

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 15 dicembre 2001

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

## R E G I O N I

### S O M M A R I O

#### REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO REGIONALE 19 giugno 2001, n. 1.

**Regolamento di attuazione della disciplina delle Strade del vino in Umbria** ..... Pag. 3

REGOLAMENTO REGIONALE 4 luglio 2001, n. 2.

**Disciplina transitoria per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato** ..... Pag. 7

REGOLAMENTO REGIONALE 9 luglio 2001, n. 3.

**Norme per l'adozione e l'utilizzo dell'emblema distintivo di protezione civile della Regione Umbria** ..... Pag. 9

#### REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 16 giugno 2001, n. 10.

**Integrazione della legge regionale n. 31 del 26 aprile 2000, recante: «abrogazione di leggi regionali in materia di artigianato, industria, commercio ed agricoltura»** ..... Pag. 14

LEGGE REGIONALE 16 giugno 2001, n. 11.

**Modifiche alla legge regionale n. 27 del 4 settembre 1979, ad oggetto: «Provvedimenti per il potenziamento e lo sviluppo della zootecnia»** ..... Pag. 14

LEGGE REGIONALE 16 giugno 2001, n. 12.

**Interventi straordinari nel settore agricolo ed agroalimentare compatibili con il trattato di Roma** ..... Pag. 15

LEGGE REGIONALE 16 giugno 2001, n. 13.

**Interventi a favore dell'agriturismo e per lo sviluppo delle aree rurali** ..... Pag. 15

LEGGE REGIONALE 16 giugno 2001, n. 14.

**Compiti associativi di rappresentanza e tutela delle categorie protette** ..... Pag. 20

LEGGE REGIONALE 16 giugno 2001, n. 15.

**Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1998 dell'ente regionale di sviluppo agricolo per il Molise «Giacomo Sedati»** ..... Pag. 20

#### REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 22 maggio 2001, n. 23.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 dicembre 2000, n. 60, norme per la stabilizzazione lavorativa dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili** ..... Pag. 20

LEGGE REGIONALE 22 maggio 2001, n. 24.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 novembre 1999, n. 31** ..... Pag. 22

LEGGE REGIONALE 22 maggio 2001, n. 25.

**Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 dell'azienda regionale per il diritto allo studio universitario della Basilicata (ARDSU)** ..... Pag. 23

LEGGE REGIONALE 13 giugno 2001, n. 26.

**Disciplina dei trattamenti economici accessori spettanti ai consiglieri regionali** ..... Pag. 23

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2001, n. 27.

**Legge regionale 30 agosto 1976 n. 25 - norme per l'affidamento e l'esecuzione di opere di edilizia scolastica - Abrogazione** ..... Pag. 24

LEGGE REGIONALE 20 luglio 2001, n. 28.

**Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili.**  
Pag. 24

LEGGE REGIONALE 16 agosto 2001, n. 29.

**Riordino del sistema dei servizi di sviluppo agricolo - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 agosto 1966, n. 38 ed alla legge regionale 13 luglio 1998, n. 21** ..... Pag. 27

## REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2001, n. 10.

**Modifica alle leggi regionale 25 marzo 1999, n. 13 e 22 dicembre 2000, n. 28** ..... Pag. 30

LEGGE REGIONALE 12 aprile 2001, n. 11.

**Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale** ... Pag. 31

## REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 4 settembre 2001, n. 19.

**Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria** ..... Pag. 40

## REGIONE SARDEGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 9 marzo 2001, n. 1/L.

**Regolamento ex art. 7 della legge regionale n. 29 del 1993, in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici ammessi a finanziamento regionale** ..... Pag. 53

**REGIONE UMBRIA**

REGOLAMENTO REGIONALE 19 giugno 2001, n. 1.

**Regolamento di attuazione della disciplina delle Strade del vino in Umbria.***(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 33 del 4 luglio 2001)*

## LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

## LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

## TITOLO I

## OGGETTO, LOGO CORNICE E STANDARDS DI QUALITÀ DELLE «STRADE DEL VINO»

## Art. 1.

*O g g e t t o*

1. Il presente regolamento dà attuazione alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38, in seguito denominata «legge regionale».

## Art. 2.

*Logo cornice*

1. La giunta regionale definisce il logo cornice, al fine di offrire un'immagine coordinata, unitaria ed armonica delle «Strade del vino».

## Art. 3.

*Caratteri delle «Strade del vino»*

1. La «Strada del vino» prevede:

a) un logo identificativo;  
b) la segnaletica informativa, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera c), capoverso h) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, posta sia lungo il percorso che in prossimità delle strutture facenti parte della «Strada del vino». Sui cartelli figura il logo regionale, lo specifico lago e la denominazione esatta della singola «Strada».

2. In vicinanza delle aziende aderenti alla «Strada del vino» le indicazioni sono integrate dall'identificativo dell'azienda e dagli orari di apertura al pubblico. I cartelli non devono, comunque, riportare alcun messaggio che inciti all'acquisto dei prodotti.

## Art. 4.

*Standards di qualità delle aziende vitivinicole*

1. Ai fini dell'inserimento in una «Strada del vino», le aziende vitivinicole devono possedere i seguenti requisiti e garantire i seguenti servizi, salvo ulteriori condizioni poste dai comitati promotori:

a) ubicazione all'interno del territorio facente parte della «Strada del vino»;

b) ubicazione anche fuori della zona di produzione, nel caso di aziende singole e/o associate, di vinificazione o di vinificazione e di imbottigliamento, purché nel rispetto della normativa, dei relativi disciplinari di produzione dei vini, emanati ai sensi della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

c) area attrezzata per una sosta temporanea dei visitatori in spazi aperti nelle vicinanze dell'azienda, atta a contenere almeno un autoupplman;

d) segnaletica d'ingresso all'azienda che, oltre al logo regionale, al logo ed alla denominazione della «Strada del vino», deve contenere l'identificativo dell'azienda nonché i giorni e gli orari di apertura al pubblico;

e) visite organizzate come percorsi informativi per l'enoturista;

f) locale destinato all'accoglienza degli ospiti;

g) orario di apertura al pubblico corrispondente a quello stabilito dall'associazione responsabile della «Strada del vino» entro il 1° gennaio di ogni anno. L'azienda deve assicurare l'apertura per almeno dodici ore settimanali, di cui quattro in un giorno prefestivo o festivo. L'azienda può essere chiusa al pubblico per un periodo non superiore a trenta giorni durante la vendemmia e le ferie annuali. L'associazione responsabile garantisce, all'interno della «Strada del vino», con programmata turnazione, l'apertura di un congruo numero di aziende nei giorni prefestivi e festivi;

h) esposizione della mappa del territorio della «Strada del vino» con la localizzazione dell'offerta enoturistica;

i) divulgazione di materiale informativo sulla «Strada del vino» approvato dall'associazione.

## Art. 5.

*Standards minimi per i soggetti di cui all'art. 3, comma 2 della legge*

1. Ai fini dell'inserimento in una «Strada del vino», i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, della legge regionale, salvo ulteriori condizioni poste dai comitati promotori, devono:

a) rappresentare interessi o soggetti operanti nel territorio facente parte della «Strada del vino»;

b) offrire riferimenti e svolgere attività informative sulla «Strada del vino».

## Art. 6.

*Standards minimi per gli enti locali e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*

1. Ai fini dell'inserimento nella «Strada del vino» l'ente locale e la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura devono includere, nell'ambito territoriale di competenza, in tutto o in parte la zona di produzione di cui alla legge n. 164/1992, relativa alla «Strada del vino»

## TITOLO II

## RICONOSCIMENTO DELLE «STRADE DEL VINO» E DISCIPLINARE DEL COMITATO RESPONSABILE

## Art. 7.

*Richiesta di riconoscimento della «Strada del vino»*

1. Ai fini del riconoscimento della «Strada del vino», il comitato promotore, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale, invia domanda in carta libera indirizzata alla direzione regionale «attività produttive» della giunta regionale, contenente:

a) il nome della «Strada del vino» e la zona di produzione di cui alla legge 164/1992 facente parte della stessa;

b) la cartografia in scala 1:100.000 rappresentativa del territorio della zona di produzione su cui insiste la «Strada del vino» con l'individuazione dei relativi percorsi;

c) l'elenco dei soggetti che partecipano al comitato promotore;

d) l'indicazione del rappresentante legale del comitato promotore, il quale sottoscrive la domanda e dichiara, anche in nome e per conto degli altri aderenti, il possesso degli standards di qualità di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) della legge regionale e del regolamento, oppure l'impegno a che i soggetti partecipanti al comitato promotore si adeguino a tali standards all'atto della costituzione dell'associazione.

2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) dichiarazione di adesione alla «Strada del vino» delle aziende produttrici di vino iscritte all'albo di cui all'art. 15 della legge n. 164/1992, ricadenti nell'itinerario indicato;

b) delibera di adesione alla «Strada del vino» del consiglio di amministrazione delle cantine cooperative, con allegato elenco dei soci conferitori iscritti all'albo di cui all'art. 15 della legge n. 164/1992, ricadenti nell'itinerario indicato;

c) dichiarazione dell'ente competente sul raggiungimento del limite minimo stabilito dall'art. 3, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale;

d) eventuali delibere degli enti pubblici di adesione al comitato promotore della «Strada del vino»;

e) dichiarazione di adesione del legale rappresentante nel caso di istituzioni ed associazioni;

f) proposta di disciplinare per la costituzione, realizzazione e gestione della strada stessa nonché del relativo logo.

3. Il nome della «Strada del vino» ed il logo non devono ingenerare confusione rispetto ad altri nomi di «Strade» o loghi già riconosciuti.

4. Il provvedimento di riconoscimento della «Strada del vino» è emesso dal competente servizio della direzione regionale «attività produttive», entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda. Esso è comunicato al comitato promotore nei venti giorni successivi. Per le modalità ed i termini relativi al procedimento di trasformazione dal comitato in associazione si fa rinvio all'art. 5 della legge regionale. Le modifiche inerenti il novero dei soggetti aderenti alla associazione, rispetto all'elenco di quelli partecipanti al comitato promotore, sono comunicate alla direzione regionale «Attività produttive», entro sessanta giorni dalla avvenuta modifica.

5. Entro novanta giorni dalla data di notifica della comunicazione del riconoscimento della «Strada del vino» il comitato promotore invia alla direzione regionale «attività produttive» l'atto costitutivo dell'associazione. Nel caso in cui, entro un anno dal riconoscimento della «Strada del vino», non si abbia la trasformazione del comitato promotore in associazione, la «Strada del vino» decade dal riconoscimento.

6. Nel caso di documentazione incompleta ne è consentita l'integrazione su richiesta del responsabile del procedimento, che dispone in ordine alla sospensione del termine.

#### Art. 8.

##### *Associazione responsabile*

1. L'associazione responsabile della «Strada del vino», successivamente denominata «associazione», è costituita con atto pubblico e retta da uno statuto che deve garantire l'accesso a tutti i soggetti di cui all'articolo 3 della legge regionale, in conformità alle disposizioni recate dal presente regolamento.

2. L'associazione rappresenta gli interessi degli associati alla «Strada del vino», tutelandone la denominazione ed il logo prescelto in ogni sede ed anche in giudizio.

3. Lo statuto dell'associazione deve contenere i seguenti elementi:

a) la denominazione della «Strada del vino» che l'associazione intende tutelare e valorizzare e la sede legale in cui svolge la sua attività, la descrizione del logo specifico con il quale si identifica la «Strada del vino» e le norme per il relativo uso;

b) le modalità di ammissione all'associazione dei soggetti di cui all'art. 3, commi 1 e 2 e all'art. 5, comma 1, lettera c) della legge regionale, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento;

c) gli organi (assemblea, consiglio, presidente), le loro funzioni, le norme riguardanti la nomina ed il funzionamento degli organi medesimi;

d) le norme per la nomina dei sindaci revisori e relativi compiti;

e) le modalità di contribuzione a carico di ciascun associato.

4. Lo statuto garantisce la rappresentatività delle categorie degli associati riferite alle diverse denominazioni di origine e il mantenimento delle percentuali minime indicate dall'art. 3, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale.

5. L'associazione:

a) invia, entro il 31 gennaio di ciascun anno, alla direzione regionale «attività produttive», una relazione sulle attività da svolgere corredata dall'elenco dei soci;

b) comunica alla direzione regionale «attività produttive» ogni variazione in merito allo statuto ed alla composizione degli organi, entro sessanta giorni dalla variazione;

c) collabora con le altre associazioni responsabili delle «Strade del vino» e con gli enti pubblici, per l'espletamento delle attività previste dalla legge regionale e dal presente regolamento;

d) utilizza la denominazione della «Strada del vino» e del relativo logo, riservandolo esclusivamente agli associati;

e) trasmette alla direzione regionale «attività produttive», entro il 31 maggio dell'anno successivo, una relazione delle attività svolte, corredata dai necessari elementi finanziari e contabili;

f) assolve ai compiti di cui all'art. 5, comma 3, della legge regionale.

#### TITOLO III

#### PARAMETRI QUALITATIVI PER I «CENTRI CULTURALI E DI DOCUMENTAZIONE» E PER I «MUSEI DELLA VITE E DEL VINO».

#### Art.9.

##### *Standards minimi di qualità*

1. Ai fini dell'adesione ad un «Strada del vino», un «Centro culturale e di documentazione» e/o un «Museo della vite e del vino e/o dell'agricoltura», previsti dagli articoli 4, comma 2 e 5, comma 4, della legge regionale, devono possedere i seguenti requisiti, salvo ulteriori condizioni poste dai comitati promotori:

a) ubicazione e specificità connesse al territorio facente parte della «Strada del vino»;

b) collezione di oggetti e di materiale documentario presente nel «Centro culturale e di documentazione», e nel «Museo della vite e/o del vino o dell'agricoltura», la quale deve avere carattere di unicità, nell'ambito della «Strada del vino», e di originalità a livello regionale;

c) apertura al pubblico, raccordando gli orari con quelli individuati dall'associazione della «Strada del vino».

2. Il «Centro culturale e di documentazione», il «Museo della vite e del vino e/o dell'agricoltura» è tenuto a:

a) raccordarsi con i centri culturali e di documentazione e i musei delle altre «Strade del vino» dell'Umbria;

b) collaborare con l'associazione della «Strada del vino» per la realizzazione di prodotti divulgativi ed informativi, a carattere culturale, nel caso in cui il «Centro culturale e di documentazione» o il «Museo» sia gestito da soggetto diverso dall'associazione;

c) promuovere rapporti di collaborazione con analoghi musei e istituzioni specializzate a livello nazionale e internazionale;

d) divulgare materiale informativo della «Strada del vino» approvato dall'associazione.

#### TITOLO IV

#### PROCEDURE, DOCUMENTAZIONE E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

#### Art. 10.

##### *Interventi*

1. Il presente titolo si applica agli interventi previsti dall'art. 7 della legge regionale.

#### Art. 11.

##### *Presentazione delle domande*

1. Le domande volte ad ottenere gli aiuti previsti dalla legge regionale, redatte dai soggetti richiedenti, comprensive della documentazione di cui agli articoli 18, 20, 22 e 24, richiesta per l'istruttoria, devono essere indirizzate, in duplice copia, alla direzione regionale «attività produttive» e pervenire entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno.

2. Le domande sono inoltrate tramite raccomandata con avviso di ricevimento o consegnate direttamente alla direzione regionale «attività produttive», entro le ore tredici dell'ultimo giorno utile per la presentazione. In caso di invio tramite raccomandata a.r. fa fede la data apposta dall'ufficio postale accettante. La sottoscrizione delle istanze non è soggetta ad autenticazione qualora la firma sia apposta in presenza del funzionario addetto al ricevimento, o nel caso in cui la domanda sottoscritta sia presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento valido del firma-

tario della domanda. Le suddette modalità di sottoscrizione sono applicate anche alle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'irricevibilità dell'istanza. Le domande irregolari o incomplete della documentazione richiesta possono essere regolarizzate entro un termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di regolarizzazione. Fermo quanto sopra, il responsabile del procedimento può richiedere ogni documento o chiarimento ritenuto necessario per il completamento dell'istruttoria, disponendo in ordine alla sospensione del termine.

#### Art. 12.

##### *Criteria e priorità per la realizzazione degli interventi*

1. I finanziamenti sono erogati prioritariamente alle «Strada del vino» riconosciute dalla Regione Umbria, che non sono risultate beneficiarie in precedenza dei contributi previsti dall'art. 7, comma 1, lettere a), b), c), d), e) della legge regionale.

2. Gli aiuti previsti dall'art. 7, comma 1, della legge regionale sono concessi secondo il seguente ordine di priorità:

a) creazione di specifica segnaletica riferita alla «Strada del vino» riconosciuta;

b) creazione o adeguamento di «Centri di informazione» finalizzati ad una comunicazione specifica sull'area vitivinicola interessata dalla «Strada del vino»;

c) studi, ricerche e pubblicazioni di carattere storico ed ambientale con riferimento alla cultura del vino e della vite. Le spese relative sono ammesse in base alla proposta di progetto che indichi obiettivi, metodologie e modalità di realizzazione;

d) adeguamento agli standards di qualità di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) della legge regionale;

e) creazione o adeguamento di «Centri culturali e di documentazione» e/o «Musei della vite e del vino e/o dell'agricoltura» in Umbria.

#### Art. 13.

##### *Ordine di priorità tra soggetti beneficiari*

1. Il competente servizio della direzione regionale «attività produttive» individua, nei limiti delle disponibilità finanziarie, limitatamente agli interventi indicati all'art. 7, comma 1, lettere a), b), c), e) della legge regionale, i soggetti beneficiari degli interventi di cui all'art. 7, comma 2, della legge regionale, secondo l'ordine di priorità dalla stessa previsto.

2. Il servizio di cui al comma 1 individua, nell'ambito delle disponibilità finanziarie, limitatamente agli interventi indicati all'art. 7, comma 1, lettera d) della legge regionale, i soggetti beneficiari degli interventi di cui all'art. 7, comma 4, della legge regionale secondo il seguente ordine di priorità:

a) aziende vitivinicole associate aderenti alla associazione responsabile della «Strada del vino»;

b) aziende vitivinicole singole aderenti alla associazione responsabile della «Strada del vino».

#### Art. 14.

##### *Graduatoria dei progetti ammissibili*

1. Per gli interventi di cui all'art. 7, comma 1, lettere a), b), c), e), della legge regionale, hanno la priorità le istanze che riguardano «Strada del vino» che presentano la percentuale maggiore di aderenti iscritti all'albo delle denominazioni di origine.

2. Per gli interventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera d) della legge regionale, a parità di condizione, hanno la priorità i progetti che presentano un numero maggiore di servizi offerti all'enoturista.

#### Art. 15.

##### *Limite massimo degli investimenti e spesa ammissibile*

1. I soggetti beneficiari ammessi a godere delle agevolazioni possono fruire del contributo secondo le indicazioni e nei limiti di cui all'art. 7, commi 2 e 4, della legge regionale.

2. La spesa ammissibile viene determinata, nei limiti previsti dall'art. 7 della legge regionale, con riepilogo della stessa, redatto sulla base delle voci di costo unitario del prezzario regionale inserite nell'elenco regionale per le opere pubbliche.

3. Per le voci di costo non compreso nel prezzario regionale si tiene conto dei preventivi proposti da tecnici e società specializzate e abilitate a svolgere tali attività. Nel caso di macchinari e attrezzature, devono essere presentati i preventivi di almeno tre ditte specializzate, salvo deroghe per giustificati motivi.

#### Art. 16.

##### *Modifiche, varianti e proroghe*

1. Modifiche e varianti sostanziali ai progetti, che si rendono necessarie per particolari motivazioni tecniche ed economiche o per cause di forza maggiore, devono essere preventivamente autorizzate dalla Regione. Le varianti di modesta entità, che non superano comunque il dieci per cento dell'investimento inizialmente previsto, tali da non modificare le finalità progettuali degli interventi ammessi, possono essere approvate in sede di accertamento finale dei lavori e motivate nel relativo verbale.

2. Proroghe all'esecuzione delle opere possono essere concesse solo per validi e comprovati motivi e nel caso in cui tali differimenti siano compatibili con gli obiettivi da perseguire e con le scadenze temporali normative e finanziarie massime fissate; esse vanno preventivamente autorizzate dal competente servizio della direzione «attività produttive».

#### Art. 17.

##### *Segnaletica relativa alla «Strada del vino» e spese ammissibili*

1. La segnaletica è finalizzata a favorire l'accesso alle varie realtà aziendali, imprenditoriali, associative ed espositive aderenti all'associazione responsabile delle «Strada del vino».

2. La segnaletica è definita dalla giunta regionale unitamente al logo di cui all'articolo 2, al fine di un'immagine coordinata ed unitaria delle varie «Strade del vino», deve caratterizzarsi, all'interno della «Strade del vino» e tra tutte le «Strade del vino dell'Umbria», per una sua omogeneità grafica e per una similitudine di dimensionamento.

3. La segnaletica oggetto di richiesta finanziaria deve tendere a sopperire alle eventuali carenze d'indicazioni delle singole strutture aderenti alla «Strada del vino», nonché ad individuare il territorio e il percorso della «Strada del vino».

4. Il logo della «Strada del vino» deve essere in aderenza a quanto previsto dall'art. 2.

5. Sono ammesse a contributo le spese relative:

a) alla realizzazione di tabelle della «Strada del vino» contenenti le informazioni previste all'art. 3, commi 1 e 2;

b) all'acquisto della palificazione di sostegno;

c) alla creazione ed alla realizzazione di pannelli informativi, illustranti la mappa della zona relativa alla «Strada del vino» ed i vari percorsi al suo interno da esporre nei principali crocevia e in altri luoghi nevralgici e di transito, comunque all'interno della zona di produzione.

#### Art. 18.

##### *Documentazione ai fini dell'art. 17*

1. Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:

a) progetto di massima nell'ambito del comprensorio della zona di produzione delimitato dalla «Strada del vino» o nelle immediate vicinanze, ai fini della esatta individuazione dei percorsi possibili, o per l'informazione necessaria all'enoturista, sottoscritto da un tecnico abilitato. Nel caso di progetto presentato da un ente pubblico, lo stesso deve essere sottoscritto dal dirigente responsabile della struttura competente. Dal progetto deve risultare la tipologia e la conformità alla normativa vigente del cartello stradale e la precisa localizzazione. La cartografia della «Strada del vino» deve contenere il posizionamento dei segnali che si intendono installare e l'indicazione di quelli che si intendono sostituire. Il progetto deve tendere ad una omogeneizzazione dell'immagine della zona di produzione per i soggetti aderenti alla «Strada del vino»;

b) parere favorevole degli enti locali competenti, qualora gli stessi non aderiscano all'associazione responsabile della «Strada del vino»;

c) presa d'atto dei comuni e delle province della disposizione della segnaletica informativa lungo le strade di rispettiva competenza;

d) relazione da parte del proponente l'istanza di contributo, in cui si illustrano analiticamente il programma e gli strumenti finanziari che si intendono utilizzare per la realizzazione dell'investimento in aggiunta al contributo regionale.

#### Art. 19.

##### *Centro di informazione, spese ammissibili e requisiti*

1. Per centro d'informazione delle «Strade del vino» si intende la struttura d'informazione della «Strada del vino» finalizzata alla promozione, informazione e divulgazione della realtà vitivinicola della zona di produzione sul piano produttivo, storico e culturale, nonché delle ulteriori risorse atte a valorizzare il territorio.

2. Sono ammesse a contributo:

a) spese di acquisto di materiale informatico (hardware, software, stampante, modem), progettazione e creazione di pagine html per la pubblicazione su web server internet;

b) spese per opere interne di ristrutturazione dell'edificio, impiantistica e materiale di arredo.

3. Sono richiesti i seguenti requisiti:

a) il centro d'informazione deve essere gestito da soggetti beneficiari (associazione o ente locale) le cui finalità siano rivolte alla promozione ed alla valorizzazione della «Strada del vino»;

b) il personale impiegato nel centro deve possedere un'adeguata professionalità.

#### Art. 20.

##### *Documentazione ai fini dell'art. 19*

1. Alla domanda proposta ai sensi dell'art. 19 vanno allegati i seguenti documenti:

a) certificazione attestante la disponibilità dell'immobile;

b) rilievo dell'edificio da destinare a centro d'informazione in scala 1:100 con planimetrie catastali, contenenti il riferimento alla collocazione territoriale dell'edificio;

c) progetto dei lavori strutturali interni all'edificio e della relativa impiantistica, ed eventuale progetto di arredo;

d) relazione da parte del proponente l'istanza di contributo, in cui si illustrano analiticamente il programma e gli strumenti finanziari che si intendono utilizzare per la realizzazione dell'investimento in aggiunta al contributo regionale.

#### Art. 21.

##### *Centro culturale e di documentazione, museo della vite e del vino e/o dell'agricoltura*

1. Il «Centro culturale e di documentazione», e/o il «Museo della vite e del vino e/o dell'agricoltura» raccoglie, conserva ed espone collezioni di oggetti e di testimonianze di particolare rilevanza storica, socio-economica, ambientale, tecnico-scientifica, artistica, antropologica.

2. Sono ammesse a contributo le spese per:

a) la ristrutturazione di opere interne dell'edificio e per l'impiantistica;

b) l'acquisto di beni, materiali per l'arredamento e per le strutture espositive;

c) l'acquisto di materiale informatico;

d) la catalogazione e la produzione di materiale informatico.

#### Art. 22.

##### *Documentazione ai fini dell'art. 21*

1. Alla domanda proposta ai sensi dell'art. 21, sono allegati i seguenti documenti:

a) certificazione attestante la disponibilità dell'immobile;

b) rilievo dell'edificio in scala 1:100 con planimetrie catastali, contenenti il riferimento alla collocazione territoriale dell'edificio;

c) progetto di eventuali lavori strutturali interni all'edificio e impiantistica ed eventuale progetto di arredo;

d) relazione da parte del proponente l'istanza di contributo in cui si illustra il calendario dei lavori e gli strumenti finanziari che si intendono utilizzare per la realizzazione dell'investimento in aggiunta alla quota contributiva regionale;

e) relazione da cui si rileva il legame fra il territorio della zona vitivinicola, il «Centro culturale e di documentazione» e/o il «Museo della vite e del vino e/o dell'agricoltura».

#### Art. 23.

##### *Adeguamento agli standards di qualità delle aziende vitivinicole*

1. Possono essere presentate domande relative ai progetti per l'adeguamento agli standards di qualità indicati come requisiti obbligatori e richiamati all'art. 4, comma 1.

2. Sono ammesse a contributo le spese per:

a) la segnaletica d'ingresso all'azienda con le indicazioni poste all'articolo 3, comma 2;

b) la realizzazione di una piazzola di sosta per i visitatori, atta a contenere almeno un autopullman;

c) la sistemazione interna di locali e relativa impiantistica, posti all'ingresso dell'azienda o nelle vicinanze, al fine di ricevere il pubblico in attesa di iniziare la visita nonché materiale di arredo.

#### Art. 24.

##### *Documentazione ai fini dell'art. 23*

1. Alla domanda proposta ai sensi dell'art. 23 sono allegati i seguenti documenti:

a) rilievo dell'edificio e/o del luogo da sistemare in scala 1:100, con planimetrie catastali;

b) progetto di eventuali lavori relativi alla realizzazione della piazzola di sosta, ai lavori strutturali sull'edificio e relativa impiantistica, completo delle necessarie autorizzazioni nonché di eventuale progetto di arredo;

c) documentazione attestante la disponibilità degli immobili su cui si intendono eseguire gli interventi.

#### Art. 25.

##### *Procedimenti amministrativi*

1. La giunta regionale individua con proprio atto gli elementi dei procedimenti inerenti i contributi, ai sensi delle norme sul procedimento amministrativo.

#### Art. 26.

##### *Liquidazione dei contributi e rendicontazione degli interventi*

1. I contributi sono liquidati con le seguenti modalità:

a) anticipo del cinquanta per cento a richiesta del beneficiario e dietro presentazione di dichiarazione di inizio dei lavori, sottoscritta dal direttore dei lavori se previsto, e/o copia conforme all'originale della conferma d'ordine di materiali e attrezzature. L'erogazione dell'anticipo è subordinata al rilascio di fidejussione bancaria o assicurativa pari all'importo del progetto presentato, maggiorato degli interessi calcolati al saggio legale vigente alla data della richiesta dell'anticipo, a favore della regione Umbria - giunta regionale. La fidejussione viene prestata fino alla fine accertata della realizzazione dei lavori;

b) il beneficiario, a conclusione dei lavori, richiede l'accertamento finale, allegando i seguenti documenti:

1) computo metrico consuntivo delle opere eseguite, redatto da un tecnico iscritto all'ordine o albo professionale, con riferimento al prezzario regionale; nel caso in cui non sia richiesto l'obbligo della direzione dei lavori da parte di un tecnico abilitato, il computo metrico può essere sottoscritto dal soggetto beneficiario;

2) certificati di agibilità del comune se dovuti;

3) disegni delle opere o relazioni inerenti opere e/o acquisti di cui, in sede di accertamento finale, si chiede l'approvazione in quanto varianti non sostanziali;

- 4) documentazione prescritta nei singoli atti di anticipazione del contributo, se non consegnata a suo tempo;
- 5) fatture ed altra documentazione attestante le spese effettivamente sostenute per gli interventi realizzati;
- 6) relazione tecnico illustrativa;
- 7) eventuale altra documentazione di integrazione su specifica richiesta del competente Servizio regionale.

## Art. 27.

*Esecuzione degli interventi*

1. Il beneficiario è tenuto alla realizzazione degli interventi entro il termine stabilito dal Servizio regionale competente.

## Art. 28.

*Revoca dei contributi*

1. Nel caso in cui il beneficiario non pervenga alla ultimazione degli interventi entro i termini di cui all'art. 26, il servizio regionale competente dispone la revoca del provvedimento di concessione del finanziamento con il recupero di quanto già liquidato, con l'aggiunta degli interessi legali.

## Art. 29.

*Controlli e verifiche*

1. Il competente servizio regionale esperisce controlli preventivi tecnico-amministrativi in merito alla completezza documentale, alla presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti ed all'eleggibilità degli investimenti.

2. I controlli di avvenuta esecuzione degli interventi sono eseguiti in loco su un campione dei beneficiari che interessi almeno il cinque per cento delle diverse categorie di richiedenti, nel rispetto del REG. CEE 3887/92 e sue successive modifiche ed integrazioni. Il beneficiario è tenuto a collaborare con l'incaricato del controllo consentendo l'accesso e fornendo i documenti eventualmente richiesti pena la decadenza del contributo. L'esito dei controlli è riportato in apposito processo verbale delle attività compiute e degli elementi accertati. Gli accertamenti finali sono condotti da una struttura diversa, interna alla giunta regionale o individuata esternamente, da quella responsabile dell'istruttoria tecnico-amministrativa.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione dell'Umbria.

Perugia, 19 giugno 2001

LORENZETTI

**Regolamento regionale adottato dalla giunta regionale, ai sensi dell'art. 121, quarto comma della Costituzione, così come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, su proposta della presidente Lorenzetti nella seduta del 27 aprile 2001, deliberazione n. 395.**

La commissione di controllo sugli atti della Regione nella seduta del 25 maggio 2001, con decisione n. 2, protocollo n. 010396, che, qui di seguito, si riporta:

«Vista la deliberazione n. 395 in data 27 aprile 2001 della giunta regionale concernente: Regolamento di attuazione della disciplina delle "strade del vino" in Umbria».

Considerato che il termine di centoventi giorni, stabilito per l'adozione del regolamento di attuazione art. 2 comma 1, della legge regionale n. 38/1999, pur essendo ampiamente decorso, appare di natura ordinatoria e quindi non inficiante la legittimità dell'atto;

Ritenuto che l'art. 7, comma 5, del regolamento n. 395/2001 sembra comprimere il lasso di tempo disponibile per la costituzione «dell'associazione per la gestione della strada del vino» nella parte in cui prevede che «entro sessanta giorni dalla notifica della comunicazione del riconoscimento della strada del vino, il comitato promotore invia alla direzione regionale delle attività produttive l'atto costitutivo dell'associazione»; mentre l'art. 5, comma 1, della legge regionale

n. 38/1999 prevede entro sessanta giorni dal riconoscimento della «Strada del vino», si costituisce con atto notarile «l'associazione per la gestione della Strada del vino»;

Riscontrata l'inesattezza nel riferimento legislativo fatta all'art. 11, comma 2, del regolamento n. 395/2001 ove, anziché il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) viene citata la legge 1° gennaio 1968, n. 15 ed il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403;

Ritenuto che l'art. 12, comma 2 del regolamento n. 395/2001 detta i criteri e le priorità per la realizzazione degli interventi omettendo negli articoli successivi di indicare, relativamente alla lettera c) «Studi, ricerche e pubblicazioni di carattere storico ed ambientale con riferimento alla cultura del vino e della vite»; la procedura per la concessione del contributo che invece viene prevista relativamente alle altre lettere a), b), e);

Considerato che l'art. 15 del regolamento n. 395/2001, nel definire il «limite massimo degli investimenti e spesa ammissibile», ripropone il disposto della legge regionale n. 38/1999, senza fornire indicazioni circa l'entità della spesa massima finanziabile in termini globali in rapporto alla capienza di fondi disponibili;

Non riscontra vizi di legittimità, e invita codesta giunta regionale a tener conto delle considerazioni esposte».

La giunta regionale nella seduta del 13 giugno 2001, con deliberazione n. 658, tenendo conto delle considerazioni esposte dalla commissione di controllo, ha apportato al regolamento le conseguenti modifiche.

01R0479

REGOLAMENTO REGIONALE 4 luglio 2001, n. 2.

**Disciplina transitoria per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 35 del 18 luglio 2001)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Acquisto della personalità giuridica*

1. Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato, che operano nelle materie attribuite alla competenza delle regioni e le cui finalità si esauriscono nell'ambito della Regione Umbria, acquistano la personalità giuridica a seguito del provvedimento regionale di riconoscimento e della conseguente iscrizione, con effetto costitutivo, nel registro regionale delle persone giuridiche.

2. Ai fini del riconoscimento è necessario che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio sia adeguato alla sua realizzazione.

Art. 2.

*Registro regionale delle persone giuridiche*

1. È istituito, presso la presidenza della giunta regionale il registro regionale delle persone giuridiche private, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

2. Il registro regionale è composto da una parte generale e da una parte analitica. Nella parte generale sono iscritte le persone giuridiche con la sola indicazione della loro denominazione. Alla fine della parte generale il registro è munito di una rubrica alfabetica.

3. Nella parte analitica del registro sono indicati tutti i dati e gli elementi conoscitivi di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/2000.

4. L'iscrizione delle persone giuridiche è contrassegnata da un numero di ordine progressivo, a partire da uno.

5. Il registro e i documenti relativi sono soggetti al diritto di accesso ai sensi della normativa vigente.

### Art. 3.

#### *Domanda per il riconoscimento della personalità giuridica*

1. La domanda per il riconoscimento della personalità giuridica, redatta in bollo, è sottoscritta dal rappresentante legale e presentata al presidente della giunta regionale. L'archivio centrale della giunta regionale rilascia ricevuta, che attesta la data di presentazione della domanda, nel caso in cui la richiesta sia presentata a mano. Se invece la domanda è spedita con raccomandata con avviso di ricevimento, la data di presentazione è quella risultante dal timbro postale.

2. Sono esenti dal bollo, a norma di legge, le organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale del volontariato, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, e le ONLUS, di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Alla domanda vanno allegati, per le organizzazioni di volontariato, l'attestato di iscrizione al relativo registro regionale, istituito con legge regionale 25 maggio 1994, n. 15, e, per le ONLUS, la copia della comunicazione alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente, effettuata mediante apposito modello approvato con decreto del Ministero delle finanze del 19 gennaio 1998.

3. La domanda è corredata da:

a) una copia autentica in bollo, fatte salve le esenzioni di legge, dell'atto costitutivo e dello statuto, redatti per atto pubblico;

b) una relazione illustrativa sull'attività svolta e su quella che si intende svolgere, sottoscritta dal legale rappresentante;

e) una relazione sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, con indicazione dei mezzi a disposizione per il raggiungimento dei fini istituzionali, accompagnata da idonea documentazione atta a dimostrare la consistenza del patrimonio;

d) una copia semplice degli ultimi documenti contabili approvati se trattasi di ente già operativo;

e) un elenco dei componenti degli organi direttivi dell'ente, sottoscritto dal legale rappresentante.

4. Dalla documentazione prodotta deve risultare che l'attività dell'ente richiedente è svolta esclusivamente nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni e che le finalità statutarie dello stesso si esauriscono nell'ambito della Regione Umbria.

5. Lo statuto deve contenere tra l'altro:

a) denominazione, sede e durata dell'ente, con indicazione delle finalità;

b) per le associazioni, diritti e obblighi degli associati nonché condizioni per la loro ammissione ed il recesso;

c) organi, loro composizione, poteri e modalità di funzionamento;

d) risorse e beni patrimoniali in dotazione per il conseguimento del fine e per la tutela dei terzi creditori;

e) obbligo di redazione dei bilanci e della rendicontazione e previsione delle modalità di approvazione;

f) disciplina delle ipotesi di estinzione, con indicazione dei criteri per la devoluzione dei beni residui.

6. La Regione provvede entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda.

7. Qualora la Regione ravvisi ragioni ostative all'iscrizione, ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, entro il termine di cui al comma 6, «ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono presentare memorie e documenti. Il termine di cui al comma 6, riprende a decorrere dalla data di ricevimento da parte della Regione dei documenti richiesti.

8. Se, nel termine di cui al comma 6 o nell'ulteriore termine di cui al comma 7, la Regione non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

### Art. 4.

#### *Procedimento per il riconoscimento*

1. L'istanza di riconoscimento della personalità giuridica è assegnata al servizio affari generali della presidenza, che si avvale, per l'istruttoria di una apposita commissione, costituita con determinazione del segretario generale della presidenza della giunta regionale e coordinata dal dirigente del servizio stesso.

2. La commissione di cui al comma 1 è composta da:

a) un funzionario del servizio affari generali della presidenza;

b) un funzionario del servizio affari giuridici e legislativi;

c) un funzionario del servizio bilancio e controllo di gestione.

3. La commissione è integrata di volta in volta da un funzionario del servizio competente nella materia in cui opera l'ente richiedente, nonché, in caso di interdisciplinarietà della materia o di necessità di acquisire elementi tecnici, da funzionari dei servizi interessati.

4. La personalità giuridica è riconosciuta con determinazione dirigenziale di maggior rilevanza del servizio affari generali della presidenza. L'atto acquista efficacia al momento dell'iscrizione nel registro. Il provvedimento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

### Art. 5.

#### *Modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo*

1. Le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo sono approvate con le stesse modalità e tempi previsti per l'acquisto della personalità giuridica.

2. La documentazione necessaria per ottenere l'approvazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto è la seguente:

a) istanza in bollo, fatte salve le esenzioni di legge, indirizzata al presidente della giunta regionale, sottoscritta dal rappresentante legale, contenente l'indicazione, in breve, delle parti dell'atto costitutivo e/o dello statuto oggetto di modifica;

b) copia autentica in carta libera della deliberazione dell'assemblea, o dell'organo competente, con allegato il nuovo atto costitutivo e/o statuto redatto in forma di atto pubblico.

c) documentazione idonea a dimostrare il rispetto delle norme di legge e di statuto inerenti il procedimento per la modificazione;

d) copia semplice dei documenti contabili approvati nell'ultimo anno di attività, accompagnati dalla relazione dell'organo di revisione contabile, ove istituito.

### Art. 6.

#### *Sopravvenuta incompetenza regionale*

1. Qualora le modificazioni di cui all'art. 5, comma 1, siano tali da comportare finalità che non si esauriscono nell'ambito territoriale della regione Umbria e/o riguardino materie che non rientrano nella competenza regionale, è dichiarata, con determinazione dirigenziale di maggior rilevanza, l'improcedibilità per incompetenza. Il provvedimento è comunicato all'ente interessato, il quale, se intende mantenere le modificazioni proposte, dà comunicazione alla Regione circa la presentazione dell'istanza alla prefettura territorialmente competente.

2. La cancellazione dal registro regionale delle persone giuridiche, nella fattispecie prevista al comma 1, ha effetto dalla data di iscrizione dell'ente interessato al registro della prefettura.

### Art. 7.

#### *Estinzione delle persone giuridiche*

1. Il servizio affari generali della presidenza, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, dichiara, con determinazione dirigenziale di maggior rilevanza, l'estinzione della persona giuridica ai sensi dell'art. 27 del codice civile e ne dà comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale, ai fini di cui all'art. 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2. L'istruttoria relativa al provvedimento di cui al comma 1 è effettuata dalla commissione prevista all'art. 4, comma 1.

### Art. 8.

#### *Norma finale*

1. Le persone giuridiche iscritte nei registri dei tribunali di Perugia e Terni, trasmessi alla Regione in copia conforme all'originale, sono riscritte nella parte generale del registro regionale con l'indicazione, accanto alla denominazione, del numero di iscrizione originario con l'estensione «PG» e «TR», che indica il riferimento al registro del tribunale di Perugia o a quello di Terni.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione dell'Umbria.

Perugia, 4 luglio 2001

LORENZETTI

01R0480

## REGOLAMENTO REGIONALE 9 luglio 2001, n. 3.

**Norme per l'adozione e l'utilizzo dell'emblema distintivo di protezione civile della Regione Umbria.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 35 del 18 luglio 2001)

## LA GIUNTA REGIONALE

## HA APPROVATO

## LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

## EMANA

il seguente regolamento:

## Art. 1.

*Emblema*

1. È adottato quale contrassegno distintivo di protezione civile della Regione Umbria l'emblema di forma circolare corrispondente al grafico contenuto nell'allegato A) del presente regolamento.

## Art. 2.

*Utilizzo dell'emblema*

1. L'emblema è apposto o riprodotto:

a) sugli automezzi in dotazione al servizio protezione civile e prevenzione dai rischi della Regione Umbria, nonché su altri automezzi temporaneamente destinati all'uso di personale regionale assegnato o temporaneamente impegnato nelle attività di protezione civile coordinate dalla Regione;

b) sulle tessere di qualificazione del personale addetto alle attività di protezione civile coordinate dalla Regione;

c) sui distintivi e/o documenti di riconoscimento del personale, anche volontario, addetto alle attività di protezione civile;

d) sulle apparecchiature ed impianti di rilevamento e comunicazione, attrezzature e mezzi operativi utilizzati per le finalità della protezione civile;

e) su bracciali, torce, pettorali, caschi, tute e simili consegnati al personale di protezione civile;

f) sul materiale cartaceo, quale manifesti, materiale di documentazione e informazione, prodotto dal servizio protezione civile e prevenzione dai rischi della Regione Umbria.

## Art. 3.

*Tessera di qualificazione*

1. Al personale in servizio continuativo presso il servizio protezione civile e prevenzione dai rischi è fornita apposita tessera di qualificazione intestata «Servizio di protezione civile», recante, oltre alla foto dell'interessato ed all'emblema, i seguenti dati personali: cognome, nome, luogo e data di nascita, qualifica, numero di matricola.

2. Al personale messo temporaneamente a disposizione per le attività di protezione civile coordinate dalla Regione è fornita la tessera di qualificazione recante in sostituzione della foto la scritta «Temporaneo».

3. La tessera di qualificazione è realizzata secondo il grafico contenuto nell'allegato E) del presente regolamento ed è valida esclusivamente nei periodi di formale attivazione.

4. Il personale provvisoriamente incaricato, è tenuto, entro dieci giorni dal completamento dell'attività di protezione civile, a riconsegnare al servizio protezione civile e prevenzione dai rischi la tessera di qualificazione e ogni altra mezzo di distinzione fornitogli per l'espletamento del servizio.

## Art. 4.

*Enti locali*

1. Gli enti locali territoriali della regione, nell'esercizio delle funzioni conferite dall'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono fare uso dell'emblema distintivo di protezione civile della Regione Umbria, con apposta la denominazione dell'ente stesso, secondo il grafico contenuto nell'allegato C) del presente regolamento.

## Art. 5.

*Volontariato*

1. Le associazioni di volontariato di protezione civile ed ambientale iscritte al Registro regionale di cui alla legge regionale 25 maggio 1994, n. 15, i gruppi comunali di protezione civile compresi nell'elenco regionale di cui alla delibera della giunta regionale 20 settembre 2000, n. 1066, nonché le organizzazioni di volontariato che hanno aderito alla Consulta regionale di cui all'art. 77, comma 2, della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 possono fare uso dell'emblema distintivo di protezione civile della Regione Umbria, con apposta la specifica «Volontariato», secondo il grafico contenuto nell'allegato «D» del presente regolamento.

2. Ai fini di cui al comma 1, a richiesta delle singole organizzazioni, il Servizio protezione civile e prevenzione rischi provvede all'invio di un esemplare dell'emblema che l'organizzazione può riprodurre in più esemplari conformi.

## Art. 6.

*Utilizzazione dell'emblema nelle attività di volontariato*

1. L'utilizzazione dell'emblema distintivo di protezione civile della Regione Umbria da parte delle organizzazioni di volontariato o dei loro componenti è ammessa nelle seguenti ipotesi:

a) intervento dell'organizzazione in attività di previsione, prevenzione e soccorso, in seguito disposizione emanata dalle autorità competenti in materia di protezione civile;

b) partecipazione dell'organizzazione ad esercitazioni di protezione civile o simulazioni di intervento autorizzate dalle autorità competenti in materia di protezione civile;

c) partecipazione dell'associazione a convegni, congressi, raduni di protezione civile o manifestazioni analoghe, autorizzate dalle autorità competenti in materia di protezione civile.

## Art. 7.

*Uso non consentito dell'emblema*

1. L'uso dell'emblema per attività estranee alla protezione civile comporta per le organizzazioni di volontariato, la diffida e la revoca dell'autorizzazione a fregiarsi dello stesso e il ritiro unilaterale e discrezionale della tessera di qualificazione al personale da parte del Servizio protezione civile e prevenzione rischi.

2. Il reiterato uso improprio dell'emblema da parte di una organizzazione di volontariato comporta la cancellazione dal registro o dall'elenco regionale di volontariato e l'esclusione dalla consulta di cui all'art. 77, comma 2 della legge regionale n. 3/1999.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osseirvarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione dell'Umbria.

Perugia, 9 luglio 2001

LORENZETTI


ALLEGATO A



## COLORI DELL'EMBLEMA

- 1) Stemma Regionale: vedi L.r. 37/73
- 2) Sagoma Umbria: verde
- 3) Triangolo: blu
- 4) Cercho interno: arancione


- 5) Corona circolare interna: blu
- 6) Corona circolare esterna: bianco
- 7) Circonferenza esterna: blu
- 8) Sritte: bianco



ALLEGATO B

	<b>Regione dell' Umbria</b> Direz. delle Pubblica Territoriali Ambiente ed Infrastrutture <b>Servizio Protezione Civile e Prevenzione dai Rischi</b>
Cognome: _____	
Nome: _____	
Luogo di nascita: _____	
Data di nascita: _____	
Qualifica: _____	
Matricola: _____	

FRONTE

	
	<b>IL DIRIGENTE</b> _____


ALLEGATO C



## COLORI DELL'EMBLEMA

- 1) Stemma Regione: vedi L.r. 37/73
- 2) Sagoma Umbria: verde
- 3) Triangolo: blu
- 4) Cercho interno: arancione

- 5) Corona circolare interna: blu
- 6) Corona circolare esterna: bianco
- 7) Circonferenza esterna: blu
- 8) Sritte: bianco




ALLEGATO D



## COLORI DELL'EMBLEMA

- 1) Stemma Regione: vedi L.r. 37/73
- 2) Sagoma Umbria: verde
- 3) Triangolo: blu
- 4) Cercho interno: arancione

- 5) Corona circolare interna: blu
- 6) Corona circolare esterna: bianco
- 7) Circonferenza esterna: blu
- 8) Sritte: bianco



01R0481

**REGIONE MOLISE**

LEGGE REGIONALE 16 giugno 2001, n. 10.

**Integrazione della legge regionale n. 31 del 26 aprile 2000, recante: «abrogazione di leggi regionali in materia di artigianato, industria, commercio ed agricoltura».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 14 del 30 giugno 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 1 della Legge regionale 26 aprile 2000, n. 31, in fine, è aggiunta la seguente lettera:

d) Legge regionale 21 ottobre 1997, n. 19: «Interventi a favore dei consorzi fidi fra piccole e medie imprese della Regione Molise».

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 16 giugno 2001

STASI

01R0461

LEGGE REGIONALE 16 giugno 2001, n. 11.

**Modifiche alla legge regionale n. 27 del 4 settembre 1979, ad oggetto: «Provvedimenti per il potenziamento e lo sviluppo della zootecnia».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 14 del 30 giugno 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 5 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 27 è così modificato: «Alle associazioni provinciali degli allevatori che operano per il miglioramento nel settore zootecnico saranno concessi contributi fino al 90% delle spese riconosciute, preventivamente approvate dalla giunta regionale e dalla stessa liquidate con anticipazione semestrale e rendicontate semestralmente a consuntivo, per la tenuta dei libri genealogici e dei controlli funzionali.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 16 giugno 2001

DI STASI

01R0462

LEGGE REGIONALE 16 giugno 2001, n. 12.

**Interventi straordinari nel settore agricolo ed agroalimentare compatibili con il trattato di Roma.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 14 del 30 giugno 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione promuove iniziative a sostegno della riconversione, del rilancio e della ristrutturazione delle imprese agricole ed agroalimentari in difficoltà, formulando allo Stato proposte di intervento ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 aprile 1998.

2. La Regione può inoltre concedere aiuti alle imprese agricole ed agroalimentari in presenza di situazioni di difficoltà socio-economiche particolarmente rilevanti per i sistemi produttivi locali e sulla base di intese con gli enti locali.

3. Tali aiuti sono concessi ad integrazione di programmi di intervento disposti dallo Stato ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 173 del 1998, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia.

Art. 2.

*Aiuti rientranti nelle deroghe di cui all'art. 87 del trattato*

1. Al fine di disporre aiuti di cui al comma 2 dell'art. 1 della presente legge, la giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto:

a) Interventi straordinari destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali che non siano contemplati finanziabili dalla normativa nazionale in materia di aiuti di soccorso per eventi calamitosi;

b) Aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà previsti dagli «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (94/c 368/05) in conformità dell'art. 87 del trattato di Roma».

Art. 3.

*Modalità di erogazione*

1. Gli atti di cui all'art. 2 della presente legge sono notificati alla commissione europea e la erogazione è subordinata al parere favorevole della commissione stessa.

2. A tal fine devono essere distinti gli aiuti finalizzati al salvataggio da quelli finalizzati alla ristrutturazione.

Art. 4.

*Norma abrogativa*

È abrogata la legge regionale n. 13 del 3 marzo 2000.

Art. 5.

*Entrata in vigore*

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 16 giugno 2001

DI STASI

01R0463

LEGGE REGIONALE 16 giugno 2001, n. 13.

**Interventi a favore dell'agriturismo e per lo sviluppo delle aree rurali.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 14 del 30 giugno 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione, in armonia con la legge 5 dicembre 1985, n. 730, con gli indirizzi della politica agricola dell'Unione europea (UE), di cui al regolamento n. 1257/1999 e degli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo di cui alla Gazzetta Ufficiale C28 del 1° febbraio 2000, con il piano agricolo nazionale e con le direttive regionali di sviluppo, sostiene l'agricoltura anche promuovendo e disciplinando forme idonee di agriturismo al fine di:

a) favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo;

b) agevolare la permanenza di produttori agricoli, produttori agro-silvo pastorali, acquacoltori, singoli od associati, nelle zone rurali, attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita;

c) utilizzare al meglio il patrimonio rurale, naturale ed edilizio;

d) favorire la conservazione e la tutela dell'ambiente;

e) valorizzare i prodotti tipici e tradizionali;

f) tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale nonché consentire l'esercizio di attività economiche integrate con quelle agricole;

g) sviluppare il turismo sociale, scolastico e giovanile nell'ambito regionale;

h) favorire i rapporti tra città e campagna.

## Art. 2.

*Definizione di attività agrituristiche*

1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, di cui all'art. n. 2135 del codice civile, singoli od associati e dai loro familiari di cui all'art. 230-bis del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura ed allevamento del bestiame che, comunque, rimangono principali. La prevalenza delle attività agricole rispetto all'attività agriturstica è stabilita con il criterio del tempo-lavoro.

2. Lo svolgimento di attività agri-turistiche, nell'osservanza delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione dalla destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.

3. Fra tali attività rientrano:

a) l'ospitalità stagionale, anche in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori;

b) la somministrazione di pasti e bevande costituiti prevalentemente dai prodotti dell'azienda e/o biologici e/o tipici molisani e tradizionali, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico, anche ricavate attraverso lavorazioni esterne da materie prime prodotte in azienda;

c) la vendita agli ospiti e al pubblico di prodotti tipici tradizionali, biologici e artigianali, compreso il pane, prodotti in azienda;

d) l'organizzazione, a favore degli ospiti, di attività ricreative, naturalistico-ambientali, sportive e culturali;

e) l'organizzare strutture ed attività per il turismo equestre.

4. Ai fini di cui alle lettere b) e c) del comma 3, se l'imprenditore agriturstico è socio di una cooperativa o consorzio di cooperative di produttori, può somministrare e vendere nei propri locali i prodotti della cooperativa nelle percentuali previste ai commi 3 e 4 del successivo art. 3.

5. Rientrano nell'esercizio dell'agriturismo le aziende agriturstico-venatorie disciplinate ed autorizzate ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 10 agosto 1993, n. 19.

## Art. 3.

*Esercizio dell'agriturismo*

1. Non può essere impiegato per lo svolgimento di attività agrituristiche personale non appartenente al nucleo familiare o non convivente, ovvero non impiegato dall'azienda in attività agricola aziendale. Le cooperative e le società agricole, iscritte all'albo degli operatori agriturstici, per esercitare le attività agrituristiche possono avvalersi dei propri dipendenti.

2. La qualifica di «Operatore agriturstico» e la denominazione: «Azienda agriturstica» o «Agriturismo» devono essere usati esclusivamente dai soggetti iscritti nell'elenco degli operatori agriturstici.

3. Nell'esercizio dell'agriturismo il 60% del valore annuo della materia prima utilizzata, per la somministrazione di pasti e bevande, deve provenire dall'azienda ed almeno il 25% del valore annuo deve essere acquistato da altri produttori agricoli singoli o associati della Regione Molise.

4. Le percentuali di cui al comma precedente, per le aziende ricadenti ad un'altitudine superiore ai 500 metri sul livello del mare, vanno modificate nella seguente misura:

a) la percentuale del 60% è ridotta al 40%;

b) la percentuale del 25% è aumentata al 45%.

## Art. 4.

*Utilizzazione dei locali per attività agrituristiche*

1. Per le attività agrituristiche possono essere utilizzati i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo, ubicata nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso.

2. L'attività agriturstica può essere svolta dagli imprenditori agricoli anche in immobili siti nel centro urbano purché il fondo sia privo di fabbricati rurali; restano esclusi i centri urbani con una popolazione residente superiore alle 2.000 unità.

3. L'utilizzazione agriturstica non comporta cambio di destinazione d'uso degli edifici e dei fondi rustici censiti come rurali ivi compresi gli annessi rustici oggetto di condono edilizio.

4. Gli interventi consentiti sugli edifici esistenti da destinare all'attività agriturstica sono quelli di restauro, di ristrutturazione, di adeguamento funzionale, di risanamento conservativo e abbattimento delle barriere architettoniche, da eseguire nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate.

5. Le aziende con non più di sei posti letto sono esentate al rispetto della legge sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

6. Eventuali ampliamenti sono possibili nell'ambito delle norme urbanistiche esistenti.

7. Le aree e le attrezzature destinate all'esercizio dell'attività agriturstica, devono essere strutturate in modo conforme alle prescrizioni di cui alla Legge 9 gennaio 1989, n. 13; per i locali destinati all'attività agriturstica, purché abbiano l'altezza non inferiore a metri 2.70 (m. 2.55 in territori montani) e comunque ritenuti idonei dagli uffici competenti ASL per gli aspetti igienico-sanitari, si prescindono dalle norme urbanistiche esistenti per i pubblici esercizi di ristorazione.

8. L'azienda può dotarsi di parco giochi, di aree per attività ricreative e di piccole piscine.

9. La realizzazione delle strutture di cui al comma precedente, non comporta rilascio di concessione edilizia, ma una semplice autorizzazione amministrativa su richiesta degli interessati.

## Art. 5.

*Criteri e limiti dell'attività agriturstica*

1. La capacità ricettiva delle aziende agricole che svolgono attività agrituristiche è consentita fino ad un limite massimo di 12 camere e 24 posti letto. Il limite può essere aumentato a 60 posti letto, indipendentemente dalle camere, utilizzando anche unità abitative indipendenti e in più aziende se l'attività viene svolta in forma associata.

2. L'ospitalità in spazi aperti, da destinare alla sosta di tende e di altri mezzi di soggiorno autonomo, è consentita in aziende di estensione non inferiore a tre ettari di superficie per un massimo di trenta persone.

3. Se l'imprenditore agriturstico si avvale dei due sistemi di ospitalità di cui ai commi 1 e 2, i limiti di ricettività sono ridotti rispettivamente di 1/3.

4. I locali destinati ad alloggi agriturstici vanno arredati con decoro ed in maniera adeguata alle normali esigenze degli ospiti.

5. La durata dell'attività agriturstica e l'eventuale suddivisione in periodi vanno indicate nella domanda di iscrizione all'elenco regionale di cui all'art. 8 e nella richiesta, prevista dall'art. 9, di autorizzazione allo svolgimento dell'attività agriturstica.

## Art. 6.

*Norme igienico-sanitarie*

1. I requisiti strutturali e igienico-sanitari degli alloggi agriturstici sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni e dai regolamenti comunali edilizi e di igiene per i locali di abitazione fatte salve le deroghe previste dal regolamento che detta le norme di attuazione della presente legge.

2. Nella valutazione di tali requisiti deve essere tenuto conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici esistenti. In particolare, ai fini della utilizzazione agriturstica è consentito derogare ai limiti di altezza e di superficie aereo-illuminante previsti dalle norme di cui sopra, purché vengano garantite condizioni strutturali ed igienico-sanitarie considerate sufficienti dall'accertamento della struttura sanitaria. In ogni caso il recupero di edifici rurali vetusti è consentito purché sia assicurata per ogni singola unità immobiliare l'altezza interna media di m. 2.70, ulteriormente ridotta a m. 2.55 per i comuni posti in zone montane e svantaggiate.

3. Negli spazi aperti destinati ai campeggiatori vanno assicurati i servizi igienico-sanitari, la fornitura di acqua e di energia elettrica, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi, attraverso impianti esterni oppure interni alle strutture edilizie dell'azienda agricola.

4. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alle disposizioni vigenti e alle norme della Regione Molise in materia di sanità.

5. La macellazione, la somministrazione e la cessione dei volatili, dei conigli e della selvaggina allevata, può avvenire in azienda nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica del 10 dicembre 1997, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 7.

##### *Conferimento alle province*

1. Le funzioni amministrative, di cui alla presente legge, sono conferite alle province,

2. Le province nell'esercizio delle suddette funzioni osservano le direttive e gli atti di indirizzo e coordinamento emanati dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore alle politiche agricole.

3. La giunta regionale esercita, ai sensi dell'art. 63 dello statuto regionale, i poteri di iniziativa e vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni delegate.

4. In caso di inadempimento e previa formale diffida del presidente, la giunta regionale propone al consiglio la revoca della delega.

#### Art. 8.

##### *Elenco degli operatori agrituristici*

1. È istituito, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, presso l'assessorato regionale alle politiche agricole, l'elenco degli operatori agrituristici.

2. L'iscrizione è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'art. 10.

3. L'iscrizione è deliberata da una commissione regionale per l'agriturismo, nominata con decreto del presidente della Regione, la quale provvede alla tenuta dell'elenco. Il provvedimento di nomina può essere emesso anche in mancanza di alcune delle designazioni richieste, purché siano individuati la metà più uno dei componenti. Sono fatte salve le eventuali successive integrazioni.

4. La commissione regionale per l'agriturismo si rinnova all'inizio di ogni legislatura, ai sensi della legge regionale n. 11/1993, ed è composta da:

a) assessore alle politiche agricole o un dirigente da lui delegato, con funzioni di presidente;

b) un funzionario dell'assessorato al turismo;

c) tre rappresentanti esperti designati dalle associazioni agrituristiche più rappresentative operanti in Regione;

d) due rappresentanti delle organizzazioni delle cooperative più rappresentative a livello regionale;

e) un rappresentante per ogni provincia.

5. Funge da segretario della commissione per l'agriturismo un dipendente dell'assessorato competente di livello non inferiore al settimo. Partecipa ai lavori della commissione il dipendente dell'assessorato all'agricoltura incaricato all'istruttoria delle domande.

6. La domanda di iscrizione va indirizzata al presidente della commissione per l'agriturismo di cui al comma 4, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti di imprenditore agricolo, da una scheda tecnica contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche dell'azienda e delle attività che il richiedente intende svolgere, da una relazione illustrativa attestante la prevalenza dell'attività agricola su quella agrituristica e recante l'impegno a partecipare ad un corso di formazione professionale organizzato, ove non già frequentato.

7. Non possono essere iscritti nell'elenco regionale coloro che si trovano nelle condizioni di cui al terzo comma dell'art. 6 della legge n. 730 del 1985.

8. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, la commissione, ove sussistano i requisiti, provvede alla iscrizione nell'elenco, dandone comunicazione agli interessati. Trascorso inutilmente detto termine, la domanda si intende accolta. Avverso il diniego di iscrizione, è ammesso il ricorso in opposizione, entro trenta giorni, al presidente della giunta regionale.

9. L'iscrizione ha validità annuale ed è automaticamente rinnovata se non vi sono comunicazioni di cessazioni dell'attività da parte del titolare, o non sopravvengono le condizioni previste dall'art. 12 per la revoca.

10. Le autorizzazioni provvisorie, sino all'entrata in vigore della presente legge rilasciate dall'assessorato regionale all'agricoltura ai sensi dell'art. 6 della legge n. 730/1985, rimangono valide.

11. Restano valide le autorizzazioni rilasciate in base alle normative già vigenti.

12. Ai componenti della commissione di cui al comma 4, estranei all'amministrazione regionale, competono, se ne ricorrono i presupposti, il rimborso delle spese di viaggio, le indennità di trasferta nella misura ed alle condizioni stabilite per i dipendenti regionali della qualifica dirigenziale ed un gettone d'importo previsto dalla normativa regionale vigente, per ogni effettiva presenza in commissione. L'assenza ingiustificata, di un componente, a tre sedute consecutive della commissione comporta la decadenza dalla carica.

13. Ai lavori della commissione può assistere il sindaco del comune nel cui territorio ricade l'azienda agrituristica.

14. I provvedimenti di revoca o sospensione delle iscrizioni e autorizzazioni amministrative a seguito di accertamenti, vanno comunicati alla commissione di cui al presente articolo nella prima seduta utile.

#### Art. 9.

##### *Disciplina amministrativa*

1. soggetti di cui al comma 1 dell'art. 2 che intendono svolgere attività agrituristiche, devono presentare, al sindaco del comune ove ha sede l'immobile, apposita domanda contenente la descrizione dettagliata delle attività proposte, con l'indicazione delle caratteristiche dell'azienda, degli edifici e delle aree da utilizzare a scopo agrituristico, della capacità ricettiva, dei periodi di esercizio dell'attività e delle tariffe che s'intendono praticare nell'anno in corso.

2. La domanda va corredata:

a) della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed all'art. 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59;

b) del certificato di sana e robusta costituzione fisica e idoneità all'esercizio dell'attività ricettiva delle persone che la esercitano, rilasciato dal competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale (AUSL);

c) del parere favorevole del competente servizio dell'AUSL relativo all'idoneità dei locali da adibire all'attività agrituristica e delle attrezzature di cucina per le aziende che effettuano anche la somministrazione e vendita dei prodotti;

d) elaborato progettuale dei locali o spazi adibiti all'attività agrituristica;

e) del certificato di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 8;

f) dell'autorizzazione del proprietario alla utilizzazione degli immobili per attività agrituristica, quando la richiesta viene avanzata dall'affittuario, dal colono o dal mezzadro del fondo.

#### Art. 10.

##### *Autorizzazione comunale*

1. Il sindaco provvede sulle domande di cui all'art. 9, entro sessanta giorni dalla presentazione. Trascorso tale termine senza pronuncia, la domanda si intende accolta.

2. Il sindaco, entro trenta giorni dall'accoglimento della domanda o dalla scadenza del termine senza pronuncia, rilascia un'autorizzazione che abilita allo svolgimento dell'attività, nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite nell'autorizzazione medesima.

3. L'autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo.

4. Al provvedimento di autorizzazione si applica il quarto comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

5. Non si applicano le disposizioni di cui alla legge 16 giugno 1939, n. 1111.

#### Art. 11.

##### *Obblighi amministrativi*

1. Entro il 1° febbraio di ciascun anno va presentata al settore turismo della Regione Molise, al comune ed all'ente provinciale del turismo una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe che gli interessati si impegnano a praticare nell'anno in corso, in caso di inadempienza, s'intendono confermate le tariffe comunicate per l'anno precedente.

2. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività agrituristica, inoltre, si impegnano a:

a) iniziare l'attività entro il termine massimo di un anno dalla data fissata nell'autorizzazione;

b) esporre al pubblico copia dell'autorizzazione comunale, di cui all'art. 10, nonché le tariffe praticate;

c) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione stessa, nonché le tariffe di cui al comma 1.

d) effettuare comunicazioni alle locali Autorità di pubblica sicurezza sull'arrivo e la partenza degli ospiti attraverso le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

#### Art. 12.

##### *Sospensione e revoca dell'autorizzazione*

1. L'autorizzazione è sospesa dal sindaco, con provvedimento motivato, per un periodo massimo di giorni cinque per violazione degli obblighi di cui alla lettera b) dell'art. 11 e per un periodo massimo di trenta giorni per violazione degli obblighi di cui alla lettera c) dello stesso art. 11.

2. L'autorizzazione è revocata dal comune e dal Sindaco, sempre con provvedimento motivato, qualora si accerti che l'interessato:

a) non ha iniziato l'attività entro un anno dalla data fissata nell'autorizzazione per l'inizio dell'attività stessa, ovvero ha sospeso l'attività da almeno un anno;

b) ha perduto i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 2 o il diritto di iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici di cui all'art. 8;

c) ha subito, nel corso dell'anno solare, più sospensioni per violazione degli obblighi di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 11;

d) non ha rispettato il vincolo di destinazione di cui all'art. 15, o eventuali provvedimenti di sospensione.

3. Il provvedimento di sospensione e di revoca è comunicato al prefetto per gli effetti di cui al quarto comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

4. I provvedimenti di autorizzazione, di revoca e di sospensione sono comunicati dal sindaco della provincia, alla Regione ed alle associazioni agrituristiche, al fine dell'aggiornamento degli elenchi in loro possesso nonché della revoca e recupero degli eventuali contributi concessi.

5. Contro il provvedimento di revoca è ammesso il ricorso al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla data di notifica dello stesso.

#### Art. 13.

##### *Formazione professionale*

1. La Regione promuove la formazione, la riqualificazione e l'aggiornamento degli operatori agrituristici e dei loro familiari compatibilmente con la disciplina comunitaria di aiuti alla formazione contenuta nella risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 15 dicembre 1997, e negli allegati orientamenti in materia di occupazione.

#### Art. 14.

##### *Promozione dell'offerta agrituristica*

1. La Regione incentiva e coordina, anche tramite delle associazioni di categoria, le iniziative di offerta agrituristica regionale, finanziando idonee forme di pubblicità che mettono in evidenza le suddette attività ed il legame di esse con l'ambiente naturale, con la cultura e le tradizioni locali, nel pieno rispetto della regola comunitaria del «*de minimis*» e del plafond da quanto stabilito.

#### Art. 15.

##### *Incentivi agli imprenditori agricoli ed alle iniziative collegate all'agriturismo*

1. Agli imprenditori agricoli, singoli o associati, ed ai loro familiari, che risultano iscritti nell'elenco regionale degli operatori agrituristici. La Regione - tramite le provincie - concede contributi per le seguenti iniziative:

a) ristrutturazione, ampliamento e sistemazione di locali, cucine e stanze da destinare alle attività agrituristiche in fabbricati censiti come rurali, compreso l'adeguamento funzionale e la realizzazione di strutture per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

b) adattamento di spazi aperti da destinare alla sosta dei campeggiatori;

c) realizzazione, nei fabbricati aziendali o sociali, di centri di commercializzazione per la vendita al dettaglio o per il consumo di prodotti agricoli tipici della zona e/o biologici e/o artigianali non alimentari;

d) realizzazione di strutture sportive ed equestri, per attività ricreative, parco giochi, piccole piscine e di centri di servizio per la rivitalizzazione delle aree rurali, connesse e dimensionate all'attività agrituristica;

e) installazione, ripristino, manutenzione straordinaria e miglioramento di impianti igienico-sanitari, idrici, termici, elettrici e telefonici, al servizio dei locali e degli spazi di cui alle lettere a), b), c) e d);

f) arredamento dei locali utilizzati a scopo agrituristico;

g) acquisto di cavalli al solo scopo di praticare l'agriturismo equestre, nel limite massimo di cinque capi per le aziende singole e di dieci capi per le aziende associate;

h) offerta di servizi utili all'esercizio dell'attività agrituristica.

2. I contributi in conto capitale per le iniziative di cui al comma 1 si applicano a tutte le imprese che esercitano attività agrituristica, secondo i criteri di legittimità degli aiuti di stato per le PMI ed in particolare la regola de *de minimis* di cui alla comunicazione della commissione europea del 6 marzo 1996.

3. I locali, gli impianti e le attrezzature oggetto dei citati benefici sono soggetti ad un vincolo di destinazione decennale a decorrere dalla data del collaudo

#### Art. 16.

##### *Richiesta e liquidazione degli incentivi finanziari*

1. Le domande di richiesta di concessione di contributo in conto capitale, riferite ad opere o ad acquisti da effettuare, vanno indirizzate all'amministrazione provinciale competente per territorio, corredate dalla seguente documentazione:

a) progetto completo (relazione, disegni e computo metrico);

b) certificati catastali di partita dell'intera azienda ed estratti mappa degli immobili interessati ai miglioramenti;

c) preventivo di spesa per gli arredi e le attrezzature.

2. Ad opere ultimate, i beneficiari devono inviare i seguenti documenti:

a) stato finale delle opere realizzate;

b) copia delle autorizzazioni amministrative relative dell'attività per la quale si richiedono le provvidenze;

c) dichiarazione del beneficiario di non aver usufruito, per stesse iniziative, di contributi comunitari, statali e regionali;

d) dichiarazione con la quale il beneficiario si obbliga a non distogliere dall'utilizzazione agrituristica, per almeno dieci anni dalla data del collaudo, i locali, gli impianti e le attrezzature realizzate con il concorso finanziario regionale previsto dalla presente legge;

e) documentazione giustificativa delle spese;

f) concessione edilizia comunale.

3. I contributi sono concessi dalla giunta provinciale sulla base di apposita deliberazione predisposta dalla giunta stessa che fisserà le modalità di erogazione delle provvidenze e degli obblighi degli operatori agrituristici.

4. Nel corso dei lavori sono consentite anticipazioni fino al 70% del contributo accordato, su presentazione, all'amministrazione provinciale, di una perizia giurata dal direttore dei lavori.

#### Art. 17.

##### *Revoca dei benefici finanziari*

1. La giunta provinciale, sentita la commissione di cui all'art. 8 dispone la revoca dei benefici ed il recupero delle somme eventualmente erogate, nonché delle spese e degli interessi, se:

a) l'iniziativa non è realizzata conformemente al progetto approvato ed entro i termini indicati nella deliberazione di concessione;

b) sono accertate sostanziali irregolarità nella documentazione delle spese;

c) viene mutata la destinazione dell'immobile prima della scadenza del termine decennale indicato nella lettera d), comma 2, art. 16;

d) vengono rilevate violazioni delle norme edilizie e degli strumenti urbanistici vigenti;

e) non si ottemperò alle disposizioni previste dagli articoli 2, 5, 6 e 11;

f) mancata presentazione della concessione edilizia comunale.

#### Art. 18.

##### *Sanzioni*

1. Chiunque eserciti l'attività agrituristica sprovvisto della relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 3.000.000 a L. 20.000.000, e alla immediata chiusura dell'azienda agrituristica.

2. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro:

a) da L. 500.000 a L. 2.500.000 - nel caso di violazione delle norme contenute nell'art. 2;

b) da L. 500.000 a L. 1.500.000 - nel caso di violazione delle norme contenute nell'art. 3, comma 1;

c) da L. 300.000 a L. 600.000 - nel caso di violazione delle norme contenute nell'art. 11;

3. In caso di più violazioni nel corso dell'anno degli obblighi di cui al comma 2 viene disposta la sospensione dell'autorizzazione con effetto immediato fino alla definizione del procedimento amministrativo.

4. Per l'applicazione delle suddette sanzioni si applicano le procedure previste dalla legge del 2 novembre 1981, n. 689.

#### Art. 19.

##### *Normativa antincendio*

1. Le aziende agrituristiche sono tenute al rispetto del decreto del Ministero dell'interno del 9 aprile 1994 solo per le prescrizioni di cui al titolo terzo, in quanto attività ricettiva con capacità non superiore a 25 posti letto.

#### Art. 20.

##### *Vigilanza*

1. La Regione Molise, tramite il personale assegnato all'assessorato all'agricoltura, effettua il controllo sull'osservanza della presente legge.

2. Ai fini dell'esercizio di tale funzione esso è munito di apposito tesserino di riconoscimento per l'accesso negli edifici e spazi adibiti alle attività agrituristiche.

3. I funzionari regionali addetti alla vigilanza agiscono in funzione di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 57 del codice di procedura penale nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalla legge.

#### Art. 21.

##### *Disposizione abrogativa*

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

#### Art. 22.

##### *Criteri d'attuazione*

1. Al fine di dare esecuzione alla presente legge regionale, la giunta Regionale emana, entro tre mesi dall'entrata in vigore della stessa, apposito regolamento.

#### Art. 23.

##### *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvederà mediante l'istituzione di appositi capitoli di spesa con legge di approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 2001 o con successiva legge di variazione.

2. Relativamente agli esercizi finanziari 2002 e successivi si provvederà con le rispettive leggi di approvazione del bilancio.

#### Art. 24.

##### *Comunicazione alla Commissione Unione europea*

1. Le disposizioni della presente legge che costituiscono regime di aiuto alle imprese sono efficaci a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise del parere favorevole della Commissione Unione europea e messo in esito a procedura di notifica.

#### Art. 25.

##### *Rinvio a disposizioni statali*

1. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni di cui alla legge 5 dicembre 1965, n. 730 e successive modificazioni e integrazioni.

#### Art. 26.

##### *Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 16 giugno 2001

DI STASI

01R0464

## LEGGE REGIONALE 16 giugno 2001, n. 14.

**Compiti associativi di rappresentanza e tutela delle categorie protette.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 14 del 30 giugno 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*F i n a l i t à*

1. In applicazione della normativa nazionale vigente in base alla quale è stabilito che:

- a) l'Unione nazionale mutilati per il servizio (UNMS);
- b) l'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL);
- c) l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (ANMIC);
- d) l'Ente nazionale sordomuti (ENS);
- e) l'Unione italiana ciechi (UIC);
- f) l'Associazione nazionale privi della vista e ipovedenti (ANPVI);

sussistono come persone giuridiche di diritto privato e precisamente come enti morali e viene ad esse attribuito l'esercizio della rappresentanza e tutela degli interessi morali ed economici delle rispettive categorie di mutilati ed invalidi, la Regione Molise con la presente legge valorizza il ruolo delle stesse associazioni presso le amministrazioni regionali e locali nonché presso gli organismi operanti in termini istituzionali che hanno per scopo l'educazione, il lavoro, la formazione professionale, i trasporti, l'assistenza sociale e sanitaria, il turismo, lo sport e quanto possa essere ritenuto di valenza primaria per l'integrazione sociale e per l'elevazione sociale e l'elevazione morale dei soggetti disabili totali o parziali, ivi comprese le implicazioni connesse alla vita familiare e di relazione.

2. L'esercizio di tutela e rappresentanza è riconosciuto, altresì, agli organismi associativi che abbiano gli stessi scopi e finalità e siano in possesso del riconoscimento effettuato con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 2.

*N o m i n e*

1. Tutti gli enti strumentali della Regione nei quali sono operanti organismi consultivi, con l'entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a richiedere, per le tematiche e le problematiche di competenza, alle rappresentanze regionali delle associazioni di cui all'art. 1 la nomina di un membro rappresentante.

Art. 3.

*C o n v e n z i o n i*

1. Gli enti strumentali della Regione possono stipulare apposite convenzioni con le associazioni di cui all'art. 1 per delegare ad esse lo svolgimento di compiti e funzioni che la legge non attribuisce in via esclusiva alla pubblica amministrazione.

Art. 4.

*Dichiarazioni d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 16 giugno 2001

DI STASI

**01R0465**

## LEGGE REGIONALE 16 giugno 2001, n. 15.

**Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1998 dell'ente regionale di sviluppo agricolo per il Molise «Giacomo Sedati».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 14 del 30 giugno 2001)

*(Omissis)***01R0466****REGIONE BASILICATA**

## LEGGE REGIONALE 22 maggio 2001, n. 23.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 dicembre 2000, n. 60, norme per la stabilizzazione lavorativa dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 35 del 24 maggio 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comma 6, dell'art. 3 della legge regionale 7 dicembre 2000, n. 60, è così sostituito:

«La giunta regionale può, con propria deliberazione individuare, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 81/2000, le attività socialmente utili aggiuntive e funzionali allo sbocco occupazionale territoriale dei soggetti destinatari del piano di stabilizzazione, riconoscendole prioritariamente nelle iniziative che comportano trasferi-

menti di risorse finanziarie pubbliche per opere infrastrutturali che siano finanziate da fondi strutturali europei ovvero siano oggetto di programmazione negoziata».

#### Art. 2.

Il comma 3, dell'art. 5 della legge regionale 7 dicembre 2000, n. 60, è così sostituito:

«La commissione permanente per l'impiego, di cui all'art. 5, della legge regionale n. 29/1998, approva le liste dei soggetti, comunque utilizzati in lavori socialmente utili ai sensi della legislazione nazionale e della legge regionale entro la data del 30 aprile 2001, predisposte dall'ufficio lavoro ed emergenze occupazionali della Regione Basilicata secondo le tipologie indicate nei commi precedenti.

Dette liste costituiscono la platea regionale L.S.U.».

#### Art. 3.

L'art. 6, della legge regionale 7 dicembre 2000, n. 60, è così sostituito:

«Prosecuzione delle attività socialmente utili:

1) Agli enti utilizzatori che consentano la prosecuzione delle attività socialmente utili dei soggetti, di cui al comma 1, dell'art. 5 della presente legge, la Regione Basilicata concede un contributo pari al 50% dell'onere posto col decreto legislativo n. 81/2000, a loro carico relativo al pagamento da corrispondere agli stessi nel periodo 1° novembre 2000 - 30 giugno 2001;

2) Analogo contributo può essere concesso per i lavoratori avviati sulla base di progetti finanziati dagli enti di cui all'art. 11, comma 4 del decreto legislativo n. 468/1997, che nell'ultimo semestre 1999, siano stati assunti a carico del fondo per l'occupazione;

3) Agli enti utilizzatori che consentano la prosecuzione delle attività socialmente utili dei soggetti di cui alle lettere a) e c) del comma 2, dell'art. 5, la Regione Basilicata concede un contributo pari al 75% dell'importo complessivo che essi devono sostenere per il pagamento dell'assegno da corrispondere ai soggetti in questione per il periodo 1° novembre 2000 - 30 giugno 2001. Analogo contributo può essere concesso per i lavoratori di cui alla lettera b) del comma 2, dell'art. 5 della presente legge, relativo al periodo in cui cessa il trattamento di indennità di mobilità di integrazione salariale;

4) Fino al 30 giugno 2001, agli enti di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 81/2000, che attuano piani di reimpiego diretto od indiretto, ovvero tramite imprese esterne, dei lavoratori di cui ai commi precedenti, la Regione Basilicata riconosce un sostegno finanziario commisurato al 70% del sussidio corrisposto per un anno ai soggetti di cui all'art. 5 della presente legge, per ogni unità stabilizzata con assunzione a tempo pieno ed indeterminato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a tempo pieno con durata superiore ai trentasei mesi, ai sensi delle delibere approvate dagli enti utilizzatori, in base al comma 1, dell'art. 5 del decreto legislativo n. 81/2000. Per quanti attuano piani di reimpiego successivamente alla data del 30 giugno 2001, il sostegno finanziario è commisurato all'arco di tempo mancante alla data del 31 dicembre 2001. Per la esternalizzazione di servizi affidata a società cooperative costituite all'80% da lavoratori socialmente utili il contributo del 100% del sussidio corrisposto per un anno ai soggetti di cui all'art. 5 della presente legge è incrementato del 50% per ogni unità stabilizzata;

Analogo beneficio sarà concesso alle società miste costituite tra l'ente pubblico e i lavoratori socialmente utili.

Il sostegno finanziario è riconosciuto anche agli enti che hanno attuato piani di reimpiego dal 1° aprile 2000. Per le assunzioni a tempo parziale inferiore a trenta ore settimanali l'incentivo di cui sopra è corrisposto in misura proporzionalmente ridotto al numero delle ore effettuate;

5) Dal 1° luglio 2001 e fino al 31 dicembre 2001, la prosecuzione delle attività socialmente utili può avvenire, utilizzando gli incentivi previsti ai commi precedenti, a condizione che gli enti utilizzatori abbiano stabilizzato almeno il 20% del totale dei lavoratori socialmente utili impegnati direttamente, entro il 30 giugno 2001».

#### Art. 4.

L'art. 7 della legge regionale 7 dicembre 2000, n. 60, è così sostituito:

«Incentivi:

1) La Regione Basilicata assume l'onere del pagamento degli interessi ed oneri sui mutui contratti dagli enti locali, finalizzati alla stabilizzazione dei soggetti di cui all'art. 5, alle condizioni e modalità fissate periodicamente dal Ministero del tesoro per le operazioni a tasso variabile effettuate dagli enti locali;

2) Oltre all'incentivo previsto ai sensi del comma 11, art. 7 del decreto legislativo n. 81/2000, e fino al 31 dicembre 2001, è concesso un contributo fino a trenta milioni di lire per la costituzione di imprese e di cooperative con oneri a carico della regione Basilicata. Il contributo è concesso a condizione che le imprese e le cooperative avviino attività occupando lavoratori già impegnati in progetti di lavori socialmente utili in misura non inferiore al 50% della forza lavoro complessiva;

3) Nel caso in cui i soggetti di cui all'art. 5 siano assunti con contratto a tempo pieno e determinato di durata superiore a otto mesi, in aggiunta alla applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, della legge 27 luglio 1991, n. 223, è concesso dalla Regione Basilicata un contributo di lire seicentomila per ogni mese di lavoro prestato al datore di lavoro pubblico o privato.

Il contributo di cui sopra è riconosciuto anche per le assunzioni con contatti di collaborazione coordinata e continuativa a tempo pieno di durata superiore a otto mesi ed inferiore a trentasei mesi. Il contributo è previsto per un periodo massimo di dodici mesi. Per le assunzioni di cui sopra, a tempo parziale inferiore a trenta ore settimanali, il contributo è corrisposto in misura proporzionalmente ridotta al numero delle ore effettuate.

4) Ai soggetti di cui all'art. 5, che rinunciano a proseguire nelle attività socialmente utili per intraprendere lavoro autonomo e intendono utilizzare gli incentivi per il lavoro autonomo ai sensi della legge n. 608/1996, art. 9-septies, la Regione Basilicata concede un contributo a fondo perduto, pari al 70% e fino ad un massimo di trenta milioni di lire, sulle spese sostenute per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione dei locali sede dell'impresa e per il pagamento degli interessi sul mutuo agevolato contratto con la I.G. Lucana.

5) Agli enti utilizzatori che non applicheranno le disposizioni di cui alla presente legge e dell'art. 12, comma 4 del decreto legislativo n. 468/1997, non sono concesse le agevolazioni previste dalla presente legge e sono revocate quelle già erogate.

6) Per accedere ai benefici riguardanti la stabilizzazione, i soggetti interessati devono produrre apposita istanza alla Regione Basilicata - Dipartimento formazione lavoro cultura e sport - Ufficio lavoro ed emergenze occupazionali, corredata della documentazione necessaria ad attestare l'ottemperanza degli adempimenti previsti dalla presente legge».

#### Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Basilicata.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 22 maggio 2001

BUBBICO

01R0426

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE BASILICATA  
(Prot. 18/2.02.02 - Potenza 18 maggio 2001)

Legge regionale concernente «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 dicembre 2000, n. 60 - Norme per la stabilizzazione lavorativa dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili».

Si restituisce la legge regionale indicata in oggetto, munita del visto dello scrivente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

Con l'occasione si osserva, in relazione alle seguenti disposizioni:

1) all'art. 2 la Regione dovrebbe tener conto di quanto già richiamato all'art. 5 della legge regionale n. 29/1998, in relazione alle liste dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili, formato secondo l'ordine di priorità determinato ai commi 1 e 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 60/2000;

2) l'art. 3 stante quanto disposto all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000, nonché quanto precisato nella convenzione stipulata tra il Ministero del lavoro e la Regione Basilicata il 17 gennaio u.s., dovrebbe essere applicato nel senso che delle risorse del fondo per l'occupazione potranno beneficiare anche gli altri soggetti individuati all'art. 5 della legge regionale n. 60/2000, a condizione che siano stati già realizzati gli obiettivi di stabilizzazione, contenuti nella convenzione medesima in favore dei soggetti di cui al citato art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000. Peraltro la prosecuzione nelle attività socialmente utili è consentita soltanto a quelli che abbiano maturato i prescritti dodici mesi di permanenza in attività e risultino altresì impegnati nelle medesime alla data del 31 dicembre 1999.

Pertanto:

3) all'art. 3, comma 1, si deve tener conto che «gli enti utilizzatori» siano quelli «di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 81/2000» che consentano la prosecuzione delle attività socialmente utili dei soggetti di cui al comma 1, dell'art. 5 della legge regionale n. 60/2000, ove presenti alla data del 31 dicembre 1999;

4) l'art. 3, comma 2, sembra individuare soggetti già ricompresi nella lettera c) del citato comma 1, dell'art. 5, della legge n. 60/2000; in relazione ai contributi previsti ai commi 3 e 4, dell'art. 3, è necessario precisare che, laddove le risorse all'uopo individuate siano quelle del fondo per l'occupazione trasferite dal Ministero del lavoro alla Regione secondo quanto previsto dalla predetta convenzione, si dovrà riconoscere una priorità in favore dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo n. 81/2000. Realizzata la stabilizzazione occupazionale di tali ultimi soggetti, ed ove vi sia un residuo delle risorse trasferite, gli stessi benefici potranno essere riconosciuti anche alle altre categorie, di soggetti individuate al citato art. 5 della legge n. 60/2000;

5) all'art. 3, comma 5, in considerazione di quanto da ultimo stabilito all'art. 78, comma 2, lettera a) della legge n. 388/2000, dal 1° luglio 2001 al 31 dicembre 2001, la prosecuzione delle attività socialmente utili, può avvenire dopo che la Regione abbia definito programmi di stabilizzazione, in una quota non inferiore al 30% per il primo anno, per tutti i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000, appartenenti al bacino regionale e sempreché gli enti utilizzatori abbiano stabilizzato almeno il 20% del totale dei lavoratori socialmente utili impegnati direttamente entro il 30 giugno 2001;

6) all'art. 4, la legge in esame deve tener conto che tutti gli incentivi qualora finanziati con le risorse del fondo per l'occupazione trasferite alla Regione Basilicata non potranno essere genericamente concessi a tutti i soggetti ricompresi nel bacino regionale complessivamente individuati dall'art. 5 della legge n. 60/2000, ma dovranno essere espressamente riconosciuti in via prioritaria, ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000 o, in alternativa ai soggetti di cui al comma 1 del citato art. 5;

7) al comma 5, dell'art. 4, il richiamo all'art. 12, comma 4 del decreto legislativo n. 468/1997, deve essere letto «... e successive modifiche ed integrazioni ...».

*Il commissario di governo:* Fusco

01R0426

LEGGE REGIONALE 22 maggio 2001, n. 24.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 novembre 1999, n. 31.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 35 del 24 maggio 2001)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo il primo comma dell'art. 44 della legge regionale 19 novembre 1999, n. 31, aggiungere i seguenti commi:

Il disabile, affetto da invalidità permanente, riconosciuta in misura non inferiore all'80% dalla commissione per l'accertamento degli stati di invalidità civile e il privo della vista di cui al primo comma dell'art. 6, titolo primo, della legge 2 aprile 1968, n. 482, assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica, ha facoltà, decorsi cinque anni dalla data del decreto di assegnazione, di chiederne l'acquisto, alle condizioni di cui al decimo, undicesimo e dodicesimo comma dell'articolo unico della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e del quarto comma dell'art. 4, della legge 30 aprile 1999, n. 136.

L'ATER, su richiesta del disabile assegnatario dell'alloggio da almeno cinque anni, deve attivare il procedimento di vendita anche se l'abitazione non è inclusa nel piano di vendita.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Basilicata.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 22 maggio 2001

BUBBICO

01R0427

LEGGE REGIONALE 22 maggio 2001, n. 25.

**Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 dell'azienda regionale per il diritto allo studio universitario della Basilicata (ARDSU).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 35 del 24 maggio 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

È approvato il finanziamento di L. 1.850.000.000 a carico del bilancio regionale (cap. 2357) in favore dell'azienda regionale per il diritto allo studio universitario della Basilicata (A.R.D.S.U.) per le spese di gestione relative all'esercizio finanziario 2001.

Art. 2.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, ultimo comma, dello statuto regionale e dell'art. 38 della legge regionale 11 aprile 78, n. 18, è approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario della Basilicata allegato alla presente legge.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Basilicata.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 22 maggio 2001

BUBBICO

01R0428

LEGGE REGIONALE 13 giugno 2001, n. 26.

**Disciplina dei trattamenti economici accessori spettanti ai consiglieri regionali.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 40 del 16 giugno 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Individuazione dei trattamenti*

1. Salva la disciplina vigente in materia di indennità di carica e di funzione, di indennità di missione, di indennità di fine mandato e di assegno vitalizio ai consiglieri regionali spettano i seguenti trattamenti accessori mensili:

a) diaria a titolo di rimborso-spese;

b) rimborso-spese onnicomprensivo per missioni nel territorio regionale per le quali il consigliere è autorizzato di diritto in funzione dell'espletamento del mandato;

c) rimborso-spese per altre attività istituzionali quali: le riunioni del consiglio, della giunta, dell'ufficio di Presidenza del Consiglio, delle commissioni consiliari permanenti speciali e di inchiesta, della conferenza dei capi-gruppo, della giunta per il regolamento, della giunta per le elezioni e di ogni altro organismo formalmente costituito ed interno alla giunta ed al consiglio regionale.

2. Il rimborso spese di cui al punto c) del comma precedente spetta ai consiglieri non residenti nel capoluogo di Regione, secondo la percorrenza della propria residenza e/o domicilio, a condizione che non usufruiscano di autovetture di servizio.

Art. 2.

*Quantificazione dei rimborsi*

1. La determinazione dell'entità del trattamento accessori di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'art. 1, unitamente all'annuale aggiornamento della stessa, è rimessa all'ufficio di Presidenza del Consiglio.

2. L'entità del rimborso di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 1 sarà rapportata, in percentuale, all'indennità lorda di carica e di funzione spettante a ciascun consigliere in base all'art. 1 della legge regionale n. 16 del 22 giugno 1973 e sue successive modificazioni e non potrà, comunque, superare il valore medio dell'analogo trattamento accessorio corrisposto ai consiglieri delle altre Regioni a statuto ordinario, cui è assegnato un numero di consiglieri pari a quello della Regione Basilicata e determinato sulla base della normativa vigente nelle medesime Regioni.

3. L'entità del rimborso di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 1, corrisposta in relazione ad un numero fisso di 18 sedute mensili, non potrà essere comunque superiore ad un terzo del costo della benzina super necessaria al consigliere per raggiungere il capoluogo di Regione moltiplicato per due.

4. In occasione della prima riunione destinata alla quantificazione dei rimborsi di cui al comma precedente, l'ufficio di Presidenza del Consiglio dovrà, altresì, individuare la data a partire dalla quale i citati trattamenti sono dovuti.

## Art. 3.

1. Sulla indennità di carica è applicata una decurtazione di L. 100.000 per ogni giornata di assenza ingiustificata alle sedute degli organismi di cui all'art. 1, primo comma, lettera c) e sino ad un massimo di L. 1.000.000 nel corso del mese.

2. La decurtazione viene automaticamente effettuata anche in caso di assenza non dichiarata durante la votazione per appello nominale.

## Art. 4.

*Disposizione finanziaria*

1. L'onere derivante dalla presente legge farà carico al capitolo 10 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2001 ed allo stesso o corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.

## Art. 5.

*Abrogazioni*

1. È abrogata la legge regionale 9 settembre 1996, n. 50 ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore trascorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Potenza, 13 giugno 2001

BUBBICO

01R0483

## LEGGE REGIONALE 16 luglio 2001, n. 27.

**Legge regionale 30 agosto 1976 n. 25 - norme per l'affidamento e l'esecuzione di opere di edilizia scolastica - Abrogazione.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 48 del 18 luglio 2001)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

È abrogata la legge regionale n. 25 del 30 agosto 1976.

## Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Potenza, 16 luglio 2001

BUBBICO

01R0484

## LEGGE REGIONALE 20 luglio 2001, n. 28.

**Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 49 del 24 luglio 2001)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

TITOLO I  
PRINCIPI

## Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione favorisce il diritto al lavoro delle persone disabili con il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle associazioni, delle famiglie, delle parti sociali, delle istituzioni, ivi comprese quelle del sistema scolastico e formativo, delle cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991 n. 381.

2. A tal fine la Regione:

a) disciplina le competenze regionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

b) promuove e sostiene l'inserimento lavorativo in forma dipendente, autonoma ed autoimprenditoriale, delle persone disabili;

c) promuove la cultura dell'integrazione, tramite un sistema coordinato di azioni, volte a favorire l'inserimento lavorativo e la stabilizzazione nel posto di lavoro delle persone disabili.

3. Nell'ambito degli indirizzi di cui all'art. 2 della legge regionale 8 settembre 1998, n. 29, la Regione promuove il diritto e l'accesso al lavoro delle persone disabili avvalendosi dei servizi provinciali e locali coinvolti nel percorso per l'inserimento al lavoro e per l'occupazione. La Regione promuove i programmi con le parti sociali e le associazioni dei disabili.

## Art. 2.

*Destinatari ed ambito di applicazione*

I titoli I, II e III della presente legge si applicano alle persone, d'ora in poi definite «persone disabili», di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge n. 68/1999, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'art. 18 della medesima legge.

## Art. 3.

*Strumenti*

1. Le finalità di cui all'art. 1, sono realizzate attraverso:

a) iniziative di formazione, di tirocinio, di orientamento al lavoro, nonché di riqualificazione anche attraverso percorsi di recupero scolastico, delle persone di cui all'art. 2, in raccordo con le valutazioni della commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) un sistema integrato di servizi socio-riabilitativi, formativi ed educativi per il lavoro, anche di accompagnamento tutoriale nel posto di lavoro;

c) un sistema di incentivi e di convenzioni volto al proficuo inserimento lavorativo;

d) servizi per i datori di lavoro di supporto ed accompagnamento alla realizzazione degli adempimenti richiesti dalla legge n. 68/1999.

2. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è improntata ai seguenti principi:

a) coinvolgimento e partecipazione delle famiglie dei destinatari degli interventi;

b) integrazione e collaborazione fra i servizi competenti, anche educativi, favorendo l'inserimento professionale e l'occupazione delle persone disabili;

c) finalizzazione delle attività di orientamento al supporto ed allo sviluppo delle attitudini e delle capacità professionali delle persone disabili;

d) personalizzazione delle attività di formazione e verifica dell'efficacia, in ragione delle peculiarità concernenti l'inserimento al lavoro delle persone disabili;

e) cooperazione fra soggetti pubblici e privati nella realizzazione degli interventi, valorizzando, in particolare la funzione delle cooperative sociali.

## TITOLO II

### INSERIMENTO AL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI

#### Art. 4.

##### *Programmazione degli interventi*

1. La Regione, nel rispetto delle linee programmatiche di cui all'art. 2 della legge regionale n. 29/1998, prevede interventi di politica attiva al lavoro delle persone disabili, nel rispetto del titolo I della presente legge in base ai programmi predisposti dalle commissioni provinciali tripartite per le politiche del lavoro.

#### Art. 5.

##### *Costituzione e funzionamento del comitato tecnico*

1. La commissione provinciale di cui al comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 29/1998, istituisce, con apposito regolamento, un comitato tecnico ai sensi della lettera b), comma 2, dell'art. 6 della legge n. 68/1999. Tale comitato è composto da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale, da componenti della predetta commissione, nonché da esperti designati dalle organizzazioni dei disabili comparativamente più rappresentative a livello provinciale, secondo criteri e modalità di scelta definiti dalle province.

2. Il comitato tecnico esercita i compiti previsti dalla legge n. 68/1999 nel rispetto degli indirizzi all'uopo adottati dalla Regione, ai sensi della legge regionale n. 29/1998, nonché sulla base delle modalità di raccordo tecnico definite con le province.

#### Art. 6.

##### *Organizzazione dei servizi*

1. L'ufficio lavoro del dipartimento formazione cultura lavoro della Regione gestisce il fondo per l'occupazione dei disabili previsto dall'art. 14 della legge n. 68/1999 e realizza il coordinamento, il controllo e l'indirizzo degli uffici competenti delle province. Provvede, inoltre, al monitoraggio e alla valutazione degli interventi e dei risultati ottenuti ai sensi della presente legge anche attraverso l'istituzione, con apposita delibera della commissione permanente per l'impiego della Basilicata, dell'osservatorio regionale per la disabilità.

2. La Regione individua nei servizi del lavoro delle province gli uffici competenti di cui all'art. 6 della legge n. 68/1999, i quali operano nel rispetto dei criteri delle modalità di gestione previsti dalla legge regionale n. 29/1998, avvalendosi sul territorio dei centri per l'impiego.

a) I servizi competenti formulano e pubblicano annualmente le graduatorie previste dal comma 2 dell'art. 8 della legge n. 68/1999, in analogia a quelle di cui all'art. 16 della legge n. 56/1987. Le stesse, valide per gli avviamenti sia presso gli enti pubblici che i datori di lavoro privati, vengono predisposte nel rispetto dei criteri già individuati nel decreto del Presidente della Repubblica n. 246/1997. Even-

tuali integrazioni agli stessi legate a particolari esigenze del territorio sono deliberate dalla commissione permanente per l'impiego della Basilicata.

I Servizi, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 9 della citata legge n. 68/1999, curano la gestione e l'avviamento degli aventi diritto previo accertamento della compatibilità delle condizioni di disabilità con le competenze professionali richieste.

Rilasciano ai datori di lavoro, che ne fanno richiesta, la certificazione liberatoria di cui all'art. 17 della legge n. 68/1999.

3. I Centri per l'impiego curano:

iscrizioni, reiscrizioni, aggiornamenti e quant'altro attiene alle procedure di inserimento nelle liste speciali dei soggetti protetti;

certificazioni;

statistiche.

4. Avverso i provvedimenti dei centri per l'impiego è ammesso ricorso alla commissione provinciale tripartita per le politiche del lavoro, entro quindici giorni dalla data di ricezione degli atti.

5. I compiti previsti al comma 3 sono trasferiti successivamente alla definitiva individuazione ed istituzione dei centri per l'impiego.

#### Art. 7.

##### *Autorizzazione alla compensazione territoriale, alle sospensioni ed agli esoneri*

1. La giunta regionale, sentiti la commissione regionale tripartita ed il comitato di coordinamento istituzionale per le politiche del lavoro di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 29/1998, formula gli indirizzi cui le province devono attenersi nell'adozione dei criteri per il rilascio dell'autorizzazione alla compensazione tra diverse unità produttive nell'ambito regionale.

2. Le richieste motivate di autorizzazione alla compensazione sono presentate alla giunta regionale, sentiti la commissione regionale tripartita ed il comitato di provincia in cui il datore di lavoro richiedente ha la sede legale.

3. Per le richieste di compensazione tra unità produttive collocate in ambiti provinciali diversi, l'autorizzazione è concessa dalla Regione previa acquisizione di parere da parte delle competenti province.

4. Il procedimento di autorizzazione, che sospende i relativi avviamenti obbligatori verso l'unità produttiva interessata, deve concludersi ed essere comunicato ai richiedente entro sessanta giorni dall'istanza; decorso tale termine, in assenza di diversa e motivata comunicazione, la richiesta deve intendersi accolta.

5. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui vengono meno i requisiti richiesti e verificati per la sua concessione.

6. Le richieste di autorizzazione a compensazione relative ad unità operative con sede al di fuori del territorio regionale, salvo diverse disposizioni previste dal regolamento di esecuzione di cui all'art. 20 della legge n. 68/1999, sono presentate al Ministero del lavoro che decide previa acquisizione di elementi conoscitivi e valutativi dalle Regioni interessate.

7. Le richieste di esonero parziale e di sospensione degli obblighi occupazionali sono presentate agli appositi uffici esistenti presso le province che rilasceranno le relative autorizzazioni, previo parere degli organi competenti, secondo quanto previsto nei regolamenti attuativi.

8. Le istanze di riesame devono essere proposte all'organo che ha emesso l'atto autorizzativo.

9. Avverso i provvedimenti dei servizi è ammesso ricorso alla commissione provinciale tripartita per le politiche del lavoro entro quindici giorni dalla ricezione dell'atto.

#### Art. 8.

##### *Strumenti del collocamento mirato*

1. Il collocamento mirato è diretto all'obiettivo dell'inserimento al lavoro dei disabili e si realizza attraverso i seguenti strumenti:

a) analisi delle capacità professionali dei soggetti;

b) analisi dei caratteri dell'organizzazione del lavoro nel contesto di riferimento;

c) analisi di posti di lavoro;

d) formazione ai sensi della legge regionale n. 7/1990;

e) tirocini ai sensi della legge regionale n. 7/1990;

- f) azioni di tutoraggio e di supporto all'inserimento professionale;
- g) incentivi regionali;
- h) agevolazioni per le assunzioni di cui alle lettere a) e b) comma 1 dell'art. 13 della legge n. 68/1999;
- i) adeguamenti di posti di lavoro di cui alla lettera c) comma 1 dell'art. 13 della legge n. 68/1999;
- j) accordi di programma territoriale che coinvolgono tutti i soggetti interessati al collocamento mirato;
- k) utilizzo di modalità di telelavoro.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sulla base del piano pluriennale di cui al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 29/1998, si può prevedere l'erogazione di borse lavoro e P.I.P., definendo i criteri per la relativa concessione. Detti P.I.P. e borse lavoro possono, altresì, essere previsti a titolo sperimentale, dal piano annuale di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 29/1998.

3. La programmazione regionale e provinciale di cui all'art. 4 è finalizzata alla personalizzazione degli interventi ed è orientata ai seguenti principi:

- a) integrazione fra i servizi per l'impiego;
- b) utilizzo coordinato degli strumenti del collocamento mirato;
- c) integrazione fra attività formative, azioni di supporto e strumenti di politica attiva.

4. I piani pluriennali ed annuali di cui all'art. 3 della legge regionale n. 29/1998 possono prevedere, al fine di migliorare l'integrazione con le realtà territoriali delle province, modalità attuative semplificate per la realizzazione degli interventi del collocamento mirato.

5. Gli strumenti di politica attiva di cui al comma 1 e le azioni formative per l'inserimento professionale delle persone disabili sono programmate al fine di favorire l'accesso al lavoro delle persone disabili in forma subordinata, autonoma ed autoimprenditoriale e secondo le diverse modalità di attuazione degli obblighi definite dalla legge n. 68/1999.

6. La Regione individua le modalità di autorizzazione allo svolgimento di attività di riqualificazione professionale, ai fini dell'inserimento mirato, ai sensi del comma 6 dell'art. 4 della legge n. 68/1999, da parte dei soggetti privati ivi individuati purché accreditati ai sensi della normativa vigente.

7. La Regione prevede iniziative di formazione ed aggiornamento del personale operante negli uffici competenti delle province, ovvero presso eventuali soggetti privati convenzionati con essa, sulla base degli indirizzi dei piani pluriennali e annuali di cui all'art. 3 della legge regionale n. 29/1998.

8. Al fine di realizzare gli adempimenti di cui al comma 1, gli uffici competenti aggiornano costantemente, anche mediante contatti con i datori di lavoro, la conoscenza dei tratti caratterizzanti l'organizzazione del lavoro, nonché le più rilevanti e diffuse posizioni all'interno dei processi produttivi del contesto locale di riferimento.

#### Art. 9.

##### *Convenzioni*

1. La Regione promuove le convenzioni di cui alla legge n. 68/1999 mediante il supporto alla loro progettazione e realizzazione le cui modalità sono previste nel piano annuale di cui all'art. 3 comma 3 della legge regionale n. 29/1998.

2. La Regione individua nei servizi provinciali del lavoro gli uffici competenti a stipulare le convenzioni con le imprese o gruppi di imprese, le cooperative sociali, ecc. Le convenzioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge n. 68/1999 devono precisare: la durata, la qualifica, i requisiti professionali ed attitudinali del lavoratore, i corsi di qualificazione ritenuti necessari all'inserimento lavorativo del disabile. Le proposte di convenzione presentate dai soggetti di cui sopra vengono sottoposte al servizio competente entro il 30 giugno di ciascun anno e prima della stipula e sottoscrizione vengono valutate dalla commissione provinciale tripartita per le politiche del lavoro.

3. Al fine della trasformazione delle convenzioni di cui al comma 1 in rapporti di lavoro a tempo indeterminato sono concessi incentivi alle imprese che assumono persone disabili. L'entità degli incentivi, oltre alla fiscalizzazione totale e parziale prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 13 della legge n. 68/1999, viene determinata all'interno dei piani annuali di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 29/1998 secondo le disponibilità finanziarie previste.

#### Art. 10.

##### *Rimborso spese di adeguamento del posto di lavoro*

1. La Regione, all'interno dei piani annuali per le politiche del lavoro di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 29/1998, prevede, tramite appositi criteri attuativi, la destinazione di una quota del fondo Regionale per l'occupazione dei disabili al finanziamento delle opere di trasformazione ed adeguamento del posto di lavoro previste dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 13 della legge n. 68/1999.

#### Art. 11.

##### *Costituzione del fondo regionale per l'occupazione dei disabili*

1. Ai sensi dell'art. 14 della legge n. 68/1999 è istituito il fondo regionale della Basilicata per l'occupazione dei disabili nel quale confluiscono le seguenti risorse:

- a) finanziamento regionale;
- b) assegnazione statale derivante dal fondo per il diritto al lavoro dei disabili istituito presso il Ministero del lavoro e previdenza sociale;
- c) somme rivenienti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative, dei contributi versati dai datori di lavoro, nonché dal contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati;
- d) eventuali altri fondi di derivazione nazionale e comunitaria pertinenti agli interventi della presente legge.

#### Art. 12.

##### *Costituzione della sottocommissione per la gestione del fondo Regionale per l'occupazione dei disabili*

1. È istituita, nell'ambito della commissione permanente per l'impiego della Basilicata, la sottocommissione per la gestione del fondo che, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive di cui al comma 2, esprime parere preventivo obbligatorio sugli atti di gestione delle risorse che costituiscono detto fondo.

2. La sottocommissione per la gestione del fondo è costituita da:

- a) l'assessore regionale competente in materia di lavoro o suo delegato che la presiede;
- b) tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale;
- c) tre componenti designati dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale;
- d) tre componenti rappresentanti le associazioni dei disabili comparativamente più rappresentative a livello regionale;
- e) un rappresentante del comitato di coordinamento interistituzionale per le politiche del lavoro.

3. Ai lavori della sottocommissione partecipano, a titolo consultivo, il direttore dell'ente Basilicata lavoro o suo delegato ed un rappresentante di ciascuna provincia. Le funzioni di segreteria della sottocommissione sono esercitate dall'ufficio lavoro del dipartimento formazione cultura lavoro.

4. L'attività della sottocommissione è disciplinata da apposito regolamento adottato dalla commissione permanente per l'impiego della Basilicata.

#### TITOLO III

##### DISPOSIZIONI FINANZIARIE

#### Art. 13.

##### *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, per l'anno 2001, si farà fronte con le risorse del fondo di cui al precedente art. 10 già iscritte negli appositi capitoli del bilancio di previsione.

2. Le leggi di bilancio per gli anni successivi al 2001 fisseranno gli importi dei relativi stanziamenti.

## Art. 14.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Potenza, 20 luglio 2001

## BUBBICO

01R0485

## LEGGE REGIONALE 16 agosto 2001, n. 29.

**Riordino del sistema dei servizi di sviluppo agricolo - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 agosto 1966, n. 38 ed alla legge regionale 13 luglio 1998, n. 21.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Basilicata* n. 55 del 21 agosto 2001)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1.

*Finalità*

1. la Regione Basilicata, in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 7 dicembre 2000, n. 61, disciplina la materia dei servizi di sviluppo agricolo (SSA) di cui alle precedenti leggi regionali 16 novembre 1982, n. 35, legge regionale 6 aprile 1993, n. 17, legge regionale 7 agosto 1996, n. 38 e ridefinisce i compiti e le funzioni trasferite all'agenzia Lucana di sviluppo ed innovazione in agricoltura (ALSIA) sulla stessa materia al fine di adeguare i SSA regionali ai nuovi scenari di sviluppo agricolo nazionali ed internazionali e al ruolo multifunzionale del settore primario.

TITOLO II  
SISTEMA DEI SERVIZI DI SVILUPPO AGRICOLO

## Art. 2.

*Campo di applicazione*

1. La Regione Basilicata promuove e sostiene finanziariamente programmi e attività finalizzati alla erogazione di servizi reali alle imprese del settore primario, agroalimentare e forestale e per lo sviluppo rurale. Detti programmi ed attività devono:

a) essere coerenti con gli obiettivi generali e specifici della programmazione regionale e delle politiche agricole;

b) contribuire ad accelerare, anche mediante compiti d'attuazione, l'applicazione delle politiche di settore regionali in un contesto di sostenibilità delle risorse naturali e culturali;

c) concorrere ad elevare l'efficienza e la qualità degli stessi servizi e delle strutture che fanno parte del sistema.

2. I SSA di interesse regionale comprendono:

a) ricerca e sperimentazione agraria;

b) divulgazione agricola (informazione, consulenza e orientamento tecnico, consulenza di gestione ed organizzativa, orientamento commerciale);

c) formazione e aggiornamento professionale in materia agroambientale, agroalimentare, forestale e sviluppo rurale;

d) servizi tecnici di supporto.

## Art. 3.

*Componenti strutturali del sistema dei SSA*

1. Il sistema dei SSA della Basilicata è così strutturato:

a) il dipartimento agricoltura e sviluppo rurale, attraverso il competente ufficio e gli osservatori tematici sull'agroalimentare, l'imprenditoria giovanile in agricoltura, la ricerca e la formazione, lo sviluppo rurale;

b) l'ALSIA, attraverso aree e servizi centrali e le aziende agricole sperimentali dimostrative. Le attività dei SSA sono svolte dai Divulgatori agricoli assegnati all'ALSIA in base alla legge regionale 7 dicembre 2000, n. 61 e formati ai sensi del REG. CE 270/79 e successive integrazioni e da altro personale dell'agenzia con esperienza comprovata in materia di SSA e/o da formare per esigenze specifiche;

c) il CIFDA (Consorzio Interregionale di formazione divulgatori agricoli) di Metaponto per la formazione dei quadri tecnici in agricoltura;

d) altre istituzioni pubbliche e private che operano in ambito regionale nei campi definiti all'art. 2, comma 2.

2. Le possibili integrazioni tra i soggetti del sistema dei SSA, coerenti con le finalità di cui all'art. 1 e con gli indirizzi di cui all'art. 2, sono definite con il piano triennale dei SSA di cui al successivo art. 4.

## Art. 4.

*Pianificazione delle attività dei SSA*

1. Le attività dei SSA, coerenti con gli indirizzi di cui all'art. 2 comma 1, sono realizzate in base a piani triennali ed annuali.

2. Il piano triennale dei SSA è elaborato dal dipartimento agricoltura e sviluppo rurale entro il mese di aprile dell'anno precedente l'inizio della sua attuazione. Concorrono alla formulazione del piano:

a) l'ALSIA, mediante specifico rapporto;

b) i Dipartimenti della Regione Basilicata collegati alla materia dei SSA, le province, gli enti locali e gli enti gestori delle aree protette, attraverso momenti di concertazione, organizzati anche in forma di conferenze tematiche;

c) il mondo della ricerca e della formazione, le organizzazioni professionali e di categoria, le organizzazioni di produttori, le associazioni e il mondo cooperativo agricolo, le principali associazioni ambientaliste, i consorzi di tutela dei prodotti tipici e biologici e l'associazione dei consumatori, mediante momenti di consultazione.

3. Il piano triennale è trasmesso alla giunta regionale ed è approvato dal consiglio regionale entro il mese di giugno dell'anno precedente l'inizio della sua attuazione.

4. Entro un mese dall'approvazione del piano triennale, l'ALSIA predispose il primo programma annuale dei SSA; i successivi Programmi annuali sono predisposti entro il precedente mese di settembre. I programmi annuali sono trasmessi al dipartimento agricoltura e sviluppo rurale per il parere di conformità al piano triennale; detto parere si intende accordato se entro trenta giorni il dipartimento non esprime alcun rilievo.

## Art. 5.

*Ruolo dei soggetti*

1. Il Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale, attraverso il competente ufficio esercita le seguenti funzioni in materia di SSA:

- a) elaborazione del piano triennale dei SSA di cui all'art. 4;
- b) monitoraggio finanziario e fisico e valutazione d'impatto dei risultati del piano triennale anche al fine del suo aggiornamento;
- c) valutazione dei risultati dei programmi annuali;
- d) monitoraggio, tramite gli osservatori tematici di cui all'art. 3, dell'evoluzione del settore primario lucano e degli scenari di politica agraria regionale, nazionale e internazionale;
- e) coordinamento delle attività di ricerca, formazione e promozione commerciale che coinvolgono più soggetti del sistema dei SSA secondo modalità che verranno definite dal piano triennale;
- f) rapporti con gli organi centrali e periferici dello Stato.

2. L'ALSIA, sulla base degli indirizzi definiti dal citato piano triennale dei SSA, provvede al coordinamento e gestione delle attività:

- a) di cui al successivo titolo III;
- b) delegate dalla giunta regionale attraverso il dipartimento agricoltura e sviluppo rurale;
- c) affidate all'agenzia da istituzioni e organismi competenti e da operatori singoli ed associati, purché siano coerenti con i compiti istituzionali dell'agenzia.

3. In particolare l'ALSIA, in materia di SSA e in base ai piani annuali, promuove, coordina, realizza e controlla programmi ed iniziative per:

- a) divulgare e trasferire alle imprese del settore le innovazioni di processo, di prodotto ed organizzative, con particolare riferimento a quelle che consentono di attuare il codice di buona pratica agricola e le norme di igiene e benessere degli animali definite dalla regione Basilicata;
- b) elevare il livello di efficienza economica delle imprese coerentemente con gli obiettivi e le misure d'intervento previste in applicazione dei regolamenti comunitari;
- c) accelerare l'adeguamento delle imprese agli orientamenti del mercato e dei consumatori e, in particolare, rispetto alle esigenze di tipicità, qualità e sanità dei prodotti agricoli e alimentari e in materia coerente con gli sbocchi di mercato definiti dal dipartimento agricoltura;
- d) favorire la riqualificazione delle risorse umane, anche attraverso specifici progetti intesi a promuovere l'alto valore economico e sociale del lavoro agricolo;
- e) favorire l'attuazione di programmi e di progetti di sviluppo rurale e i progetti integrati territoriali che investono il settore primario;

f) raccogliere a livello locale ed elaborare sistematicamente le informazioni strutturali e socioeconomiche necessarie al dipartimento agricoltura e sviluppo rurale e agli osservatori tematici di cui all'art. 3, per la valutazione d'impatto delle politiche strutturali, per la valutazione d'impatto delle politiche strutturali, per la valutazione del piano triennale dei SSA e per l'analisi dell'evoluzione del settore primario. Per assolvere a tale funzione l'ALSIA, tra l'altro, costruisce e gestisce il campione contabile aziendale rappresentativo a livello regionale previsto per assolvere agli obblighi derivanti dalla partecipazione alla rete di informazione contabile agricola (RICA) comunitaria.

## TITOLO III

## COMPITI DELL'ALSIA IN MATERIA DI SSA

## Art. 6.

*Ricerca e sperimentazione agraria*

1. L'attività di ricerca e sperimentazione agraria d'interesse regionale è svolta dall'ALSIA sulla base degli indirizzi definiti dal piano triennale dei SSA di cui all'art. 3. L'ALSIA promuove e/o partecipa a programmi di ricerca e sperimentazione che hanno ricaduta sulla realtà produttiva lucana e che prevedano l'attività di trasferimento dei risultati e il coinvolgimento dei divulgatori agricoli dell'agenzia.

## Art. 7.

*Informazione*

1. Il servizio è attivato dall'ALSIA per favorire l'accesso alle imprese del settore alle informazioni che riguardano l'offerta d'innovazioni, le caratteristiche del mercato, le statistiche strutturali e socioeconomiche, le politiche agricole.

2. L'attività è realizzata dall'ALSIA attraverso la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dell'informazione mediante l'uso integrato di metodologie, supporti tecnologici e mezzi di comunicazione anche avanzati e il collegamento a reti e canali di diffusione già esistenti.

## Art. 8.

*Consulenza e orientamento tecnico*

1. L'attività è svolta dai divulgatori agricoli per l'adozione delle innovazioni già presenti sul mercato e per il trasferimento dei risultati dell'attività di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 6 e di quella di collaudo e dimostrativa condotta presso le aziende agricole sperimentali e dimostrative. Il servizio è finalizzato ad orientare gli imprenditori del settore in un quadro di sostenibilità ambientale (buona pratica agricola), sanità dei prodotti, valorizzazione del territorio.

## Art. 9.

*Consulenza di gestione ed organizzativa*

1. L'ALSIA, per promuovere la cultura d'impresa in uno scenario di crescente competitività, attiva servizi idonei per il supporto alle decisioni, giudizi di convenienza degli investimenti, analisi dei costi di produzione, verifica dei mezzi finanziari, opportunità di diversificazione, impatto di modelli organizzativi semplici e complessi (associazionismo, filiere di prodotto, distretto agroalimentare e rurale, ecc.) e valorizzazione delle risorse umane.

## Art. 10.

*Orientamento commerciale*

1. L'orientamento commerciale è costituito dall'insieme delle attività di supporto e di consulenza atte ad influenzare positivamente gli imprenditori del settore nella scelta dell'indirizzo produttivo e delle tecniche in base alla evoluzione della domanda e ai vincoli produttivi (sbocchi di mercato) e alle caratteristiche del canale di commercializzazione a cui aderiscono.

2. L'attività è basata su indagini di mercato, sull'analisi dell'offerta di innovazioni, sulle norme per la tutela delle produzioni (DOC, DOP, IGP, IGT, biologica, ecc.), sui vincoli e sulle opportunità (OCM, certificazione, marchi, ecc.) sui modelli organizzativi che favoriscono la concentrazione dell'offerta, sulle metodologie di promozione e di marketing, sul sostegno, organizzazione e gestione di campagne promozionali e d'informazione.

3. L'iniziativa dell'ALSIA in questo campo è svolta in base agli indirizzi definiti dal piano triennale dei SSA, dai compiti delegati dal dipartimento agricoltura e sviluppo rurale e dalle richieste specifiche del mondo agricolo organizzato (Consorzi di tutela, organizzazioni di produttori, organizzazioni di filiera o di distretto, associazioni di consumatori, ecc.) e delle istituzioni competenti.

## Art. 11.

*Formazione professionale agricola*

1. Il servizio di formazione e aggiornamento professionale degli operatori agricoli, forestali e alimentari (giovani imprenditori, quadri direttivi e tecnici delle imprese, manodopera specializzata) è realizzato dall'ALSIA in base agli indirizzi definiti dal piano triennale dei SSA e dalle politiche di settore.

## Art. 12.

*Servizi tecnici e specialistici di supporto*

1. I servizi tecnici e specialistici sono attivati dall'ALSIA anche mediante l'adozione di tecnologie avanzate e/o in regime di convenzione con organismi specializzati, per fornire supporti alle decisioni degli operatori singoli ed associati del settore primario lucano. Tali servizi dovranno assicurare:

a) il trasferimento rapido delle informazioni dall'ALSIA agli operatori mediante supporti informatizzati e moderni mezzi di comunicazione (banche dati in rete, siti Internet, bollettini, video, ecc.). Oltre alla diffusione delle informazioni prodotte in proprio, l'ALSIA dovrà favorire anche il collegamento ad altre fonti informative regionali, nazionali ed internazionali;

b) supporti alle decisioni tecniche ad alto valore aggiunto (software, servizi interattivi, rete agrometeorologica, banche germoplasma, sistema fitopatologico, pedologia, ecc.) con particolare riferimento a quelli che promuovono la corretta gestione del suolo, il minimo impiego di mezzi chimici, il risparmio idrico, la gestione dei residui, ecc;

c) servizi specialistici (tecnica e mercato) per la diffusione della produzione e degli alimenti biologici e per l'introduzione dei sistemi di certificazione di qualità su tutte le fasi della filiera (tracciabilità degli alimenti);

d) supporti per lo sviluppo della diversificazione produttiva ed aziendale (produzioni no food, agriturismo, pluriattività, servizi extra-aziendali di tutela ambientale, di turismo rurale, di servizi alla popolazione rurale, ecc.).

## Art. 13.

*Addetti ai servizi di sviluppo agricolo dell'ALSIA*

1. Per l'espletamento delle attività di cui al presente titolo, l'ALSIA utilizza:

a) i divulgatori agricoli formati ai sensi del regolamento n. 270/79 e successive integrazioni. Ad essi è affidato in prevalenza il coordinamento e la realizzazione delle attività di consulenza alle imprese, di ricerca e sperimentazione, di trasferimento delle innovazioni e di formazione degli operatori agricoli. I divulgatori operano prevalentemente presso le aziende agricole sperimentali divulgative;

b) altri tecnici dell'ALSIA della sede centrale e delle unità territoriali con esperienza pluriennale in materia di SSA e/o appositamente riqualificati;

c) i tecnici agricoli dei consorzi di assistenza tecnica agricola e delle associazioni di tecnici formati ai sensi dei REG. (CE) 2328/94 e 950/97 e quelli della comunità montana Alto Bradano già utilizzati nei programmi di assistenza tecnica ai sensi della legge regionale 20 giugno 1979, n. 19, che dimostrano di aver svolto attività pluriennale al servizio delle aziende agricole, alla data di entrata in vigore della presente legge. Tale rapporto è regolato da specifiche convenzioni e deve essere attivato sui programmi di assistenza tecnica previsti dal programma annuale di cui all'art. 4. Per il miglior utilizzo di tali tecnici, l'ALSIA istituisce un apposito elenco tenuto conto dei profili professionali necessari e provvede anche alla loro qualificazione e aggiornamento nel tempo.

TITOLO IV  
NORME TRANSITORIE

## Art. 14.

*Modello organizzativo dell'ALSIA*

1. Per rispondere alle finalità di cui all'art. 1, agli indirizzi di cui all'art. 2 e alle esigenze di cui all'art. 2 e alle esigenze di cui agli articoli 3 e 8, entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge, l'amministratore unico dell'ALSIA presenterà alla giunta regionale, per la definitiva approvazione, il regolamento interno dell'agenzia. tale regolamento definisce:

a) la composizione della pianta organica basata sulla dotazione complessiva di personale a seguito dell'applicazione della legge regionale 7 dicembre 2000, n. 61;

b) il modello organizzativo dell'ALSIA (aree, uffici, sedi periferiche, ecc.) funzionale al ruolo assegnato dalla presente legge in materia di SSA e agli altri compiti delegati.

## Art. 15.

*Elaborazione del primo piano triennale dei SSA*

1. Per il primo anno di applicazione, il piano triennale dei SSA di cui all'art. 4 sarà elaborato entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge. Il primo piano annuale dei SSA elaborato dall'ALSIA avrà inizio in ogni caso a partire dall'anno successivo.

## Art. 16.

*Realizzazione centro di formazione per l'agroalimentare*

1. Il CIFDA di Metaponto alla scadenza del mandato comunitario, fissata al 31 dicembre 2001, con apposito provvedimento legislativo regionale entro tale data, verrà trasformato in centro di formazione permanente per i quadri tecnici del settore agroalimentare lucano.

## Art. 17.

*Vigilanza regionale*

1. L'art. 9 della legge regionale, n. 38, è sostituito dal seguente Art. 9 - (Controllo sugli atti dell'Agenzia) - La Regione esercita la vigilanza sulle attività dell'ALSIA sottoponendo, in particolare al controllo di merito e di legittimità del consiglio regionale su proposta della giunta, i seguenti atti:

a) deliberazioni concernenti i programmi ed i piani di attività annuali e/o pluriennali;

b) bilancio di previsione, relative variazioni e rendiconto;

c) statuti e regolamenti;

d) variazioni della dotazione organica del personale;

e) emissioni di prestiti obbligazionari.

2. Sono sottoposte al controllo di merito e di legittimità della giunta regionale le deliberazioni concernenti gli interventi di assistenza tecnica ed economica, le assunzioni o le alienazioni di partecipazioni azionarie, le obbligazioni assunte a qualsiasi titolo, le convenzioni, le transazioni e i contratti di tesoreria, nonché la relazione sull'attività dell'agenzia prevista dall'art. 6 della legge regionale 7 agosto 1996 n. 38.

3. Il controllo del consiglio della giunta è esercitato anche attraverso la richiesta di riesame, in tal caso l'amministratore unico è tenuto a provvedervi.

4. La mancata approvazione della relazione sull'attività dell'agenzia, configurando una sfiducia della giunta regionale nei confronti dell'amministratore unico, produce «*ope legis*» la revoca dell'incarico.

5. Sono fatti salvi i controlli su eventuali ulteriori atti sulla base di vincoli posti da normative nazionali e comunitarie di settore.

6. Il controllo di cui ai precedenti commi è esercitato sulla base di parere reso da apposito organismo interno al Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale, da istituire in via amministrativa e composto da almeno tre dirigenti.

7. Gli atti da sottoporre a controllo sono inviati al Dipartimento entro cinque giorni dalla loro adozione, secondo la procedura prevista dalla legge regionale 16 maggio 1991, n. 10.

8. Le procedure di controllo devono concludersi entro i successivi venti giorni, fatte salve le approvazioni di competenza del consiglio regionale quando collegati ai documenti di bilancio preventivo della Regione.

9. L'art. 7 della legge regionale 13 luglio 1998, n. 21, concernente al controllo è abrogato.

## TITOLO V

## Art. 18.

*Norme finali*

1. Alla legge regionale 13 luglio 1998, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 dell'art. 4, è sostituito dal seguente: «per l'adozione degli atti necessari alla dismissione dei rapporti attivi e passivi di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge n. 386/1976 e delle disposizioni di cui alla legge regionale 14 aprile 2000, n. 47, l'ALSIA potrà avvalersi di un ufficiale rogante già delegato a tale scopo dal Ministero

delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge 21 marzo 1953, n. 224, o di un ufficiale rogante designato dalla giunta regionale e scelto tra i dirigenti regionali. Tale figura di ufficiale rogante potrà ricevere i contratti e i processi verbali di aggiudicazione nelle aste e nelle licitazioni private, svolgere le funzioni previste dal capo IV del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni. I contratti in forma pubblica sono ricevuti con l'osservanza delle norme prescritte, dalla legge notarile, per gli atti notarili in quanto applicabili»;

b) il comma 6 dell'art. 4 è sostituito dal seguente: «quando l'amministrazione o l'altra parte contraente ne facciano richiesta, i contratti possono essere stipulati per mano di un notaio, secondo le ordinarie forme del relativo procedimento».

2. Alla legge regionale 7 agosto 1996, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 dell'art. 6 è inserito il seguente comma 3-bis. «L'amministratore unico, in caso di grave impedimento di dimissioni, di revoca da parte della giunta regionale, è sostituito da un commissario straordinario, nominato con provvedimento della stessa giunta regionale, il quale assume tutte le funzioni dell'organo e rimane in carica sino all'insediamento del nuovo amministratore unico che dovrà avvenire entro i successivi novanta giorni»;

b) il comma 1 dell'art. 14 è sostituito dal seguente: «Nello svolgimento dei suoi compiti l'ALSIA opera sulla base di programmi triennali e annuali coerenti con il programma regionale di sviluppo e in attuazione dei programmi delle attività dei SSA»;

c) al comma 3 dell'art. 15, è aggiunto il seguente periodo: «Nelle more della nomina del direttore generale, per esigenze operative particolari, le funzioni del direttore possono essere svolte da un dirigente regionale particolarmente esperto del settore, nominato con provvedimento della giunta regionale su indicazione dell'amministratore unico dell'ALSIA».

Art. 19.

*Abrogazione*

1. Tutte le disposizioni normative difformi o contrastanti rispetto alla presente legge sono abrogate.

Art. 20.

*Norma finanziaria*

1. L'applicazione della presente legge non comporta aumento di spesa globale per la Regione.

Art. 21.

*Pubblicazione e dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Potenza, 16 agosto 2001

BUBBICO

01R0486

## REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2001, n. 10.

**Modifica alle leggi regionali 25 marzo 1999, n. 13 e 22 dicembre 2000, n. 28.**

*(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 26 del 12 febbraio 2001)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

la seguente legge:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 22 dicembre 2000, n. 28 è sostituito dal seguente:

«1. Fino all'elaborazione del piano regionale dei trasporti (PRT) di cui all'art. 7 della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13 e per l'elaborazione del piano triennale dei servizi (PTS) di cui all'art. 8 della medesima legge regionale, si assumono come servizi minimi di TPRL, gli autoservizi che risultano ammessi alla contribuzione regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, con l'eventuale esclusione di quelli riconosciuti dalla giunta regionale non corrispondenti alla domanda di mobilità di cui all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422».

2. Il comma 3 dell'art. 15 della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13, come sostituito dal comma 6 dell'art. 56 della legge regionale 12 aprile 2000, n. 9, è sostituito dal seguente:

«3. I servizi minimi di TPRL non comprendono i servizi delle cessate gestioni in economia, i cui oneri restano a carico dei bilanci comunali».

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 12 febbraio 2001

FITTO

01R0622

## LEGGE REGIONALE 12 aprile 2001, n. 11.

**Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale.**

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 57 del 12 aprile 2001)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1.

*Finalità*

1. La presente legge disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, integrato e modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

2. La VIA ha lo scopo di assicurare che nei processi decisionali relativi a piani, programmi di intervento e progetti di opere o di interventi, di iniziativa pubblica o privata, siano perseguiti la protezione e il miglioramento della qualità della vita umana, il mantenimento della capacità riproduttiva va degli ecosistemi e delle risorse, la salvaguardia della molteplicità delle specie, l'impiego di risorse rinnovabili, l'uso razionale delle risorse.

3. La procedura di VIA garantisce l'informazione, la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali, la semplificazione delle procedure e la trasparenza delle decisioni.

4. Le procedure di VIA individuano, descrivono e valutano l'impatto ambientale sui seguenti fattori:

- a) l'uomo;
- b) la fauna e la flora;
- c) il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio;
- d) il patrimonio ambientale, storico e cultura;
- e) le interazioni tra i fattori precedenti.

## Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:

a) *impatto ambientale*: l'insieme degli effetti, diretti e indiretti, a breve e a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli e cumulativi, positivi e negativi che piani e programmi di intervento e progetti di opere o interventi, pubblici e privati, hanno sull'ambiente inteso come insieme complesso di sistemi umani e naturali;

b) *procedura di Via*: l'insieme delle fasi e delle attività attraverso le quali si perviene alla valutazione dell'impatto ambientale;

c) *studio d'impatto ambientale (SIA)*: studio tecnico-scientifico degli impatti ambientali di un progetto, di un programma d'intervento o di un piano;

d) *definizione dei contenuti del SIA*: fase preliminare facoltativa per definire, in contraddittorio tra autorità competente e proponente, le informazioni che devono essere contenute nel SIA;

e) *procedura di verifica*: fase procedimentale per definire se il progetto deve essere assoggettato alla procedura di VIA;

f) *VIA*: determinazione dell'autorità competente in ordine all'impatto ambientale del progetto, programma o piano proposto;

g) *valutazione di incidenza ambientale*: determinazione dell'autorità competente in ordine all'incidenza ambientale del progetto ricadente in zona di protezione speciale o in sito di importanza comunitaria ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;

h) *proponente*: il committente o l'autorità titolare del progetto, programma o piano che deve essere sottoposto alla procedura di VIA;

i) *autorità competente*: l'amministrazione che effettua la procedura di VIA;

l) *amministrazioni interessate*: la Regione, le provincie e i comuni interessati, nonché gli enti organi competenti concessioni, autorizzazioni, intese, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, preordinati alla realizzazione del progetto proposto;

m) *associazioni interessate*: gli enti, le associazioni e in particolare le associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, i comitati esponenziali di categorie o interessi collettivi interessati dalla realizzazione del progetto e operanti nella Regione;

n) *soggetto interessato*: ogni soggetto portatore di un interesse inerente alla realizzazione del progetto;

o) *ufficio competente*: la struttura organizzativa istituita o designata dalla autorità competente per curare l'espletamento delle attività connesse e strumentali all'effettuazione della procedura di VIA;

p) *soglia dimensionale*: il limite quantitativo o qualitativo oltre il quale i progetti identificati negli allegati della presente legge sono assoggettati alla procedura di VIA.

## Art. 3.

*Informazione e partecipazione*

1. La partecipazione dei cittadini alla procedura di VIA è assicurata ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, essa è finalizzata a:

a) *informare e rendere partecipi i cittadini nei confronti delle iniziative e degli interventi proposti che interessano il loro territorio e le loro condizioni di vita*;

b) *acquisire elementi di conoscenza e di valutazione in funzione della decisione finale*;

c) *mettere a punto ulteriori garanzie, misure di controllo e di mitigazione*.

2. L'autorità competente, tramite l'ufficio addetto, assicura l'adeguata e tempestiva informazione e consultazione preventiva di enti competenti, associazioni ambientaliste riconosciute ex art. 13 della legge n. 349 del 1986 e cittadini comunque coinvolti, in merito all'intervento proposto, allo studio di impatto ambientale e ai pareri del Comitato per la VIA di cui all'art. 28.

3. Gli enti locali possono promuovere ulteriori iniziative rispetto a quelle avviate dall'autorità competente, se diversa, al fine di conseguire le finalità di cui al comma 1.

4. Nelle procedure di VIA l'autorità competente garantisce lo scambio di informazioni e la consultazione con il proponente.

5. Copia degli studi di impatto ambientale viene depositata presso l'archivio regionale della VIA e presso le sedi dei comuni e dei soggetti interessati così come individuati dall'autorità competente. Dell'avvenuto deposito viene data pubblicità mediante l'inserzione sui quotidiani, la pubblicazione sui bollettini regionali e l'affissione sugli albi pretori dei comuni interessati.

6. Chiunque può richiedere e ottenere, ai sensi della legge n. 241/1990 e dietro pagamento dei relativi diritti il rilascio delle copie degli atti.

## Art. 4.

*Ambiti di applicazione*

1. Sono assoggettati alla procedura di VIA di cui all'art. 5 i progetti per la realizzazione di interventi e di opere identificati nell'allegato A, ripartito negli elenchi A1, A2 e A3.

2. Sono assoggettati alla procedura di verifica di cui all'art. 16 i progetti per la realizzazione di interventi e di opere identificati nell'allegato B, ripartito negli elenchi B1, B2 e B3.

3. Sono assoggettati altresì alla procedura di VIA i progetti per la realizzazione di interventi e di opere identificati nell'allegato B, ripartito negli elenchi B1, B2, B3, qualora ciò si renda necessario in esito alla procedura di verifica di cui all'art. 16 o qualora gli interventi e le opere ricadano anche parzialmente all'interno di aree naturali protette.

4. I progetti per la realizzazione di interventi e di opere identificati nell'allegato B, ripartito negli elenchi B1, B2 e B3, non sottoposti a procedura di VIA, se ricadenti in zone di protezione speciale o in siti di importanza comunitaria di cui alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, sono soggetti alla valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997.

5. Sono assoggettati alle procedure di VIA o di verifica anche i progetti di trasformazione o ampliamento dai quali derivano interventi od opere con caratteristica e dimensioni rientranti fra quelli previsti negli allegati.

6. Su richiesta del proponente possono essere sottoposti:

a) alla procedura di verifica i progetti di opere e di interventi non compresi negli allegati;

b) alla procedura di VIA i progetti di opere e di interventi compresi nell'allegato B non soggetti per legge alla procedura di VIA.

7. A partire dall'esercizio finanziario 2001, l'autorità competente può disporre, con deliberazione motivata, di sottoporre alle procedure di verifica o di VIA progetti di interventi od opere localizzati esclusivamente sul proprio territorio che, pur non compresi negli allegati, presentano, in riferimento alla tipologia, alla dimensione, alla localizzazione, alla vulnerabilità dei siti interessati e alle relative interrelazioni, rilevanti problemi di impatto ambientale. In tali casi le spese per l'effettuazione della procedura, compresa la redazione del SIA, sono a carico dell'autorità competente. Alla copertura degli oneri di propria competenza rivenienti dalla presente disposizione la Regione provvederà in sede di bilancio di previsione annuale.

8. Le soglie dimensionali definite ai sensi della presente legge sono ridotte del 50 per cento qualora i progetti di interventi o di opere ricadano all'interno di aree naturali protette.

9. Ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, nelle aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale di cui all'art. 74 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 per le tipologie progettuali di cui agli allegati A e B, la relativa soglia dimensionale subisce una riduzione del 30 per cento (anche in aggiunta alla riduzione di cui al comma 8).

10. La dichiarazione di cui all'art. 7 della legge n. 349/1986 rimane valida agli effetti della presente legge anche nell'ipotesi di intervenuta cessazione della validità della dichiarazione medesima per trascorso quinquennio, qualora non siano divenuti operativi tutti gli interventi di risanamento, di cui al piano previsto dal già citato art. 7.

11. Alle procedure di VIA va assoggettato il progetto dell'intera opera o intervento.

12. La disciplina della presente legge non si applica a:

a) i progetti di interventi di opere destinati a scopi di difesa nazionale;

b) gli interventi disposti in via d'urgenza dalle competenti autorità sia al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e del territorio da pericoli imminenti sia in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza ai sensi dell'art. 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e della legge regionale 26 aprile 1998, n. 14;

c) i progetti di manutenzione ordinaria.

13. La giunta regionale, su proposta dell'autorità competente, può, in casi eccezionali, esentare in tutto o in parte un progetto dalle disposizioni della presente legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 3, della direttiva CEE del 21 giugno 1985 n. 337. L'efficacia dell'esenzione è subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea.

14. Ai sensi dell'art. 1, commi 10 e 11, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996; non sono oggetto della disciplina della presente legge i progetti di opere e di interventi, nonché i progetti che costituiscono loro modifica, che siano sottoposti alle procedure di VIA nell'ambito della competenza del Ministero dell'ambiente ai sensi dell'art. 6 della legge n. 349/1986.

## TITOLO II

### PROCEDURE DI VIA PER PROGETTI DI INTERVENTI DI OPERE

#### Art. 5.

##### *Procedure di VIA*

1. Le procedure di VIA hanno lo scopo di prevedere e stimare l'impatto ambientale dell'opera o intervento, di identificare e valutare le possibili alternative, compresa la non realizzazione dell'opera o intervento, di indicare le misure per minimizzare o eliminare gli impatti negativi.

2. Per gli interventi identificati nell'allegato A, le procedure di VIA comprendono:

a) lo svolgimento facoltativo della fase preliminare di definizione dei contenuti del SIA di cui all'art. 9;

b) l'elaborazione, a cura del proponente dello studio di impatto ambientale (SIA) di cui all'art. 8;

c) l'attivazione delle procedure per l'informazione e la consultazione delle amministrazioni, delle associazioni e dei soggetti interessati, di cui agli articoli 11 e 12;

d) l'effettuazione della istruttoria tecnica sull'impatto ambientale del progetto di intervento od opera di cui all'art. 10;

e) la formulazione della determinazione dell'autorità competente in merito alla VIA di cui all'art. 13;

f) l'attivazione del monitoraggio sulla realizzazione dell'opera o intervento di cui all'art. 18.

3. Per gli interventi identificati nell'allegato B, le procedure di VIA comprendono l'effettuazione preliminare della procedura di verifica di cui all'art. 16, salvo quanto disposto dall'art. 4, comma 3.

#### Art. 6.

##### *Autorità competenti*

1. La Regione è competente per le procedure di VIA e di valutazione di incidenza ambientale relative ai:

a) progetti identificati negli elenchi A.1 e B.1;

b) progetti identificati negli elenchi A.2 e B.2 la cui localizzazione interessa il territorio di due o più provincie.

2. La provincia è competente per le procedure di VIA e di valutazione di incidenza ambientale relative ai:

a) progetti identificati negli elenchi A2 e B2;

b) progetti elencati negli elenchi A3 e B3 la cui localizzazione interessa il territorio di due o più comuni.

3. Il comune è competente per le procedure di VIA e di valutazione di incidenza ambientale relative ai progetti elencati negli allegati A3 e B3 che ricadano interamente nell'ambito del territorio del comune.

4. Sono di competenza degli enti parco regionali di cui alla legge regionale 24 luglio 1997, n. 9 le procedure di VIA e di valutazione di incidenza ambientale relative a tutte le tipologie progettuali elencate nei commi precedenti, qualora ricadano, anche parzialmente, all'interno dei parchi medesimi.

5. Le amministrazioni espletano le procedure tramite un ufficio competente, appositamente designato o istituito. I comuni, tramite appositi accordi o convenzioni possono istituire un ufficio competente intercomunale ovvero avvalersi dell'ufficio competente della provincia.

6. L'autorità competente per l'esame e l'istruttoria tecnica dei progetti sottoposti alle procedure di VIA può avvalersi, tramite convenzione onerosa, delle strutture dell'Agenzia regionale protezione ambiente (ARPA) della Puglia. L'ammontare dei compensi dovuti all'ARPA è definito dalla giunta regionale in misura forfetaria con riferimento alle diverse tipologie di interventi e opere.

Art. 7.  
*Directive*

1. Le modalità e i criteri di attuazione delle procedure sono stabiliti dalla giunta regionale con direttive vincolanti, pubblicate nel *Bollettino ufficiale* della Regione. Le direttive specificano in particolare, per tipologia di interventi od opere, i contenuti e le metodologie per la predisposizione:

- a) degli elaborati relativi alla procedura di verifica;
- b) del SIA di cui all'art. 8.

2. La giunta regionale, inoltre, definisce modelli procedurali diretti alla regolamentazione della adozione tempestiva e coordinata da parte delle amministrazioni competenti di tutti gli atti e provvedimenti di intesa, di autorizzazione, di approvazione e di consenso necessari.

Art. 8.  
*SIA relativo ai progetti*

1. I progetti assoggettati alla VIA sono corredati di un SIA, presentato su supporto cartaceo e su supporto informatico, che contiene gli elementi e le informazioni indicate in conformità alle direttive di cui all'art. 7, comma 1, lettera b).

2. Fino all'emanazione delle direttive, il SIA relativo ai progetti di opere e interventi deve avere i seguenti contenuti:

- a) la descrizione delle condizioni iniziali dell'ambiente fisico, biologico e antropico;
- b) la descrizione del progetto delle opere o degli interventi proposti con l'indicazione della natura e delle quantità dei materiali impiegati, delle modalità e tempi di attuazione, ivi comprese la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto, delle sue interazioni con il sottosuolo e delle esigenze di utilizzazione del suolo, durante le fasi di costruzione e di funzionamento a opere o interventi ultimati, nonché la descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi;
- c) una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, ecc.) risultanti dall'attività del progetto proposto;
- d) la descrizione delle tecniche prescelte per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontandole con le migliori tecniche disponibili;
- e) l'esposizione dei motivi della scelta compiuta illustrando soluzioni alternative possibili di localizzazione e di intervento, compresa quella di non realizzare l'opera o l'intervento;
- f) i risultati dell'analisi economica di costi e benefici;
- g) l'illustrazione della conformità delle opere e degli interventi proposti alle norme in materia ambientale e gli strumenti di programmazione e di pianificazione paesistica e urbanistica vigenti;
- h) l'analisi della qualità ambientale, con particolare riferimento ai seguenti fattori: l'uomo, la fauna e la flora, il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio, le condizioni socio-economiche, il sistema insediativo, il patrimonio storico, culturale e ambientale e i beni materiali, le interazioni tra i fattori precedenti;
- i) la descrizione e la valutazione degli impatti ambientali significativi positivi e negativi nelle fasi di attuazione, di gestione, di eventuale dismissione delle opere e degli interventi valutati anche nel caso di possibili incidenti, in relazione alla utilizzazione delle risorse naturali, alla emissione di inquinanti, alla produzione di sostanze nocive, di rumore, di vibrazioni, di radiazioni, e con particolare riferimento allo smaltimento dei rifiuti e alla scarica di materiale residuante dalla realizzazione e dalla manutenzione delle opere infrastrutturali;
- j) la descrizione e la valutazione delle misure previste per ridurre, compensare o eliminare gli impatti ambientali negativi nonché delle misure di monitoraggio;
- k) una sintesi in linguaggio non tecnico dei punti precedenti;
- l) un sommario contenente la descrizione dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli impatti ambientali, nonché delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal proponente nella raccolta dei dati richiesti.

3. Il SIA è predisposto a cura e spese del proponente, il quale ha diritto di accesso alle informazioni e ai dati disponibili presso gli uffici delle amministrazioni pubbliche.

4. Il proponente può richiedere la presenza dei tecnici dell'autorità competente a sopralluoghi o ad attività di campionamento e analisi di difficile ripetizione, finalizzati alla redazione del SIA.

Art. 9.  
*Definizione concordata dei contenuti del SIA*

1. È facoltà del proponente richiedere all'autorità competente l'effettuazione di una fase preliminare volta alla definizione concordata dei contenuti del SIA e della documentazione e degli elaborati nonché alla individuazione delle amministrazioni pubbliche interessate.

2. Il proponente, a tal fine, presenta all'autorità competente una relazione nella quale, sulla base della preventiva individuazione degli impatti ambientali possibili, definisce in linea di massima il contenuto e il piano di lavoro per la redazione del SIA.

3. Le attività volte alla puntuale definizione dei contenuti del SIA avvengono in contraddittorio con il proponente e con le amministrazioni locali interessate.

4. L'autorità competente fornisce il proprio parere entro sessanta giorni dalla data di presentazione della relazione, sentite le amministrazioni locali interessate.

5. Il parere concordato è vincolante per il proponente.

6. Nel caso in cui il proponente non dia seguito alla procedura, con la presentazione all'autorità competente della documentazione di cui all'art. 11 entro i successivi sei mesi il procedimento si estingue. È facoltà del proponente iniziare *ex novo* la procedura.

7. Per ragioni di segreto industriale o commerciale il proponente può richiedere, fornendo adeguata motivazione, che non sia reso pubblico in tutto o in parte il progetto e il relativo SIA, limitatamente alla descrizione dei processi produttivi. In tal caso il proponente allega una specifica illustrazione delle caratteristiche dell'opera o dell'intervento, destinata a essere resa pubblica. Il personale dell'ufficio competente ha accesso alle informazioni in merito ai progetti di interventi o di opere soggetti alle procedure di VIA, anche se sottoposte a segreto industriale o commerciale, con l'obbligo di rispettare le disposizioni che tutelano la segretezza delle predette informazioni.

Art. 10.  
*Presentazione del SIA*

1. Il proponente di progetto assoggettato a procedura di VIA ai sensi dell'art. 4 ovvero per effetto della procedura di verifica di cui all'art. 16 presenta all'autorità competente una domanda contenente il progetto definitivo e il SIA predisposto in conformità alle disposizioni di cui all'art. 8 e agli eventuali esiti della fase di definizione dei contenuti del SIA di cui all'art. 9.

2. La domanda elenca le amministrazioni interessate ed è corredata della documentazione e degli elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente per il rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione dell'opera o dell'intervento.

3. L'ufficio competente, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda si esprime in merito alla individuazione delle amministrazioni interessate, accerta la completezza del SIA, della documentazione e degli elaborati di cui al comma 2 e può richiedere per una sola volta le integrazioni necessarie, assegnando un termine non superiore a venti giorni.

4. Nei quindici giorni di cui al comma 3 è facoltà del proponente presentare integrazioni di propria iniziativa.

Art. 11.  
*Deposito e pubblicizzazione del SIA*

1. Trascorso il termine dei quindici giorni di cui all'art. 10, comma 3, ovvero quello assegnato per la documentazione integrativa, il proponente provvede al deposito del progetto definitivo e del SIA presso gli uffici competenti della Regione della provincia e dei comuni interessati.

2. Il proponente provvede a far pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione, nonché su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, l'annuncio dell'avvenuto deposito, nel quale sono specificati il proponente, l'oggetto, la localizzazione e una sommaria descrizione dell'opera o dell'intervento, nonché l'indicazione dei termini e dei luoghi di deposito.

3. Il proponente, inoltre, invia il progetto e il SIA, corredato della eventuale documentazione integrativa di cui all'art. 10, comma 3, agli enti di gestione qualora il progetto interessi il territorio di aree naturali protette, nonché alle altre amministrazioni interessate.

4. Le provincie, i comuni e gli enti di gestione delle aree protette devono esprimere il parere previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.

#### Art. 12.

##### *Partecipazione*

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione chiunque può prendere visione degli elaborati depositati e presentare, in forma scritta, osservazioni all'autorità competente tendenti a fornire elementi conoscitivi e valutativi sui possibili effetti dell'intervento.

2. L'autorità competente può rigettare le osservazioni per manifesta infondatezza, tenuto conto delle caratteristiche del progetto e della sua localizzazione, dandone risposta scritta a coloro i quali le hanno avanzate. In caso di osservazioni sottoscritte da più persone, la risposta viene fornita solo al primo firmatario.

3. Entro i successivi dieci giorni le osservazioni presentate, escluse quelle di cui al comma 2, sono comunicate al proponente, il quale ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro venti giorni.

4. A partire dall'esercizio finanziario 2001, avvenuti il deposito e la trasmissione di cui all'art. 11, commi 1 e 3, l'autorità competente può promuovere una istruttoria pubblica con le amministrazioni, le associazioni e i soggetti interessati per fornire una completa informazione sul progetto e sul SIA e per acquisire elementi di conoscenza e di giudizio in funzione della VIA. Alla istruttoria è data adeguata pubblicità e deve essere invitato il proponente. Qualora l'istruttoria pubblica non abbia luogo, l'autorità competente promuove il contraddittorio tra il proponente e coloro che hanno presentato pareri e osservazioni. La procedura del presente comma deve svolgersi e concludersi entro trenta giorni dal termine di cui al comma 3. Alla copertura degli oneri di propria competenza rivenienti dalla presente disposizione la Regione provvederà in sede di bilancio di previsione annuale.

5. L'ufficio competente entro quindici giorni comunica gli esiti dell'istruttoria pubblica ovvero del contraddittorio alle amministrazioni interessate nonché al proponente, il quale entro i successivi quindici giorni può fornire le proprie controdeduzioni.

6. Qualora il proponente intenda, prima della conclusione delle procedure di VIA, uniformare, in tutto o in parte, il progetto di intervento o di opera ai pareri, osservazioni o contributi espressi ai sensi dei precedenti commi, ne fa richiesta all'autorità competente. La richiesta interrompe il termine della procedura che ricomincia a decorrere con il deposito, di cui all'art. 11, comma 1, del progetto modificato.

7. Su iniziativa dell'assessore regionale all'ambiente o di altra autorità competente sul SIA si esprime il comitato per la VIA di cui all'art. 28.

8. Scaduti tutti i termini, l'ufficio competente predispone entro i successivi quindici giorni un rapporto sull'impatto ambientale dell'intervento.

#### Art. 13.

##### *Valutazione di impatto ambientale*

1. Conclusi gli adempimenti prescritti nei precedenti articoli e comunque non oltre novanta giorni dalla scadenza del termine per l'espressione dei pareri della provincia, dei comuni e degli enti di gestione di cui all'art. 11, comma 4, l'autorità competente delibera la VIA esprimendosi contestualmente sulle osservazioni presentate. L'autorità competente delibera la VIA anche in assenza dei predetti pareri.

2. In materia di lavori pubblici la VIA è resa nei termini previsti dall'art. 7, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni.

3. La deliberazione dell'autorità competente è notificata al proponente e comunicata alle amministrazioni interessate ed è pubblicata per estratto nel *Bollettino ufficiale* della Regione. Un estratto di tale deliberazione è pubblicato, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato.

4. Le autorità competenti informano annualmente il Ministro dell'ambiente circa i provvedimenti adottati e le procedure di VIA in corso.

#### Art. 14.

##### *Legge 24 novembre 2000, n. 340*

1. Qualora per la realizzazione dell'intervento si attivi la Conferenza di servizi, alla procedura di VIA si applicano le norme contenute al Capo II della legge 24 novembre 2000, n. 340.

#### Art. 15.

##### *Effetti della VIA*

1. La VIA positiva obbliga il proponente a conformare il progetto alle eventuali prescrizioni in essa contenute per la realizzazione e a monitorare nel tempo l'intervento o l'opera.

2. La VIA negativa preclude la realizzazione dell'intervento o dell'opera.

3. La VIA positiva ha efficacia per il tempo, in ogni caso non superiore a tre anni, stabilito nell'atto recante la valutazione di impatto ambientale in relazione alle caratteristiche del progetto, anche in deroga ai termini inferiori previsti per le intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi in qualunque modo denominati, comunque acquisiti. Trascorso detto periodo senza che sia stato dato inizio ai lavori, le procedure di VIA devono essere rinnovate.

4. L'autorità competente, a richiesta del proponente inoltrata prima della scadenza del termine previsto, può prorogare il predetto termine per motivate ragioni, per una volta sola e per un periodo non superiore a quello inizialmente stabilito.

#### Art. 16.

##### *Procedura di verifica*

1. Per i progetti assoggettati alla procedura di verifica il proponente presenta all'autorità competente una domanda allegando i seguenti elaborati in conformità alle direttive di cui all'art. 7, comma 1, lettera a):

a) il progetto preliminare dell'intervento od opera;

b) una relazione sull'identificazione degli impatti ambientali attesi, anche con riferimento ai parametri e agli standard previsti dalla normativa vigente, nonché il piano di lavoro per la eventuale redazione del SIA;

c) una relazione sulla conformità del progetto alla normativa in materia ambientale e paesaggistica, nonché agli strumenti di programmazione o pianificazione territoriale e urbanistica;

d) ogni altro documento utile ai fini dell'applicazione degli elementi di verifica di cui all'art. 17.

2. L'ufficio competente accerta, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, la completezza degli elaborati presentati. Qualora nei rilievi l'incompletezza richiede entro lo stesso termine per una sola volta, le integrazioni e i chiarimenti necessari. La richiesta di integrazione interrompe i termini della procedura di verifica di cui al presente articolo. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle integrazioni entro due mesi dalla data della richiesta, non si procede al compimento della procedura di verifica.

3. Trascorso il termine per la richiesta delle integrazioni ovvero contemporaneamente alla presentazione di tutta la documentazione integrativa, il proponente provvede al deposito degli elaborati presso l'autorità competente e presso i comuni interessati. I comuni danno avviso pubblico dell'avvenuto deposito mediante affissione all'albo pretorio.

4. Chiunque può prendere visione degli elaborati depositati e può presentare osservazioni all'autorità competente entro il termine di trenta giorni dall'affissione dell'avviso.

5. Per pervenire alla propria decisione l'autorità competente acquisisce il parere delle amministrazioni interessate in merito al progetto.

6. L'autorità competente assicura che le attività di cui al presente articolo siano attuate in contraddittorio con il proponente.

7. L'autorità competente si pronuncia non oltre i sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta del proponente ovvero della presentazione della documentazione integrativa, esprimendosi contestualmente sulle osservazioni presentate. Decorso tale termine, in caso di silenzio dell'autorità competente il progetto si intende escluso dalla procedura di VIA.

8. L'autorità competente può subordinare l'esclusione del progetto dalla procedura di VIA a specifiche prescrizioni finalizzate all'eliminazione e/o alla mitigazione degli impatti sfavorevoli sull'ambiente, alle quali il proponente è tenuto ad adeguarsi nelle fasi della progettazione successive a quella preliminare; può inoltre sottoporre la realizzazione del progetto a specifica azione di monitoraggio, da effettuarsi nel tempo e con le modalità stabilite.

9. Nei casi di cui al comma 8, l'autorità competente provvede altresì alla individuazione dell'ente o organo tecnico competente al controllo dell'adempimento delle prescrizioni date, nonché al monitoraggio previsto. L'ente od organo tecnico individuato è tenuto a trasmettere all'autorità competente idonea certificazione di conformità dell'opera realizzata.

10. Qualora l'autorità competente si pronuncerà per l'assoggettamento del progetto alla procedura di VIA, si applicano gli articoli della presente legge relativi alla procedura stessa con esclusione degli adempimenti già eseguiti e compatibili.

11. L'autorità competente provvede a far pubblicare per estratto nel *Bollettino ufficiale* della Regione la propria decisione.

12. L'autorità competente cura la tenuta di un registro nel quale è riportato l'elenco dei progetti di interventi od opere per i quali è stata richiesta la procedura di verifica, nonché l'indicazione dei relativi esiti.

#### Art. 17.

##### *Criteri per la procedura di verifica*

1. Fino alla emanazione delle direttive di cui all'art. 7, comma 1, lettera a); le relazioni di cui all'art. 16 devono avere, in particolare i seguenti contenuti:

##### *1. Caratteristiche del progetto.*

Le caratteristiche del progetto di interventi e opere devono essere prese in considerazione in particolare in rapporto ai seguenti elementi:

a) dimensioni del progetto (superfici, volumi, potenzialità). Tali elementi sono considerati in particolare in rapporto alla durata e alla dimensione spaziale e temporale degli impatti;

b) utilizzazione delle risorse naturali;

c) produzione di rifiuti;

d) inquinamento e disturbi ambientali;

e) rischio di incidenti;

f) impatto sul patrimonio naturale e storico tenuto conto della destinazione delle zone che possono essere danneggiate, in particolare zone turistiche urbane o agricole.

##### *2. Ubicazione del progetto.*

La sensibilità ambientale delle zone geografiche che possono essere danneggiate dal progetto deve essere presa in considerazione tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

a) la qualità e la capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;

b) la capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:

1) zone costiere;

2) zone montuose o forestali;

3) zone nelle quali gli standard di qualità ambientali della legislazione comunitaria sono già superati;

4) zone a forte densità demografica;

5) paesaggi importanti dal punto di vista storico culturale e archeologico;

6) aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche;

7) effetti dell'opera o intervento sulle limitrofe aree naturali protette.

##### *3. Caratteristiche dell'impatto potenziale.*

Gli effetti potenzialmente significativi dei progetti devono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto in particolare:

a) della portata dell'impatto (area geografica e densità della popolazione interessata);

b) dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto;

c) della probabilità dell'impatto;

d) della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.

#### Art. 18.

##### *Monitoraggio*

1. Il proponente deve trasmettere alle amministrazioni interessate i risultati del monitoraggio di cui all'art. 15, nonché informare l'autorità competente delle eventuali modificazioni intervenute nel corso della realizzazione e della gestione dell'intervento od opera.

2. L'Autorità competente per l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale si avvale delle strutture dell'ARPA della Puglia. Si avvale, inoltre, delle strutture dell'ARPA della Puglia per l'eventuale gestione dei dati e delle misure di cui al comma 1 all'interno del sistema informativo sull'ambiente e il territorio.

3. Fino all'insediamento degli organi dell'ARPA, di cui alla legge regionale istitutiva 22 gennaio 1999, n. 6 le autorità competenti si avvalgono dei presidi multizonali di prevenzione (PMP) competenti per territorio.

#### Art. 19.

##### *Procedure per progetti localizzati o con impatti ambientali interregionali e transfrontalieri*

1. Nel caso di progetti che risultino localizzati sul territorio di più regioni, la giunta regionale effettua la procedura di VIA e delibera la valutazione di impatto ambientale d'intesa con le regioni cointeressate.

2. Nel caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di altre regioni confinanti, l'autorità competente è tenuta a informare e ad acquisire anche i pareri delle regioni interessate.

3. Nel caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, le autorità competenti informano il Ministero dell'ambiente per l'adempimento degli obblighi di cui alla convenzione sulla VIA in un contesto transfrontaliero, stipulata a Espoo il 25 febbraio 1991, ratificata con la legge 3 novembre 1994, n. 640.

#### Art. 20.

##### *Partecipazione della Regione alla procedura della legge n. 349/1986*

1. Il parere relativo alla pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge n. 349/1986 è espresso dalla giunta regionale.

2. La giunta regionale acquisisce il parere delle provincie e dei comuni interessati. A tal fine le comunicazioni di cui all'art. 6, comma 3, della legge n. 349/1986 sono trasmesse a cura del proponente, anche alle provincie e ai comuni interessati. I pareri sono espressi entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle comunicazioni trascorsi i quali la giunta regionale può provvedere anche in assenza dei predetti pareri.

3. La giunta regionale può promuovere consultazioni e istruttorie pubbliche con le amministrazioni, le associazioni e i soggetti interessati.

#### Art. 21.

##### *Vigilanza e sanzioni*

1. Le provincie, i comuni e gli enti di gestione delle aree naturali protette hanno compiti di vigilanza e controllo sull'applicazione delle disposizioni della presente legge nonché delle prescrizioni contenute nell'atto conclusivo della procedura di valutazione.

2. Nei casi di interventi od opere realizzati senza l'effettuazione della procedura di verifica ovvero delle procedure di VIA in violazione della presente legge, l'autorità competente dispone la sospensione dei lavori in attesa delle risultanze delle procedure di VIA e se necessario la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a spese e cura del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inerzia l'autorità competente esercita l'azione risarcitoria per danno ambientale ai sensi dell'art. 18 della legge n. 349/1986.

3. Nei casi in cui il progetto sia realizzato in parziale o totale difformità dalle prescrizioni contenute nella VIA di cui all'art. 13, ovvero nell'atto conclusivo della procedura di verifica di cui all'art. 16, l'autorità competente, previa eventuale sospensione dei lavori, diffida il proponente ad adeguare l'intervento o l'opera. Il provvedimento di diffida stabilisce i termini e le modalità di adeguamento. Qualora il proponente non si adegui a quanto stabilito nella diffida, l'autorità competente revoca la VIA ovvero l'atto conclusivo della procedura di verifica e applica quanto disposto dal comma 2.

### TITOLO III IMPATTO AMBIENTALE IN ATTI NORMATIVI, PIANI E PROGRAMMI

#### Art. 22.

##### *Atti normativi*

1. I disegni di legge e le proposte di legge nonché i progetti di regolamento aventi a oggetto materie di rilievo ambientale e comunque riguardanti il territorio, la flora, la fauna e altri beni ambientali o l'utilizzo di risorse naturali devono essere accompagnanti da uno specifico studio in ordine ai possibili effetti dell'applicazione di tali atti normativi sull'ambiente.

2. I criteri di individuazione degli atti normativi di rilevanza ambientale sono stabiliti dal consiglio regionale su parere del comitato per la VIA.

#### Art. 23.

##### *Piani e programmi*

1. I piani e i programmi di intervento perseguono l'obiettivo di realizzare uno sviluppo ambientale sostenibile e la tutela e il miglioramento della salute e degli equilibri ecologici.

2. A tal fine i piani e i programmi di intervento regionali e provinciali nonché i relativi stralci e varianti contengono come loro parte integrante una relazione sugli impatti ambientali conseguenti alla propria attuazione.

3. I piani regolatori generali i loro stralci e varianti contengono come parte integrante un SIA redatto secondo le indicazioni dell'art. 24.

4. Il consiglio regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i piani e i programmi di intervento regionali, provinciali e comunali diversi dai piani regolatori generali che devono contenere come parte integrante il SIA.

5. Gli enti competenti ad adottare i piani e i programmi di intervento effettuano l'informazione e la consultazione sui SIA nell'ambito delle procedure di formazione e approvazione previste per i singoli piani e programmi di intervento ai sensi della legislazione vigente.

#### Art. 24.

##### *SIA relativo a piani e programmi*

1. La giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana direttive in cui sono specificati contenuti e modalità di predisposizione del SIA per i piani e i programmi di intervento individuati ai sensi dell'art. 23. Tali direttive possono, inoltre individuare aree ad alta sensibilità ambientale dettando conseguenti criteri e indirizzi per la predisposizione dei SIA. Le direttive sono pubblicate nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. Il SIA in particolare deve approfondire le analisi in merito alle previsioni di opere o di interventi di cui agli allegati *A* e *B* attraverso l'indicazione delle motivazioni delle scelte previste, anche in rapporto alle possibili alternative, la descrizione delle modificazioni che verranno indotte sull'ambiente e delle misure di mitigazione degli effetti negativi previsti.

### TITOLO IV

### DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 25.

##### *Informazione e sistema informativo*

1. L'amministrazione regionale e le amministrazioni provinciali e comunali sono tenute a scambiarsi dati, informazioni e ogni elemento utile allo svolgimento delle procedure di VIA.

2. La giunta regionale:

a) organizza il sistema informativo di cui alla legge regionale 23 dicembre 1996, n. 28 anche per le finalità della presente legge;

b) predispose una raccolta di metodologie e modelli in materia di impatto ambientale;

c) organizza un archivio sull'impatto ambientale, in cui sono catalogati i SIA, le VIA, nonché la relativa documentazione.

3. Le pubblicazioni nel *Bollettino ufficiale* della Regione disposte dalla presente legge sono gratuite. Il Presidente della giunta regionale con apposito atto definisce forme e modalità di tali pubblicazioni.

#### Art. 26.

##### *Relazioni sull'attuazione delle procedure di VIA*

1. La giunta regionale presenta annualmente al consiglio regionale una relazione sull'attuazione della presente legge. In particolare la relazione:

a) informa sulle direttive emanate dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 24;

b) dà conto degli esiti delle procedure di VIA effettuate in attuazione della presente legge;

c) indica lo stato di definizione degli strumenti informativi di cui all'art. 25;

d) formula valutazioni e proposte sull'adeguatezza e sull'efficacia delle procedure di VIA effettuate.

2. Per predisporre la relazione la giunta regionale acquisisce informazioni, valutazioni e proposte dalle provincie e dai comuni.

3. La relazione è comunicata al Ministero dell'ambiente in attuazione dell'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996.

4. A partire dall'esercizio finanziario 2001, la giunta regionale promuove la pubblicazione di un volume divulgativo sulle attività delle autorità competenti inerenti la VIA sul territorio pugliese. Alla copertura degli oneri rivenienti dalla presente disposizione la Regione provvederà in sede di bilancio di previsione annuale.

#### Art. 27.

##### *Formazione culturale e aggiornamento professionale*

1. A partire dall'esercizio finanziario 2001, la Regione promuove ricerche e sperimentazioni in materia di procedure e ne diffonde i risultati. Per tale fine può avvalersi della collaborazione di università e istituti, italiani ed esteri, stipulando apposite convenzioni, alla copertura degli oneri rivenienti dalla presente disposizione la Regione provvederà in sede di bilancio di previsione annuale.

2. A partire dall'esercizio finanziario 2001 la Regione promuove l'organizzazione e la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale in materia di procedure di VIA. Alla copertura degli oneri rivenienti dalla presente disposizione la Regione provvederà in sede di bilancio di previsione annuale.

## Art. 28.

*Comitato per la VIA*

1. Il comitato per la VIA è l'organo tecnico consultivo della Regione e delle altre autorità competenti nella materia della valutazione dell'impatto ambientale.

2. Esso è nominato previa deliberazione della giunta regionale con decreto dell'assessore regionale all'ambiente che lo presiede, ed è composto da:

a) un docente universitario o esperto laureato da almeno dieci anni, con esperienza specifica per ciascuna delle seguenti materie: infrastrutture, impianti tecnologici, urbanistica, scienze ambientali, scienze naturali, scienze biologiche, scienze geologiche, scienze agronomiche, chimica farmaceutica e tossicologica, igiene e medicina preventiva;

b) un rappresentante dell'amministrazione provinciale competente per territorio designato dal presidente della medesima provincia tra gli esperti componenti del comitato tecnico di cui all'art. 5, comma 9, della legge regionale 3 ottobre 1986, n. 30;

c) un rappresentante del Ministero per i beni culturali - sovrintendenza per la Puglia ai beni ambientali artistici, architettonici e storici.

3. Fanno parte del comitato senza diritto di voto il dirigente del settore ecologia e il funzionario responsabile dell'ufficio VIA del settore oltretutto il dirigente responsabile dell'autorità competente alla specifica procedura di VIA in trattazione presso il comitato.

4. Possono essere invitati ai lavori del comitato senza diritto di voto, i coordinatori dei settori competenti per materia.

5. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario in servizio presso il settore ecologia.

6. Ai componenti spetta il compenso e il trattamento economico di missione nella misura stabilita dalla legge regionale 22 giugno 1994 n. 22 con imputazione sullo stanziamento di bilancio a finanziamento della citata legge.

## Art. 29.

*Potere sostitutivo*

1. Qualora la provincia o il comune ritardino ingiustificatamente l'espletamento delle procedure di VIA attribuite alla loro competenza, la giunta regionale, anche su richiesta del proponente li invita a provvedere entro un termine non superiore a quarantacinque giorni.

2. Decorso inutilmente tale termine, la giunta regionale nomina un commissario *ad acta* per la conclusione delle procedure di VIA. Gli oneri finanziari relativi all'attività del commissario *ad acta* sono a carico dell'autorità competente.

## Art. 30.

*Spese istruttorie*

1. Le spese per accertamenti tecnici richieste dall'autorità competente, le visite sopralluogo del personale degli uffici istruttori, nonché l'accesso alle informazioni relative alle procedure di VIA o di verifica sono a carico del proponente e sono determinate secondo parametri stabiliti dalla giunta regionale.

## Art. 31.

*Prima applicazione della legge*

La data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite dalla presente legge alle provincie, ai comuni e agli Enti-parco regionali nonché l'individuazione delle risorse finanziarie e strumentali necessarie sono disciplinate dall'art. 16 commi, 3 e 4, della legge regionale 30 novembre 2000, n. 22 «Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali».

## Art. 32.

*Norme transitorie*

1. I procedimenti di VIA, di verifica di assoggettabilità a VIA e di valutazione di incidenza ambientale, attivati presso la Regione prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono portati a compimento secondo le procedure vigenti al momento della presentazione dell'istanza.

2. Fino alla costituzione del comitato per la VIA di cui all'art. 28, la Regione nell'espletamento dei procedimenti di cui alla presente legge, continua ad avvalersi sino e non oltre il 30 giugno 2001, del comitato così come costituito ai sensi della deliberazione della giunta regionale n. 16 del 27 gennaio 1998.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 12 aprile 2001

FITTO

ALLEGATO A

## INTERVENTI SOGGETTI A VIA OBBLIGATORIA

## ELENCO A.1. - PROGETTI DI COMPETENZA DELLA REGIONE

A.1.a) recupero di suoli dal mare per una superficie che supera i 200 ha;

A.1.b) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate (in particolare sono compresi in tale classe gli impianti di cracking per la produzione di etilene, gli impianti per la produzione di cloruro di vinile);

A.1.c) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.00 t/anno di materie prime lavorate;

A.1.d) porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ha o le aree esterne interessate superano i 5 ha oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 300 m; opere di difesa del mare quando lo specchio d'acqua compreso tra l'opera di difesa a mare e la costa spera i 10 ha o la lunghezza della difesa è superiore a 300 m;

A.1.e) dighe e altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole a fini non energetici di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 mc;

A.1.f) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km;

A.1.g) impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, come definiti nell'allegato 1) del decreto legislativo n. 22/1997, mediante operazioni di cui all'allegato B (a esclusione dei punti D13, D14 e D15) e all'allegato C (lettera da R1 a R9) del decreto legislativo n. 22/1997, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli artt. 31 e 33 del medesimo decreto legislativo n. 22/1997;

A.1.h) attività di coltivazione di minerali solidi;

A.1.i) attività di coltivazione degli idrocarburi e delle risorse geotecniche della terraferma;

A.1.l) impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B lettere 03, 04, 06, 07 e 012 del decreto legislativo n. 22/1997);

A.1.m) sistemi di estrazione o di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua estratta o ricaricata sia pari o superiore a 10 milioni di metri cubi.

## ELENCO A.2. - PROGETTI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA

*A.2.a)* Utilizzo di acque superficiali nei casi in cui la derivazione supera i 200 l/minuto secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione supera i 100 l/minuto secondo in una superficie di 1 kmq. O comunque supera i 50 l/minuto secondo;

*A.2.b)* fabbricazione di pasta carta a partire dal legno o da altre materie fibrose e fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 100 t/g;

*A.2.c)* stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modificazioni con capacità complessiva superiore a 40.000 t;

*A.2.d)* impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità supera le 12 t di prodotto finito al giorno;

*A.2.e)* impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;

*A.2.f)* impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'Allegato B, lettere 2 e da 8 a 011, e all'Allegato C, lettere da R1 a R9 del decreto legislativo 22/1997, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo 22/1997;

*A.2.g)* impianti per la decoibentazione e il trattamento di materiale contenenti amianto;

*A.2.h)* stazioni di trasferimento di rifiuti con capacità superiore a 100 t/giorno;

*A.2.i)* discariche di rifiuti urbani e assimilabili con una capacità superiore a 100.000 mc;

*A.2.j)* discariche di rifiuti speciali, a esclusione delle discariche per inerti con capacità sino 50.000 mc;

*A.2.k)* impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare (operazioni D13, D14 e D15 dell'allegato B del decreto legislativo n. 22/1997) con potenzialità superiore a 30.000 mc, e analoghi impianti di rifiuti non pericolosi con potenzialità superiore a 100.000 mc, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo n. 22/1997;

*A.2.l)* impianti di depurazione delle acque con potenzialità a 100.000 abitanti equivalenti o impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti la cui ubicazione o il cui recapito è difforme dalle indicazioni del piano di risanamento delle acque della Regione Puglia;

*A.2.m)* impianti per lo smaltimento o recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare con capacità superiore a 200 t/giorno (operazione di cui all'allegato B del decreto legislativo 22/1997, punti D13, D14);

*A.2.n)* impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità superiore a 150.000 mc oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazione di cui all'allegato B, lettera D15 del decreto legislativo n. 22/1997);

*A.2.o)* impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:

- a) 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline;
- b) 3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg);
- c) 900 posti per scrofe.

## ELENCO A.3. - PROGETTI DI COMPETENZA DEL COMUNE

*A.3.a)* cave e torbiere con limiti inferiori a quelli della categoria A.2.o.

## ALLEGATO B

## INTERVENTI SOGGETTI A PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

## ELENCO B.1. - PROGETTI DI INFRASTRUTTURE

*B.1.a)* interporti;

*B.1.b)* porti lacuali, fluviali, vie navigabili;

*B.1.c)* strade extraurbane secondarie a carattere regionale;

*B.1.d)* linee ferroviarie a carattere regionale;

*B.1.e)* opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli e altre opere marittime;

*B.1.f)* opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di bonifica e altri simili destinati a incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale;

*B.1.g)* aeroporti;

*B.1.h)* porti turistici e da diporto con parametri inferiori a quelli indicati nella lettera A.1.d).

## ALTRI PROGETTI

*B.1.i)* recuperi di suoli dal mare per una superficie che supera i 5 ha;

*B.1.j)* trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate;

*B.1.k)* produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture, elastomeri e personali per insediamenti produttivi di capacità compresa tra 10.000 t/anno e inferiore o uguale a 35.000 t/anno di materie prime lavorate;

*B.1.l)* impianti di superficie dell'industria di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminosi;

*B.1.m)* agglomerazione industriale di carbon fossile;

*B.1.n)* parchi tematici;

*B.1.o)* modifica delle opere e degli interventi elencati nell'elenco A.1;

*B.1.p)* modifica delle opere e degli interventi elencati nell'elenco B.1.

## ELENCO B.2. - PROGETTI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA

## AGRICOLTURA

*B.2.a)* cambiamento di uso di aree non coltivate, semi naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ha;

*B.2.b)* forestazione di superficie superiore a 20 ha; deforestazione allo scopo di conversione ad altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ha;

*B.2.c)* progetti di irrigazione per una superficie superiore a 300 ha;

*B.2.d)* progetti di ricomposizione fondiaria che interessano superficie superiore a 200 ha;

*B.2.e)* impianti per l'allevamento intensivo di animali con più di 40 quintali di peso vivo per ettaro;

*B.2.f)* piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ha.

## INDUSTRIA ENERGETICA

*B.2.g)* impianti termici per la produzione di energia, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 Mw;

*B.2.g/1)* attività di ricerca di minerali solidi, di idrocarburi liquidi e gassosi in terra ferma e di risorse geotermiche incluse le relative attività minerarie nonché estrazioni di minerali mediante dragaggio fluviale;

*B.2.g/2)* impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km;

*B.2.g/3)* impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento;

*B.2.g/4)* impianti per la produzione di energia idroelettrica superiore a 5 MW;

*B.2.g/5)* installazione di oleodotti e gasdotti con lunghezza complessiva superiore ai 20 km.

#### LAVORAZIONE DEI MATERIALI

*B.2.h)* impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superano 5.000 mq. di superficie impegnata o 50.000 mc. di volume;

*B.2.i)* impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) colata continua di capacità superiore a 2,5 t/ora;

*B.2.j)* impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:

1. Laminazione a caldo con capacità superiore a 20 t di acciaio grezzo all'ora;

2. Forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 KJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW;

3. Applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 t di acciaio grezzo all'ora;

*B.2.k)* fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 t/giorno;

*B.2.l)* impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 t per il piombo e il cadmio o a 50 t per tutti gli altri metalli;

*B.2.m)* impianti per il trattamento di superfici di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano volume superiore a 30 mc;

*B.2.n)* impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori, impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili, costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superano 10.000 mq. di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;

*B.2.o)* cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ha;

*B.2.p)* imbutitura di fondo con esplosivi che superano 5.000 mq. di superficie impegnata o 50.000 mc di volume.

#### INDUSTRIA DEI PRODOTTI ALIMENTARI

*B.2.q)* impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 t/giorno;

*B.2.r)* impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 300 t/giorno su base trimestrale;

*B.2.s)* impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 t/giorno su base annua;

*B.2.t)* impianti per la produzione di birra o malto con una capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno;

*B.2.u)* impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superano 50.000 mc di volume

*B.2.v)* macelli aventi una capacità di produzione di carcasce superiore a 50 t/giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasce e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 t/giorno;

*B.2.w)* impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato;

*B.2.x)* molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 8.000 mq. di superficie impegnata o 50.000 mc. di volume;

*B.2.y)* zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbietole;

#### INDUSTRIE DEI TESSILI, DEL CUOIO, DEL LEGNO, DELLA CARTA

*B.2.z)* impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle o compensati di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie prime lavorate;

*B.2.aa)* impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 t/giorno;

*B.2.ab)* impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento la mercerizzazione) o la tintura di fibre di tessuti di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 t/giorno;

*B.2.ac)* impianti per la concia del cuoio e del pollame qualora la capacità superi le 5 t di prodotto finito al giorno.

#### INDUSTRIA DELLA GOMMA E DELLE MATERIE PLASTICHE

*B.2.ad)* fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 t/anno di materie prime lavorate.

#### PROGETTI DI INFRASTRUTTURE

*B.2.ae)* derivazione e opere connesse di acque superficiali che prevedano derivazioni superiori a 50 l/minuto secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 l/minuto secondo per una superficie non maggiore di 0,5 kmq o comunque superi i 25 l/minuto secondo;

*B.2.af)* strade extraurbane secondarie;

*B.2.ag)* linee ferroviarie a carattere locale;

*B.2.ah)* acquedotti con lunghezza superiore ai 20 km;

*B.2.ai)* impianti di incenerimento e di trattamento di rifiuti urbani e assimilabili con capacità superiore a 10 t/giorno, e stazioni di trasferimento, con capacità superiore a 20 t/giorno;

*B.2.aj)* impianti di incenerimento e di trattamento di rifiuti speciali di capacità superiore a 10 t/giorno;

*B.2.ak)* impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con potenzialità superiore a 30.000 mc. Nonché analoghi impianti per rifiuti pericolosi con potenzialità pari o inferiore a 30.000 mc, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22/1997;

*B.2.al)* discariche di rifiuti urbani e assimilabili;

*B.2.am)* impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti.

#### ALTRI PROGETTI

*B.2.an)* piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette e altri veicoli a motore;

*B.2.ao)* centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ha;

*B.2.ap)* banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 mq.;

*B.2.aq)* fabbricazione di fibre minerali artificiali che superano 5.000 mq. di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;

*B.2.ar)* fabbricazione, condizionamento carica o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 t/anno di materie prime lavorate;

*B.2.as)* stoccaggio di prodotti chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 t;

*B.2.at)* impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 t/giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 t/giorno o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 40 t/giorno;

*B.2.au)* impianti di produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 10.000 t/anno;

*B.2.av)* cokerie (distillazione a secco di carbone);

*B.2.aw)* fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni refrattari, piastrelle, grès e porcellane, con capacità produttiva di oltre 40.000 t/a;

*B.2.ax)* campeggi e villaggi turistici di superficie superiore a 5 ha, centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti letto o volume edificato superiore a 25.000 mc., o che occupano una superficie superiore ai 20 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati;

*B.2.av)* modifica delle opere e degli interventi elencati nell'elenco A.2;

*B.2.az)* modifica delle opere e degli interventi elencati nel presente elenco B.2.

#### ELENCO B.3 - PROGETTI DI COMPETENZA DEL COMUNE

##### PROGETTI DI INFRASTRUTTURE

*B.3.a)* Lavori per l'attrezzamento di aree industriali con una superficie interessata superiore a 40 ha;

*B.3.b)* progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori a 40 ha; progetti di sviluppo urbano all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ha;

*B.3.c)* progetti di riassetto urbano, compresa la costruzione di centri commerciali ed ipermercati, nonché la costruzione di parcheggi e aree attrezzate a parcheggio a carattere permanente con posti auto superiori a 350;

*B.3.d)* impianti meccanici di risalita, escluse le scivole e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 m., con portata oraria massima superiore a 1.800 persone;

*B.3.e)* costruzione di strade di scorrimento di area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana, superiore ai 1.500 m.,

*B.3.f)* sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee di natura simile, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri;

*B.3.g)* terreni da campeggio e caravanning a carattere permanente.

##### ALTRI PROGETTI

*B.3.h)* impianti di squartamento;

*B.3.i)* impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive;

*B.3.l)* modifica delle opere e degli interventi elencati nell'elenco A.3;

*B.3.m)* modifica delle opere e degli interventi elencati nell'elenco B.3.

01R0623

## REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 4 settembre 2001, n. 19.

**Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del *Bollettino Ufficiale della Regione Calabria*.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 94 dell'11 settembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*F i n a l i t à*

1. La presente legge detta disposizioni relative al procedimento amministrativo ed al diritto di accesso in attuazione delle leggi 7 agosto 1990, n. 241, 8 marzo 1999, n. 50 e 24 novembre 2000, n. 340, disciplinando, altresì, la pubblicazione degli atti regionali o di interesse regionale nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 2.

*Ambito di applicazione e qualificazione dell'attività amministrativa*

1. La presente legge disciplina l'attività amministrativa della Regione, nonché degli enti, istituti o aziende da essa dipendenti o strumentali, con esclusione degli enti pubblici economici.

2. Le seguenti disposizioni si applicano altresì ai procedimenti disciplinari, ai procedimenti concorsuali per l'accesso ai pubblici uffici, ai procedimenti di controllo sugli atti degli enti locali e ai procedimenti contrattuali, in quanto compatibili con le specifiche discipline che li riguardano.

3. Sono fatti salvi i procedimenti amministrativi previsti dalle leggi regionali di settore, e compatibili con le procedure fissate dalla presente legge.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti, istituti o aziende di cui al primo comma, provvedono con proprio regolamento ad adeguare le rispettive normative alle disposizioni in essa contenute.

5. L'attività amministrativa regionale è improntata a criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, e il procedimento amministrativo deve svolgersi in modo sollecito e snello. Esso non può essere aggravato con l'introduzione di adempimenti non previsti dalle leggi e dai regolamenti, se non per straordinarie e motivate esigenze emerse nel corso dell'istruttoria.

6. Ai fini di cui al precedente comma 5, la Regione, nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni contenute nei commi da 1 a 6 dell'art. 20 della legge n. 59 del 1997, adotta regolamenti che si conformano ai seguenti criteri:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi ed accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda a esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) trasferimento a organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

h) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

i) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione, e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;

l) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

m) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustificano una difforme disciplina settoriale.

#### Art. 3.

##### *Procedure amministrative*

1. Le procedure di un provvedimento amministrativo regionale sono l'insieme di atti e di operazioni tra loro collegati e preordinati all'adozione, da parte dell'amministrazione regionale, di un atto amministrativo finale.

2. Gli atti e le operazioni di un procedimento amministrativo regionale, possono essere posti in essere anche da soggetti diversi dall'amministrazione regionale, cui compete l'adozione dell'atto finale.

#### Capo II

##### COMPETENZE E RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO

#### Art. 4.

##### *Responsabile del procedimento*

1. La responsabilità dei procedimenti amministrativi regionali è assegnata ai servizi sulla base degli atti che definiscono le competenze analitiche delle strutture organizzative della Regione.

2. Il responsabile del servizio, competente per materia, individua per ciascun provvedimento, o per tipi omogenei di provvedimento, l'unità operativa cui il procedimento fa capo. Responsabile del procedimento è il funzionario preposto a tale unità operativa.

3. Il responsabile del servizio può assumere personalmente la responsabilità operativa del procedimento sin dall'inizio o in un momento successivo, per ragioni di coordinamento o di buon andamento dell'azione amministrativa. Può altresì, per motivate esigenze di servizio, conferire la responsabilità del procedimento ad un funzionario diverso da quello individuato ai sensi del comma 2.

4. Nel caso di mancata assegnazione il dirigente del servizio è responsabile del procedimento.

5. Per i procedimenti in cui intervengono più unità organizzative di più servizi, ciascuna unità è responsabile per gli atti di competenza e per il tempo alla stessa assegnato per lo svolgimento degli adempimenti di propria spettanza.

6. La responsabilità di ciascuna unità organizzativa decorre, per il servizio, dalla data di assunzione della istanza al proprio protocollo e per l'ufficio e le unità operative dal momento dell'assegnazione della domanda agli stessi.

#### Art. 5.

##### *Compiti del responsabile del procedimento*

1. Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'adozione del provvedimento;

b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria;

c) chiede il rilascio di dichiarazioni, la rettifica di dichiarazioni o di istanze erronee o incomplete; può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

d) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui al successivo art. 24;

e) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

f) predispone il calendario di incontri con i destinatari del provvedimento ed eventuali controinteressati al fine di concludere gli accordi di cui all'art. 11, comma 1 bis della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni;

g) adotta, ove ne abbia competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.

2. Qualora non sia competente all'adozione del provvedimento finale, il responsabile del procedimento, completata l'istruttoria, trasmette il fascicolo:

a) alla segreteria della giunta regionale, con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla prevista scadenza dei termini, quando si tratti di provvedimenti di competenza della giunta regionale e del suo presidente;

b) al presidente del consiglio regionale, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla prevista scadenza dei termini, quando si tratti di provvedimenti di competenza dell'ufficio di presidenza e del presidente del consiglio regionale;

c) all'assessore ovvero al dirigente, con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla prevista scadenza dei termini, per i provvedimenti di loro competenza.

3. Quando la natura o la complessità del procedimento lo richiedano, in relazione all'ampiezza ed alla rilevanza degli interessi collettivi coinvolti, il responsabile del procedimento indice la conferenza di servizi nei casi di cui al comma 1 dell'art. 14 della legge n. 241 del 1990; ovvero rappresenta all'assessore competente la necessità di indire una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dei commi 2 e seguenti dell'art. 14 della medesima legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni; in tal caso la conferenza è indetta dal presidente della giunta su proposta dell'assessore competente.

4. Il responsabile del procedimento rappresenta altresì all'assessore competente l'esigenza di convocare un'audizione pubblica secondo quanto stabilito nell'art. 17 della presente legge.

5. Il responsabile del procedimento risponde della correttezza, della tempestività e della qualità del proprio operato al responsabile dell'ufficio o del servizio di appartenenza.

#### Art. 6.

##### *Procedimenti di competenza di più servizi o uffici*

1. Qualora un procedimento già gestito in sequenza successiva da due o più servizi o unità operative, il responsabile dell'intero procedimento provvede a comunicarne agli interessati la sequenza delle fasi e le strutture che in esso intervengono.

2. Il responsabile del procedimento, ha il dovere di seguirne le fasi che non rientrano nella sua diretta competenza dando impulso all'azione amministrativa e ripartendo i tempi a disposizione di ciascuna unità operativa.

3. Per le fasi del procedimento che non rientrino nella sua diretta disponibilità, il responsabile del procedimento risponde limitatamente ai compiti previsti dai precedenti commi.

4. La giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, emanano le opportune istruzioni per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

#### Capo III

##### PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ACCORDI DI PROGRAMMA

#### Art. 7.

##### *Avvio del procedimento*

1. Qualora non sussistano specifiche ragioni d'impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, il responsabile dello stesso, entro dieci giorni dalla sua designazione, comunica, con le modalità previste nel successivo art. 8, l'avvio del procedimento;

a) ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti;

b) ai soggetti che per specifiche disposizioni di legge debbono intervenire nel procedimento.

2. Analoga comunicazione con le stesse modalità di cui all'art. 8, il responsabile del procedimento è tenuto a fornire ai soggetti individuati o facilmente individuabili nel corso della attività istruttoria ai quali si ritiene che il provvedimento finale possa arrecare pregiudizio.

3. È fatta salva, ai sensi di legge, la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1, provvedimenti cautelari.

#### Art. 8.

##### *Modalità della comunicazione di avvio del procedimento*

1. Il responsabile del procedimento provvede a dare notizia ai soggetti di cui all'art. 7 dell'avvio del procedimento stesso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. La comunicazione è personale e deve indicare:

a) il servizio competente;

b) l'oggetto del procedimento promosso;

c) l'unità operativa e il dipendente responsabile del procedimento;

d) la struttura di cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero o l'incertezza dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, gli elementi di cui al comma 2, saranno resi noti mediante forme di pubblicità di volta in volta individuate dal responsabile del procedimento.

4. L'omissione della comunicazione dell'avvio del procedimento o dell'indicazione degli elementi di cui al comma 2, può essere fatta valere come vizio dell'atto finale solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

5. La comunicazione dell'avvio di un procedimento volto alla revoca o all'annullamento di un precedente provvedimento autorizzatorio o concessorio, ovvero all'emanazione di provvedimenti limitativi o estintivi di diritti o costitutivi di obblighi, quando siano rivolti a destinatari individuati o individuabili, devono indicare, oltre agli elementi previsti dal comma 2 del presente articolo, i fatti che giustificano la determinazione a procedere.

#### Art. 9.

##### *Intervento nel procedimento e modalità*

1. I titolari di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento in corso hanno diritto di intervenire nel procedimento:

a) prendendo visione degli atti del procedimento, salvo quelli per i quali è espressamente prevista la esclusione dall'accesso dalla legge n. 241 del 1990, nonché di quelli di cui all'art. 32 della presente legge;

b) presentando memorie scritte e documenti contenenti osservazioni e proposte che il responsabile del procedimento ha l'obbligo di valutare e di prendere in considerazione solo ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento e siano presentati non oltre dieci giorni prima della scadenza del termine previsto per la conclusione dello stesso, indicando comunque nella motivazione le ragioni dell'accoglimento o della reiezione degli stessi;

c) assistendo, personalmente o mediante un proprio rappresentante delegato per iscritto, alle ispezioni e agli accertamenti volti a verificare fatti rilevanti ai fini della decisione.

2. Sull'ammissibilità dell'intervento decide il responsabile del procedimento, valutata l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1.

3. Ove la normativa regionale preveda, senza ulteriori precisazioni, l'acquisizione di valutazioni o pareri da parte di soggetti collettivi di natura privata ai fini dell'emanazione di un atto amministrativo, gli stessi vengono acquisiti dal responsabile del procedimento che assegna a tal fine un congruo termine, decorso inutilmente il quale, il procedimento continua indipendentemente dall'acquisizione delle valutazioni o dei pareri. I pareri e le valutazioni possono essere acquisiti anche informalmente; in tal caso il provvedimento finale dà atto, in premessa, all'avvenuta valutazione. Gli organismi che hanno espresso la valutazione possono unire documenti e memorie per precisare le proprie determinazioni

#### Art. 10.

##### *Accordi con gli interessati*

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 9, comma 1, lettera b), l'amministrazione regionale può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione regionale recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

5. Nel rispetto della legge, le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

## Art. 11.

*Accordo di programma*

1. L'accordo di programma può essere concluso quando sia necessaria l'azione integrata e coordinata di regione, enti locali, altre amministrazioni ed enti pubblici, nei seguenti casi:

a) per la definizione e l'approvazione di progetti di opere pubbliche di competenza della Regione, nonché degli enti di cui all'art. 2, comma 1 della presente legge;

b) per la definizione e la realizzazione di una o più opere, interventi o programmi di intervento.

2. L'accordo di programma regola gli impegni assunti con consenso unanime dai soggetti pubblici interessati, stabilisce tempi e modalità di realizzazione, le attività di competenza, tempi e modalità di finanziamento..

3. Qualora l'accordo di programma di cui al comma 1, lettera b) preveda opere, interventi, o programmi di intervento per la cui realizzazione sia necessario anche l'intervento di soggetti privati, l'accordo di programma ne dà atto e può prevedere la contestuale o successiva sottoscrizione di accordi, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, tra, le amministrazioni pubbliche partecipanti all'accordo di programma e competenti all'emanazione di atti autorizzativi, concessori o di assenso comunque denominati ed i soggetti privati interessati. Tali accordi, che possono essere sostitutivi degli atti autorizzativi, concessori o di assenso comunque denominati, ovvero determinarne il contenuto discrezionale, stabiliscono altresì gli impegni assunti dai soggetti privati, tra i quali, in particolare, il rispetto dei contratti collettivi di lavoro e delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, con la previsione di idonee garanzie per i casi di inadempimento.

4. L'accordo di programma, deve contenere:

a) la individuazione dei lavori, delle opere, degli interventi o dei programmi di intervento da realizzare;

b) gli specifici obblighi e adempimenti nell'ambito delle rispettive competenze, dei soggetti pubblici partecipanti; i risultati da raggiungere, i tempi di attuazione, gli aspetti finanziari e ogni altra necessaria od opportuna modalità operativa;

c) qualora l'accordo preveda impegni finanziari a carico dei soggetti partecipanti, esso deve dare atto della copertura finanziaria ovvero indicare i mezzi per farne fronte;

d) i soggetti incaricati della vigilanza sull'esecuzione dell'accordo;

e) l'indicazione del funzionario responsabile dell'attuazione dell'accordo; le modalità del controllo ai fini dell'attuazione dell'accordo, i provvedimenti sanzionatori da adottarsi in caso di inadempimento, inerzia o ritardo;

f) l'eventuale ricorso a procedimenti di arbitrato con la specificazione delle modalità di composizione e di nomina del collegio arbitrale;

g) le eventuali variazioni di atti di programmazione o pianificazione territoriale determinate dall'accordo di programma;

h) l'eventuale effetto sostitutivo delle concessioni edilizie, di cui all'art. 27, comma 4, legge 8 giugno 1990, n. 142 ed ogni eventuale altro effetto sostitutivo di atti amministrativi, secondo le disposizioni della presente legge.

5. L'accordo di programma può prevedere, inoltre, misure organizzative idonee a consentire un adeguato svolgimento delle conseguenti attività attuative da parte di tutte le amministrazioni interessate, con particolare riguardo ai comuni di minori dimensioni demografiche.

6. La disciplina degli accordi di programma regionale di cui al presente articolo, ai sensi di legge, si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi e programmi di intervento di competenza della Regione, delle province e dei comuni, salvo i casi in cui i relativi procedimenti siano già formalmente iniziati alla data di entrata in vigore della legge n. 127/1997.

## Art. 12.

*Procedimento*

1. Il procedimento per la conclusione dell'accordo di programma regionale si articola nelle seguenti fasi:

a) promozione dell'accordo mediante convocazione di una conferenza istruttoria;

b) svolgimento della conferenza istruttoria dei soggetti partecipanti;

c) firma dell'accordo;

d) approvazione dell'accordo mediante atto scritto;

e) pubblicazione.

2. Restano ferme le ulteriori eventuali fasi procedurali relative al controllo preventivo di legittimità sugli atti, in conformità con la normativa vigente.

## Art. 13.

*Soggetti promotori*

1. L'accordo di programma regionale, anche su richiesta di una o più delle altre amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, della presente legge o soggetti pubblici interessati, è promosso dalla Regione, dalle province o dai comuni, in relazione alla competenza primaria o prevalente sui lavori, sulle opere, sugli interventi o sui programmi di intervento da realizzare.

2. L'accordo di programma regionale che produce gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81 del decreto presidenziale 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso dei comuni interessati, è adottato con atto formale del presidente della giunta regionale.

3. L'accordo di programma regionale è promosso dalle amministrazioni di cui al primo comma, rispettivamente a cura del presidente della Regione, del presidente della provincia o del sindaco,

4. Il presidente della giunta regionale provvede alla promozione dell'accordo di programma previa deliberazione della giunta regionale.

5. Con la deliberazione di cui al comma precedente, la giunta regionale approva le finalità dell'accordo di programma, individua le strutture organizzative regionali che in rapporto all'oggetto dell'accordo e ai suoi effetti, devono essere coinvolte nella fase istruttoria e la struttura organizzativa responsabile del procedimento.

6. Il sindaco ed il presidente della provincia, provvedono alla promozione dell'accordo di programma in conformità al proprio ordinamento interno.

7. Nei casi di cui al precedente comma, il presidente della giunta regionale partecipa alla conferenza istruttoria previa deliberazione della giunta.

## Art. 14.

*Promozione e modalità*

1. La promozione dell'accordo di programma regionale consiste nella convocazione della conferenza istruttoria di cui al successivo comma 5.

2. Nella convocazione della conferenza, sono indicati:

a) i lavori, le opere, gli interventi o i programmi di intervento oggetto dell'accordo;

b) le competenze di ciascuno dei soggetti invitati in ordine all'oggetto dell'accordo;

c) ogni altro elemento utile ai fini della valutazione della proposta di accordo;

d) il funzionario responsabile del procedimento.

3. Qualora l'accordo proposto produca gli effetti di atti amministrativi per i quali la normativa vigente prevede adempimenti istruttori obbligatori, nella convocazione devono altresì essere indicati tali adempimenti, con la specificazione di quelli eventualmente già compiuti e di quelli ancora da compiersi.

4. Alla convocazione della conferenza istruttoria sono allegati i documenti già in possesso dell'amministrazione proponente, relativi agli elementi di cui al precedente comma.

5. Alla conferenza istruttoria partecipano i legali rappresentanti, ovvero altri soggetti legittimati in conformità alle disposizioni dell'ordinamento interno, dell'amministrazione promotrice e delle altre amministrazioni e enti pubblici convocati.

6. La conferenza, accertato l'interesse dei soggetti partecipanti a procedere alla conclusione dell'accordo e la competenza dei medesimi in rapporto agli impegni da sottoscrivere, verifica gli adempimenti di cui all'art. 12 prendendo atto di quelli già compiuti e dettando le modalità per quelli ancora da compiere.

7. Della conferenza viene redatto apposito verbale, a cura del responsabile del procedimento, dal quale devono risultare i soggetti presenti, le determinazioni assunte in ordine alla prosecuzione del procedimento per la conclusione dell'accordo di programma ed i tempi e le modalità d'espletamento degli eventuali adempimenti istruttori necessari. Il verbale deve essere sottoscritto da tutti i partecipanti.

8. Il verbale della conferenza è allegato all'accordo di programma.

9. Nel caso in cui per la realizzazione dei lavori, delle opere, interventi o programmi di intervento previsti nell'accordo di programma, sia necessario acquisire intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta o assensi comunque denominati da parte dei soggetti partecipanti all'accordo di programma o da parte di altre amministrazioni pubbliche, in luogo della conferenza istruttoria disciplinata dal presente articolo, l'amministrazione che promuove l'accordo di programma provvede alla convocazione di una conferenza dei servizi con le modalità di cui all'art. 24 della presente legge.

#### Art. 15.

##### *Firma, approvazione e pubblicazione dell'accordo di programma regionale*

1. Il responsabile del procedimento, verificato il compimento degli eventuali adempimenti istruttori, provvede ad inviare ai legali rappresentanti di tutte le amministrazioni ed enti pubblici partecipanti, il testo definitivo dell'accordo di programma. Ai fini del compimento degli atti istruttori di competenza regionale, è sempre convocata, prima della firma dell'accordo, una apposita conferenza dei servizi alla quale partecipano le strutture organizzative regionali coinvolte nel procedimento. Il verbale della conferenza dei servizi interna dà atto dell'attività istruttoria svolta dalle singole strutture organizzative regionali e si esprime sul testo definitivo dell'accordo.

2. L'accordo di programma è firmato dai legali rappresentanti delle amministrazioni ed enti pubblici partecipanti.

3. Nel caso in cui l'accordo di programma produca l'effetto di variazione di uno o più atti di programmazione o pianificazione territoriale, i legali rappresentanti delle amministrazioni ed enti pubblici partecipanti devono firmare anche gli allegati cartografici eventualmente necessari per legge.

4. L'accordo di programma, in relazione all'amministrazione che lo ha promosso, è approvato con decreto del presidente della giunta regionale, o con atto del presidente della provincia, o con atto del sindaco.

5. L'accordo di programma regionale e l'atto di approvazione sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione. L'accordo di programma regionale comincia a produrre i suoi effetti dal giorno successivo alla pubblicazione.

6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione regionale e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi.

7. L'atto di approvazione dell'accordo di programma regionale ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste. Tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

8. L'accordo di programma regionale può essere modificato con le stesse procedure previste per la sua decisione e da parte degli stessi soggetti che lo hanno sottoscritto.

9. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, agli accordi di programma e ai patti territoriali di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, agli accordi di programma relativi agli interventi previsti nei programmi e nei piani approvati dalla commissione di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, nonché alle sovvenzioni globali di cui alla normativa comunitaria.

#### Art. 16.

##### *Variazione di atti di programmazione e pianificazione territoriale - Vigilanza sull'esecuzione dell'accordo - Accordi di programma interregionali.*

1. L'accordo di programma può determinare la variazione degli strumenti urbanistici dei comuni che hanno sottoscritto l'accordo, salvo ratifica da parte dei rispettivi consigli comunali entro trenta giorni dalla sottoscrizione. Qualora la variazione degli strumenti urbanistici comunali comporti la necessità di adeguare anche gli strumenti di programmazione o di pianificazione di altre amministrazioni firmatarie, l'accordo deve essere ratificato anche dagli organi consiliari delle stesse, entro trenta giorni dalla sottoscrizione. La mancata ratifica comporta la decadenza dell'accordo. Intervenuta la ratifica, l'accordo è approvato con decreto del presidente della giunta regionale ed è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. L'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento agli altri soggetti istituzionali interessati si intende assolto con la convocazione della conferenza dei servizi a cui devono essere invitati, oltre ai soggetti partecipanti all'accordo di programma tutte le amministrazioni competenti a deliberare l'atto o gli atti di programmazione o pianificazione territoriale che si intendono variare, nonché quelle competenti ad esprimere su di essi pareri, intese, nulla osta o assensi comunque denominati.

3. Nel caso in cui il procedimento di formazione dell'atto o degli atti di programmazione o pianificazione territoriale che si intendono variare, preveda, in corrispondenza di una sua qualsiasi fase, la possibilità della presentazione di osservazioni da parte di altri soggetti interessati, il verbale della conferenza di cui al comma precedente, il testo dell'accordo di programma da sottoscrivere e tutti gli allegati, anche cartografici, sono depositati presso la sede delle amministrazioni che hanno approvato gli atti di programmazione o pianificazione territoriale che si intendono variare.

4. Il deposito dura venti giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione della relativa comunicazione. Durante il deposito tutti gli interessati possono prendere visione degli atti e, entro i venti giorni successivi alla scadenza dei termini di deposito, presentare osservazioni.

5. Decorso il termine per la presentazione di osservazioni, nel caso in cui ne siano state presentate, i soggetti che hanno partecipato alla conferenza dei servizi sono nuovamente convocati a cura del presidente della giunta regionale al fine di esaminare le osservazioni pervenute. Qualora unanimemente i soggetti convocati confermino l'accordo o, in accoglimento delle osservazioni, decidano di modificarlo, si procede alla firma dell'accordo di programma da parte dei soggetti interessati.

6. L'accordo di programma deve essere ratificato a pena di decadenza entro trenta giorni dalla firma, da parte degli organi consiliari delle amministrazioni dei cui atti di programmazione e di pianificazione territoriale si determina la variazione.

7. L'accordo di programma e l'accordo di pianificazione, una volta intervenuta la ratifica, sono approvati con decreto del presidente della giunta regionale e sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

8. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma regionale e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché, nel rispetto della legge, dal commissario del Governo nella Regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

9. Allorché, ai sensi dell'art. 34, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'intervento o il programma regionale di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma regionale è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza. Il collegio di vigilanza di cui al comma 8 è, in tal caso, presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le Regioni che hanno partecipato all'accordo interregionale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 8 al commissario del Governo ed al prefetto.

## Art. 17.

*Audizioni pubbliche*

1. Nei procedimenti di competenza della giunta regionale, qualora sia opportuno un esame preventivo e contestuale dei vari interessi pubblici e privati coinvolti, fermi restando i termini di conclusione dei procedimenti stabiliti nel successivo art. 19, l'assessore competente può proporre al presidente di promuovere un'audizione dei soggetti interessati a norma del presente articolo.

2. L'audizione si svolge mediante discussione in apposita riunione pubblicamente convocata dall'amministrazione proponente alla quale possono prendere parte le amministrazioni pubbliche, le organizzazioni sociali e di categoria, le associazioni ed i gruppi portatori di interessi collettivi o diffusi, che vi abbiano interesse.

3. La convocazione dell'audizione è resa nota mediante avviso pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione almeno quindici giorni prima.

4. L'assessore competente individua, con proprio decreto, i soggetti ammessi a partecipare e, qualora una richiesta di partecipazione debba essere respinta per difetto di interesse, ne dà motivata comunicazione.

5. Nei quindici giorni precedenti l'audizione il fascicolo comprendente tutti gli elementi già acquisiti nel corso del procedimento, ad eccezione di quelli considerati riservati per legge, rimane depositato nel luogo indicato nell'avviso.

6. I soggetti comunque interessati possono presentare osservazioni e documenti in vista dello svolgimento dell'audizione.

7. Lo svolgimento dell'audizione e le sue conclusioni vengono documentate in apposito verbale a cura del responsabile del procedimento. Il provvedimento conclusivo del procedimento dà atto dell'avvenuto espletamento dell'audizione.

## Art. 18.

*Casi di esclusione*

1. Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della Regione e degli enti amministrativi, Istituti o Aziende da essa dipendenti, finalizzata alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali vigono le particolari norme che ne regolano la formazione.

2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari, per i quali restano parimenti in vigore le particolari norme che li regolano.

*Capo IV*

## DURATA DEL PROCEDIMENTO

## Art. 19.

*Termini per la conclusione del procedimento*

1. L'amministrazione regionale è tenuta a concludere i procedimenti amministrativi entro termini certi e predeterminati.

2. Se per un determinato procedimento il termine non sia stabilito dalle specifiche disposizioni che lo regolano, esso deve concludersi entro:

a) centoventi giorni, ove la deliberazione finale sia di competenza del consiglio regionale su proposta della giunta;

b) novanta giorni, ove il provvedimento finale sia di competenza della giunta regionale ovvero dell'ufficio di Presidenza del Consiglio;

c) sessanta giorni, ove il provvedimento finale sia di competenza del presidente della giunta o del Presidente del Consiglio regionale;

d) trenta giorni, ove il provvedimento finale sia di competenza dell'assessore o dei dirigenti.

3. Quando si tratti di procedimenti in cui i provvedimenti finali sono di competenza di amministrazioni diverse dalla Regione, il termine per la conclusione del procedimento di competenza regionale è stabilito in sessanta giorni.

4. Il superamento del termine comunque non assolve l'amministrazione dall'obbligo di adottare il provvedimento amministrativo finale ancorché in ritardo.

## Art. 20.

*Obbligo della motivazione*

1. Ogni provvedimento o altro atto amministrativo deve essere motivato.

2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto, le ragioni giuridiche e il processo logico attraverso il quale, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, si è determinata la decisione dell'amministrazione regionale.

3. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e quelli a contenuto generale.

4. La motivazione può essere omessa quando le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione purché esso sia indicato e reso disponibile attraverso il diritto di accesso.

## Art. 21.

*Decorrenza e sospensione dei termini*

1. Nei procedimenti avviati su domanda degli interessati, il termine decorre dalla data di assunzione al protocollo del servizio competente della domanda. Se è prevista una data entro la quale le domande devono essere presentate, il termine decorre da tale data.

2. Nei procedimenti d'ufficio il termine decorre dalla data di adozione dell'atto formale di iniziativa assunto dagli organi regionali ovvero dal dirigente responsabile della struttura organizzativa competente, a seguito dell'atto o del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

3. Il termine per la conclusione del procedimento rimane sospeso:

a) nei casi in cui per la prosecuzione del procedimento debba essere compiuto un adempimento da parte dell'interessato, per il tempo impiegato per tale adempimento;

b) nei casi in cui debba essere sentito obbligatoriamente un organo consultivo, per il tempo massimo indicato dal comma 1 e dal comma 4 dell'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e comunque nel rispetto dei termini massimi stabiliti dall'art. 17, comma 24, della legge n. 127/1997, ovvero per il tempo assegnato, alle autorità preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini per esprimere i pareri di loro competenza. Qualora il parere richiesto ad altri organi dell'amministrazione sia di tipo consultivo e questi non lo hanno reso entro il termine comunicato alle stesse o non siano state rappresentate esigenze istruttorie aggravate, l'amministrazione, regionale procede indipendentemente dalla acquisizione del parere. La previsione del presente comma non trova applicazione nel caso di pareri che debbono essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini. Nel caso in cui l'organo adito dall'amministrazione regionale abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine comunicato dal medesimo organo consultivo è interrotto per una sola volta ed il parere è reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte dell'amministrazione regionale;

c) nei casi in cui debbano essere obbligatoriamente acquisite valutazioni tecniche di enti o organi appositi per il tempo massimo necessario alla loro acquisizione, secondo quanto previsto dall'art. 17 della legge n. 241 del 1990. Ove l'ente o l'organismo competente a dare le valutazioni tecniche richieste dall'amministrazione regionale, non accorda le sue valutazioni ovvero gli stessi non rappresentino esigenze istruttorie o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti e dipartimenti universitari, tale disposizione non trova applicazione in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini. Nel caso in cui l'ente od organo adito dall'amministrazione regionale abbia rappresentato esigenze istruttorie alla amministrazione procedente, si applica quanto previsto dalla lettera b) del comma 3 del presente articolo;

d) per il tempo necessario all'acquisizione di atti di altre amministrazioni che debbano essere acquisiti al procedimento nei termini stabiliti da dette amministrazioni ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990;

e) nei procedimenti in cui la giunta deve provvedere acquisendo il previo, eventuale, parere della competente commissione consiliare, per il tempo necessario all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quaranta giorni; decorso tale termine, la giunta procede indipendentemente dall'acquisizione del parere;

f) per il tempo di trenta giorni dalla richiesta al competente servizio - che è tenuto a provvedere entro tale termine - di annotazioni, registrazioni o visti sui provvedimenti che comportino impegno di spesa o abbiano comunque rilevanza contabile.

4. Della sospensione deve essere data comunicazione agli interessati a cura del responsabile del procedimento con le modalità previste dall'art. 8 della presente legge.

#### Art. 22.

##### *Proroga dei termini*

1. I termini fissati ai sensi dell'art. 19 possono essere prorogati per sopraggiunte esigenze istruttorie per una sola volta e per non più di trenta giorni.

2. La proroga è disposta con atto motivato del responsabile del procedimento, previo assenso del responsabile del servizio. Dal momento in cui lo schema di provvedimento viene trasmesso dal responsabile del procedimento all'organo cui compete l'adozione dell'atto finale, la proroga è disposta da quest'ultimo.

3. Della proroga deve essere data comunicazione agli interessati a cura del responsabile del procedimento, con le modalità previste dall'art. 8 della presente legge.

#### Art. 23.

##### *Procedimenti aventi ad oggetto benefici finanziari*

1. La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad enti pubblici e privati è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione, nelle forme previste per i provvedimenti di carattere generale, dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione stessa deve attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1, deve risultare dai provvedimenti finali relativi agli interventi previsti nel medesimo comma.

3. Nel caso in cui il provvedimento finale abbia ad oggetto un beneficio finanziario, la cui concessione sia subordinata all'esistenza di sufficienti disponibilità in relazione al numero delle richieste presentate, ove il procedimento non possa concludersi favorevolmente per l'indisponibilità dei necessari mezzi finanziari entro il termine previsto per la sua conclusione, il responsabile del procedimento comunica all'interessato le ragioni che rendono momentaneamente impossibile l'attribuzione del beneficio.

4. La domanda, comunque, conserva la sua validità.

5. Nei provvedimenti finalizzati all'erogazione di ausili finanziari, comunque denominati, il mandato di pagamento deve essere emesso entro sessanta giorni dalla richiesta di emissione del titolo di pagamento.

6. Qualora il pagamento non abbia potuto essere disposto entro il termine di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento, entro cinque giorni successivi, comunica agli interessati le cause del ritardo ed il termine previsto per la concreta erogazione; che non può comunque superare i trenta giorni successivi.

#### Art. 24.

##### *Conferenza di servizi - Valutazioni di impatto ambientale*

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento, avendoli formalmente richiesti.

3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad applicare l'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale in materia di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.).

6. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità, su motivata e documentata richiesta dell'interessato, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tal caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.

7. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico regionale, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.

8. Nel caso in cui sia richiesta la V.I.A., la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di V.I.A. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 6, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorità competente alla V.I.A. si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di V.I.A., la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

9. Nei casi di cui ai commi 6, 7, 8, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.

10. Nel caso di cui al comma 7, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

11. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.

12. La convocazione della prima riunione della conferenza dei servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tal caso, l'amministrazione precedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.

13. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dei commi 6, 7, 8 e 9, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 14. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione precedente provvede ai sensi dei commi 22, 23 e 24 del presente articolo.

14. Nei casi in cui sia richiesta la V.I.A., la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima. Se la V.I.A. non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori.

15. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la V.I.A. le disposizioni di cui al comma 23 del presente articolo nonché quelle di cui agli art. 16, comma 3, e 17, comma 2, della legge n. 241/1990, e successive modifiche ed integrazioni si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute pubblica.

16. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza dei servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

17. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata e non abbia notificato all'amministrazione precedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso, ovvero nello stesso termine non abbia impugnato la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.

18. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.

19. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta conferenza.

20. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a V.I.A. è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta V.I.A. nel Bollettino regionale in caso di V.I.A. regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nel Bollettino regionale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.

21. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

22. Se una o più amministrazioni hanno espresso nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione precedente, quest'ultima, entro i termini perentori indicati dal comma 13, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione è immediatamente esecutiva.

23. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, la decisione è rimessa ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali, i quali deliberano entro trenta giorni, salvo che il presidente della giunta regionale o il presidente della provincia o il sindaco, valutata la complessità dell'istruttoria, decidano di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.

24. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a V.I.A. e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'art. 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

25. Nell'ambito del trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e delle successive norme regionali di attuazione, agli enti destinatari del trasferimento, come amministrazioni precedenti, sono conferiti altresì tutti i compiti di natura consultiva, istruttoria e preparatoria connessi all'esercizio della funzione trasferita, anche nel caso di attività attribuite dalla legge ad uffici ed organi di altre amministrazioni. Tale disposizione non si applica ove si tratti di funzioni attribuite da specifiche norme di legge ad autorità preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute; in tali casi, l'amministrazione precedente è sempre tenuta a convocare una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

26. La pubblicità dei lavori della conferenza di servizi, nonché degli atti assunti da ciascuna amministrazione interessata, è assicurata nelle forme della presente legge.

#### Art. 25.

##### *Accordi con altre amministrazioni per lo svolgimento di attività di interesse comune*

1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 24, la Regione può concludere con le altre amministrazioni pubbliche accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Per detti accordi si osservano, per quanto non previsto dalla presente legge ed in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2, 3 e 5 della legge 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 26.

##### *Attività private subordinate a denuncia preventiva. Silenzio assenso*

1. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico desumibili dall'art. 19 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nei casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste.

2. Nei casi di cui al comma 1, spetta al responsabile del procedimento, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

3. Con regolamento adottato dalla giunta regionale, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente commissione consiliare, sono determinati, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuri-

dico desumibili dall'art. 19 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. i casi in cui la domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato, per categorie di atti, in relazione alla complessità del rispettivo procedimento, dal medesimo predetto regolamento. In tali casi sussistono le ragioni di pubblico interesse, il responsabile del procedimento può annullare l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

4. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 3, il parere delle commissioni consiliari deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, la giunta regionale procede comunque all'adozione dell'atto.

#### Art. 27.

##### *False attestazioni*

1. Con la denuncia o la domanda di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 26, l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non si realizzano gli effetti permissivi o conformativi previsti dal comma 1, dell'art. 26 e non è ammessa la sanatoria prevista dal comma 2 dello stesso articolo.

2. Le sanzioni amministrative previste in caso di svolgimento di attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione, o in difformità da esso, si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio alle attività ai sensi dell'art. 26 in mancanza dei requisiti richiesti o comunque in contrasto con la normativa vigente.

#### Art. 28.

##### *Dichiarazioni temporaneamente sostitutive*

1. Nei procedimenti che iniziano a domanda di parte, in luogo della documentazione relativa a spese effettuate o danni subiti e relativi rimborsi o risarcimenti, contributi ricevuti, mutui o prestiti contratti con istituti di credito o enti pubblici, sussistenza di crediti o di debiti, è ammessa temporaneamente la presentazione di una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato e autenticata con le modalità di legge.

2. L'amministrazione non può comunque emettere il provvedimento finale favorevole in carenza della documentazione di cui al comma 1.

#### Art. 29.

##### *Autocertificazione - Presentazione di atti e documenti - Accertamenti d'ufficio*

1. L'amministrazione regionale e gli enti di cui all'art. 2 adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte dei cittadini alle amministrazioni pubbliche previste dalla legge, nel rispetto dei principi sulla semplificazione e delle norme sulla documentazione amministrativa previste dall'art. 1 e dall'art. 3 della legge n. 127/1997 e dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione regionale o di altra amministrazione pubblica, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione regionale o altra amministrazione pubblica siano tenute a certificare. Qualora le certificazioni siano subordinate al pagamento di diritti, imposte o tasse, le spese relative devono essere anticipate dal richiedente.

#### Art. 30.

##### *Sanzioni*

1. La violazione o la elusione delle norme della presente legge, la grave inosservanza delle direttive generali e, comunque, le inerzie ed i ritardi nello svolgimento delle funzioni attinenti la conclusione dei procedimenti amministrativi entro i termini previsti, sono elementi che devono essere negativamente valutati in sede di accertamento della responsabilità dirigenziale disciplinata dall'art. 21 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni. Degli stessi elementi si tiene conto per il conferimento degli incarichi dirigenziali.

2. Nel caso di accertate omissioni o di reiterazioni di inerzie e ritardi, la giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del consiglio, ciascuno per quanto di competenza, attivano le procedure per la sospensione dell'incarico dirigenziale procedendo, altresì, alla contestazione di eventuali responsabilità patrimoniali e, ove ne ricorrano i termini, alla denuncia per omissione di atti di ufficio.

#### TITOLO II

#### DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

##### *Capo I*

##### DIRITTO DI ACCESSO

#### Art. 31.

##### *Accesso*

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, ai fini della facoltà di intervenire nel procedimento relativo ad atti amministrativi della Regione e degli enti dalla stessa dipendenti o strumentali, ivi compresi le aziende autonome, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, ha diritto di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 33.

2. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

3. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'amministrazione regionale, dagli enti dalla stessa dipendenti o strumentali, ivi compresi le aziende autonome, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti strumentali o dipendenti dall'amministrazione regionale provvedono ad adeguare le rispettive normative alle disposizioni della presente legge.

#### Art. 32.

##### *Specificazioni sull'accesso*

1. Ai consiglieri regionali è consentito l'accesso diretto, senza formalità e con relativo rilascio di copie, a tutti gli atti e provvedimenti di enti strumentali, aziende sanitarie locali, di quelli emanati e controllati dalla Regione, e degli enti territoriali nelle materie ad essi delegate.

2. È riconosciuto a qualsiasi persona fisica o giuridica, ivi comprese le associazioni, il libero accesso alle informazioni sull'ambiente, disponibili sia in forma scritta che visiva, ovvero contenute nelle banche dati riguardanti lo stato dell'ambiente, le attività o misure che incidono o che possono incidere negativamente sull'ambiente e che sono destinate a proteggerlo.

#### Art. 33.

##### *Categoria di documenti sottratti all'accesso*

1. Fatte salve le ipotesi di segreto o di divieto di divulgazione previste dall'ordinamento statale e ferme restando le ipotesi di esclusione e o limitazione dell'accesso previste dalla legge n. 241 del 1990 e dal D.P.R. n. 352 del 1992, sono sottratte all'accesso — ai sensi degli articoli 24, comma 4, della legge n. 241 del 1990 e 8, comma 5, let-

tera d), del D.P.R. n. 352 del 1992 e con riferimento all'esigenza di tutelare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche o giuridiche, gruppi, imprese od associazioni — le seguenti categorie di documenti:

a) fascicoli personali dei dipendenti dell'amministrazione, per la parte relativa alle situazioni personali e familiari, ai dati anagrafici, alle comunicazioni personali, ad eventuali selezioni psico-attitudinali, alla salute, alle condizioni psico-fisiche;

b) richieste di accertamenti medico-legali e relativi risultati;

c) accertamenti medico-legali per il riconoscimento della dipendenza di infermità da cause di servizio, per la liquidazione di equo indennizzo e pensione privilegiata, per il cambio di profilo professionale;

d) documentazione di carattere tecnico attestante la sussistenza di condizioni psicofisiche costituenti presupposto per l'adozione di provvedimenti amministrativi ovvero documentazione comunque utilizzabile ai fini dell'attività amministrativa;

e) situazione finanziaria, economica e patrimoniale relativa a persone fisiche o giuridiche, salvo che specifiche norme non dispongano diversamente;

f) documentazione inerente la situazione familiare, la salute, le condizioni psico-fisiche dei consiglieri regionali e di altri soggetti anche esterni all'amministrazione;

g) documentazione attinente a procedimenti penali, disciplinari o di dispensa dal servizio;

h) carichi penali pendenti, certificazione antimafia;

i) rapporti alle Magistrature ordinarie e alla procura della Corte dei conti, nonché richieste o relazioni di detti organi, ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili, penali;

l) atti di proponimento di azioni di responsabilità di fronte alle competenti Autorità giudiziarie;

m) progetti o atti di qualsiasi tipo contenenti informazioni tecniche dettagliate ovvero strategie di sviluppo aziendale, tutelati dalla specifica normativa in materia di brevetto, segreto industriale e professionale, diritto d'autore e concorrenza;

n) i verbali delle riunioni delle commissioni consiliari nei casi in cui riguardino l'adozione di atti sottratti all'accesso, fino a che non siano resi noti tali atti;

o) la documentazione concernente lite in potenza o in atto, fino alla definizione della medesima;

p) gli atti preliminari a trattative negoziali, fino alla loro definizione;

q) gli atti contravvenzionali, fino all'esaurimento del relativo procedimento.

2. Sono parimenti esclusi dal diritto di accesso i documenti amministrativi, anche se non espressamente citati nella presente legge, che la vigente normativa sottrae all'accesso. In particolare, il trattamento dei dati personali indicati negli articoli 22, 23 e 24 della legge n. 675/1996, eventualmente contenuti in documenti amministrativi.

3. È esclusa la consultazione diretta da parte dei richiedenti dei protocolli generali e speciali, dei repertori, rubriche e cataloghi di atti e documenti, salvo il diritto di accesso alle informazioni, alla visione ed alla estrazione di copia delle registrazioni effettuate negli stessi per singoli atti, ferme restando le preclusioni stabilite dal primo comma del presente articolo.

4. Nel rispetto della legge, è comunque garantito agli interessati la visione degli atti relativi a procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

5. Nel caso di richiesta di accesso a documenti contenenti dati personali sensibili relativi a terzi posseduti dall'amministrazione regionale o dagli enti dalla stessa dipendenti o strumentali, il diritto alla difesa del richiedente l'accesso prevale su quello alla riservatezza solo se una posizione di legge espressamente consente all'amministrazione regionale di comunicare a privati i dati oggetto della richiesta.

6. Con uno o più regolamenti, da emanarsi entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge, l'amministrazione regionale individua le categorie di documenti da essa formati o comunque rientranti nella sua disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui ai commi 1 e 5.

#### Art. 34.

##### *Limitazione*

1. Nel caso in cui l'esclusione dall'accesso riguardi solo una parte dei contenuti del documento, possono essere esibite in visione o rilasciate copie parziali dello stesso; le parti omesse devono essere indicate.

2. Il dirigente della struttura competente, con proprio provvedimento motivato, stabilisce la limitazione nel rispetto della presente legge.

3. La limitazione all'accesso viene comunicata per iscritto al richiedente.

#### Art. 35.

##### *Differimento*

1. Il differimento dell'accesso ai documenti amministrativi è disposto quando la divulgazione dei documenti potrebbe impedire od ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione di atti normativi, amministrativi generali; di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

2. Il dirigente della struttura competente, con proprio provvedimento motivato, stabilisce il differimento indicandone la durata.

3. Il differimento dell'accesso e la sua durata vengono comunicati per iscritto al richiedente.

4. In ogni caso, è differito sino al termine del procedimento l'accesso agli atti preparatori, salvo per i soggetti legittimati a partecipare al procedimento a norma degli articoli 9 e 10 della legge n. 241 del 1990.

#### Art. 36.

##### *Silenzo rifiuto*

1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso, che devono essere sempre motivati, sono comunicati al richiedente, entro 30 giorni, termine ordinario stabilito per l'accesso. A mezzo di tale comunicazione l'interessato deve essere informato della tutela giurisdizionale dallo stesso esercitabile, così come prevede il comma 5 dell'art. 25 della legge n. 241/1990, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di rifiuto, espresso o tacito, o di differimento ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 241/1990, e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi di legge, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero chiedere, nello stesso termine, al difensore civico competente che sia riesaminata la suddetta determinazione. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica a chi l'ha disposto. Se questi non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui al comma 5, dell'art. 24, della legge n. 241/1990, e successive modifiche ed integrazioni decorre dalla data del ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico.

#### Art. 37.

##### *Responsabilità del procedimento di accesso*

1. Il dirigente della struttura competente individua il responsabile dell'istruttoria del procedimento di accesso ai documenti amministrativi, tra i dipendenti di qualifica non inferiore alla categoria D3.

#### Art. 38.

##### *Accesso informale e formale*

1. Ove non sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sussistenza dell'interesse giuridicamente rilevante alla conoscenza dei documenti richiesti o sull'accessibilità ai documenti stessi, il diritto di accesso si esercita prioritariamente in via informale, mediante richiesta anche verbale.

2. Qualora non sia possibile l'accoglimento della richiesta in via informale, il richiedente è invitato a presentare istanza formale.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il richiedente può presentare comunque istanza formale.

## Art. 39.

*Avvio del procedimento di accesso informale*

1. La richiesta di accesso informale è rivolta direttamente alla struttura che ha prodotto i documenti.

2. L'interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e comprovare l'interesse personale e concreto connesso all'oggetto della richiesta, far constatare la propria identità e, ove occorra, la sussistenza dei propri poteri rappresentativi.

## Art. 40.

*Termini del procedimento di accesso informale*

1. In caso di accoglimento della richiesta di accesso informale, la struttura provvede immediatamente e senza formalità all'esibizione del documento e all'eventuale estrazione di copie.

2. Il rilascio delle copie è subordinato al preventivo rimborso dei costi sostenuti dall'amministrazione.

## Art. 41.

*Avvio del procedimento di accesso formale*

1. La richiesta di accesso formale è rivolta direttamente alla struttura che ha prodotto i documenti.

2. L'interessato deve indicare gli estremi del documento o delle informazioni oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e comprovare l'interesse personale e concreto connesso all'oggetto della richiesta, far constatare la propria identità e/o la sussistenza dei propri poteri rappresentativi.

3. Sono presentate in carta libera tutte le istanze di accesso da parte di pubbliche amministrazioni, quando non ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

## Art. 42.

*Trasmissione ad amministrazione od ufficio competente*

1. Qualora l'istanza sia stata erroneamente presentata all'amministrazione regionale, la struttura che riceve la richiesta formale trasmette l'istanza alla amministrazione competente, qualora questa sia facilmente individuabile, anche a mezzo fax, dandone comunicazione all'interessato.

2. Qualora l'istanza non sia presentata direttamente alla struttura regionale competente, la struttura che la riceve trasmette l'istanza alla struttura regionale interessata, anche a mezzo fax.

## Art. 43.

*Termini del procedimento di accesso formale*

1. In caso di presentazione di istanza formale di accesso, il procedimento deve concludersi con la comunicazione formale dell'esito nel termine di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della richiesta da parte dell'amministrazione regionale.

2. Nel caso di esito positivo della richiesta di accesso formale, qualora i documenti oggetto della richiesta non siano disponibili presso la struttura competente, il dirigente o il responsabile del procedimento di qualifica non inferiore alla categoria D3, provvederanno a comunicare all'interessato, con raccomandata con avviso di ricevimento, entro dieci giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta, la data in cui può essere esercitato il diritto. A tal fine, la struttura regionale che detiene i documenti deve mettere a disposizione della struttura competente, su richiesta di questa, i documenti di cui trattasi.

3. Il rilascio delle copie è subordinato al preventivo rimborso dei atti sostenuti dall'amministrazione.

4. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata.

5. Ove la richiesta formale sia irregolare o incompleta, l'amministrazione regionale, entro dieci giorni dalla ricezione, è tenuta a darne tempestiva comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento, od altro mezzo idoneo ad accertarne la ricezione. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.

## Art. 44.

*Identificazione dei richiedenti ed accertamento dei requisiti per l'accesso*

1. L'identificazione del richiedente avviene:

- a) con esibizione di un documento di identità;
- b) attraverso la sottoscrizione autenticata dell'istanza.

2. L'accertamento dei requisiti per l'accesso avviene con l'esibizione della documentazione che ne attesta l'esistenza.

## Art. 45.

*Modalità per l'esercizio del diritto di accesso informale e formale*

1. Il dirigente competente o il responsabile del procedimento, di qualifica non inferiore alla categoria D3, accertano l'identità del richiedente e, ove occorra, la sussistenza dei suoi poteri rappresentativi, verificando l'esistenza dell'interesse personale e concreto connesso all'oggetto della richiesta, fornendo altresì la necessaria assistenza per l'individuazione dello specifico documento rispondente alle necessità del richiedente stesso.

2. All'accoglimento della richiesta, la struttura mette a disposizione del richiedente, la documentazione, garantendo la presenza di personale addetto.

3. L'accoglimento della richiesta d'accesso ad un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le limitazioni di cui all'art. 35, e all'art. 43, comma 2, della presente legge in relazione ai tempi di ricerca di documenti non immediatamente disponibili.

4. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto.

5. È vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo.

6. L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta. L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.

## Art. 46.

*Accesso da parte di altre pubbliche amministrazioni*

1. La richiesta di accesso deve essere sottoscritta dal rappresentante dell'amministrazione o da un suo delegato.

2. Le pubbliche amministrazioni sono esonerate dal rimborso dei costi per il rilascio di copie.

## Art. 47.

*Costi delle copie*

1. Fermo restando che l'esercizio del diritto d'informazione e di visione dei documenti amministrativi è assicurato gratuitamente, per il rilascio di copie è dovuto il solo rimborso del costo di riproduzione. Le tariffe relative sono determinate con deliberazione della giunta, nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed è aggiornata annualmente con deliberazione di giunta regionale, ove necessario.

2. Per tutti i documenti riprodotti integralmente in pubblicazioni ufficiali messe a disposizione del pubblico o accessibili al pubblico con mezzi informatici o telematici, il rilascio di copie può essere sostituito dalla consegna della pubblicazione (previo pagamento del relativo costo ove la stessa non sia gratuitamente a disposizione dei cittadini), o dall'indicazione delle modalità per l'accesso ai mezzi informatici o telematici.

3. I consiglieri regionali sono esentati dal pagamento dei costi di riproduzione nonché da qualsiasi altro diritto.

Art. 48.

*Autenticazione e imposta di bollo*

1. Sulla richiesta di accesso e sulla copia conforme all'originale rilasciata dall'ufficio non è dovuta l'imposta di bollo, ferma restando, comunque, l'assoggettabilità a bollo della copia conforme eventualmente richiesta ai sensi dell'art. 6 della tariffa allegata alla legge sul bollo.

Art. 49.

*Segreto d'ufficio*

1. L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio; non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso.

TITOLO III

PUBBLICAZIONE DEL *BOLLETTINO UFFICIALE*  
DELLA REGIONE

Art. 50.

*Pubblicazione degli atti regionali e di interesse regionale*

1. Nel *Bollettino ufficiale* della Regione Calabria sono pubblicati:

- a) lo statuto regionale;
  - b) le leggi ed i regolamenti della Regione Calabria;
  - c) i regolamenti del consiglio regionale;
  - d) le circolari esplicative delle leggi regionali nonché gli atti di organi della Regione contenenti indirizzi nei confronti di amministrazioni pubbliche;
  - e) atti contenenti indirizzi nei confronti di soggetti privati singoli o di categorie;
  - f) le richieste di referendum regionali e la proclamazione dei relativi risultati;
  - g) i dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Calabria, a leggi statali impugnate dalla Regione Calabria, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché le ordinanze con cui gli organi giurisdizionali abbiano sollevato questione di legittimità di leggi regionali;
  - h) gli avvisi di concorso;
  - i) gli annunci legali.
2. Sono inoltre pubblicati nel *Bollettino ufficiale*:
- a) le deliberazioni del consiglio e della giunta regionale;
  - b) i decreti, ordinanze ed altri atti del presidente della giunta regionale;
  - c) le deliberazioni o i comunicati del presidente o dell'Ufficio di presidenza del consiglio regionale;
  - d) le determinazioni dirigenziali aventi valenza esterna.

3. Sono altresì pubblicati gli atti di enti locali, di enti pubblici e di altri enti ed organi e, su specifica determinazione del presidente della giunta regionale ovvero su deliberazione del consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Calabria, nonché i comunicati o le informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui non sia prescritta in generale la pubblicazione.

4. Possono essere pubblicati, su determinazioni del presidente della giunta, a richiesta di enti o amministrazioni interessate, altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale.

Art. 51.

*Modalità di pubblicazione*

1. La pubblicazione degli atti di cui al precedente art. 50 è effettuata nel testo integrale.

2. La redazione dell'estratto degli atti deve essere effettuata dall'organo regionale che ha emanato l'atto o dalla diversa amministrazione richiedente. Per gli atti di iniziativa della giunta, la redazione dell'estratto è effettuata dal servizio del competente assessorato.

3. Le leggi e i regolamenti sono pubblicati entro dieci giorni rispettivamente dalla promulgazione o dall'emanazione. Gli altri atti sono pubblicati senza ritardo.

Art. 52.

*Richiesta di pubblicazione e relative spese*

1. La pubblicazione degli atti degli organi regionali è richiesta direttamente alla direzione del *Bollettino ufficiale* dal presidente della giunta, dal presidente del consiglio regionale, dagli assessori competenti ovvero dai dirigenti generali regionali; quella degli atti degli altri enti dalle amministrazioni interessate, con indicazione della norma che prescrive la pubblicazione, o, a richiesta motivata, ai sensi dell'art. 50, comma 4.

2. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da regolamenti regionali o da leggi ovvero quando sia richiesta dal presidente della giunta, dal presidente del consiglio, dai competenti assessori, dai direttori generali o quando attiene a funzioni regionali delegate.

3. In tutti gli altri casi la pubblicazione è effettuata a spese dell'ente nel cui interesse è prevista.

Art. 53.

*Conformità della pubblicazione. Correzione degli errori*

1. La pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* deve essere puntuale conforme al testo trasmesso per la stampa in originale o copia conforme.

2. Il direttore responsabile, qualora il testo di un atto pubblicato nel *Bollettino ufficiale* presenti difformità rispetto al testo originale, su indicazione del presidente della giunta regionale o del presidente del consiglio regionale, ne ordina la correzione mediante pubblicazione nella prima parte del *Bollettino ufficiale* di un comunicato che indichi con esattezza quale sia la parte erronea del testo pubblicato e quale sia il testo esatto che debba essere ad essa sostituito, disponendo altresì, se del caso, la ripubblicazione dell'intero testo.

Art. 54.

*Responsabilità della pubblicazione*

1. La pubblicazione del *Bollettino ufficiale* della Regione è curata dal presidente della giunta regionale, dal quale dipendono la direzione e la redazione dello stesso.

2. Il direttore responsabile del *Bollettino ufficiale* della Regione è individuato prioritariamente tra i giornalisti professionisti dell'ufficio stampa della giunta regionale in possesso di laurea, preferibilmente in materie giuridiche, è nominato dalla giunta regionale su proposta del presidente.

Art. 55.

*Strutturazione del Bollettino ufficiale*

1. Il *Bollettino ufficiale* si divide in tre parti, che possono essere articolate, con provvedimento del presidente della giunta regionale, in sezioni:

- a) nella parte prima sono pubblicati gli atti previsti dall'art. 50 comma 1, ad esclusione di quelli indicati alle lettere h) ed i), e comma 2;
- b) nella parte seconda sono pubblicati gli atti previsti dai commi 2, 3 e 4, dello stesso art. 50;
- c) nella parte terza sono pubblicati gli annunci legali, gli avvisi di concorso e gli atti di cui al quarto comma dell'art. 50.

2. Le parti prima e seconda possono essere pubblicate in un unico fascicolo distintamente con numerazione propria rispetto alla parte terza. La vendita, sia in abbonamento che per singoli fascicoli, può essere effettuata separatamente.

3. I fascicoli contenenti la parte prima e seconda hanno di regola periodicità quindicinale, fatto salvo comunque il rispetto del termine previsto dall'art. 51 comma 3; il fascicolo contenente la parte terza ha di regola periodicità settimanale.

4. Oltre i fascicoli ordinari, possono essere pubblicati supplementi straordinari, allorché lo richiedano particolari esigenze.

5. Sono, in ogni caso pubblicati in supplementi straordinari i bilanci annuali e pluriennali della Regione.

6. Gli indici, cronologico e analitico, del *Bollettino ufficiale*, sono pubblicati con periodicità annuale e ripartiti in relazione alle parti in cui il *Bollettino ufficiale* è diviso, in modo da garantire la massima facilitazione della ricerca degli atti pubblicati.

#### Art. 56.

##### *Tiratura e distribuzione gratuita*

1. La tiratura del *Bollettino* è determinata distintamente e per i fascicoli contenenti la parte prima e seconda e per quelli contenenti la parte terza, con disposizione del presidente della giunta, in relazione alle effettive esigenze di diffusione.

2. Il *Bollettino ufficiale*, parti prima, seconda e terza, compresi i supplementi straordinari e gli indici, viene distribuito gratuitamente:

- a) ai consiglieri regionali ed ai gruppi consiliari della Regione;
- b) ai servizi del consiglio regionale, della giunta regionale, e dell'organo regionale di controllo;
- c) agli enti ed aziende dipendenti dalla Regione;
- d) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Ministeri;
- e) alla Presidenza del Senato e della Camera dei Deputati;
- f) ai senatori e deputati eletti in Calabria;
- g) al commissario di Governo ed ai prefetti della Calabria;
- h) alla Corte costituzionale;
- i) alla Corte suprema di Cassazione e alla Procura generale presso la stessa Corte, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, e alla Procura generale presso la stessa, al Tribunale superiore delle acque pubbliche;
- l) all'Avvocatura generale dello Stato;
- m) alle Corti di appello della Calabria e alle Procure generali presso le stesse Corti;
- n) al Tribunale amministrativo regionale ed alle sue sezioni;
- o) ai Tribunali, alle procure della Repubblica e alle preture della Calabria;
- p) all'Avvocatura distrettuale dello Stato;
- q) ai comuni della Calabria, alle amministrazioni provinciali, alle comunità montane, alle unità sanitarie locali ed aziende ospedaliere;
- r) alle Federazioni regionali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella Regione;
- s) alle camere di commercio;
- t) agli uffici statali ed agli Organi di polizia cui è demandata l'esecuzione delle leggi e dei regolamenti regionali;
- u) ai presidenti delle giunte e dei consigli delle altre regioni;
- v) agli organi di informazione che ne facciano richiesta;
- z) alle Università della Calabria;
- a1) alle biblioteche e centri di lettura della Calabria che ne facciano richiesta;
- b1) alla Comunità economica europea;
- c1) alle associazioni di volontariato, enti ed organismi senza fini di lucro che ne facciano richiesta;
- d1) ad altri soggetti che siano indicati con decreto del presidente della giunta regionale.

#### Art. 57.

##### *Prezzi e vendita al pubblico*

1. La giunta regionale, con proprio atto, determina i prezzi degli abbonamenti.

2. Con lo stesso provvedimento sono fissati i prezzi di vendita dei singoli fascicoli nonché i prezzi delle inserzioni a pagamento.

3. I prezzi sono soggetti a revisione, con le stesse forme, quando se ne ravvisi la necessità.

4. La vendita al pubblico dei singoli fascicoli del *Bollettino ufficiale* è assicurata nei comuni della Regione Calabria con popolazione superiore a diecimila abitanti, di norma mediante apposita convenzione con ditte librarie che garantiscano la regolarità e la continuità della diffusione.

#### Art. 58.

##### *Versamento*

1. L'importo degli abbonamenti ed il ricavato dalle vendite sono versati in apposito conto corrente postale intestato al «*Bollettino ufficiale* della Regione Calabria».

2. Le somme disponibili nel c/c sono versate trimestralmente alla tesoreria della Regione.

#### Art. 59.

##### *Supplemento speciale*

1. Le richieste di referendum a norma degli articoli 75 e 138 della Costituzione, le proposte di legge alle Camere a norma dell'art. 121 della Costituzione e le proposte di atti amministrativi di rilevante importanza sono pubblicati in apposito supplemento del *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. Sono atti amministrativi di rilevante importanza, ai fini di cui al comma precedente:

- a) le proposte e i pareri previsti con cui la Regione partecipa alla elaborazione del programma economico nazionale;
- b) i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;
- c) pareri di interesse generale richiesti dagli organi costituzionali della Repubblica, tranne che da questi non sia assegnato un termine inferiore a sessanta giorni;
- d) ogni altro atto espressamente qualificato di rilevante importanza della legge regionale.

3. L'Ufficio di presidenza del consiglio regionale, al fine di contribuire alla migliore conoscibilità dell'attività del consiglio regionale, può disporre la pubblicazione nel supplemento speciale di atti diversi da quelli indicati nel precedente comma.

4. La pubblicazione del supplemento speciale del *Bollettino ufficiale* è curata dall'Ufficio di presidenza del consiglio regionale.

5. Alla gestione contabile del supplemento speciale provvedono i competenti servizi preposti all'amministrazione e gestione del *Bollettino ufficiale*.

6. Le caratteristiche del supplemento speciale devono corrispondere al modello approvato dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

7. La distribuzione del supplemento speciale è gratuita.

8. La tiratura del supplemento speciale è determinata dall'Ufficio di presidenza del consiglio in relazione alle effettive esigenze.

#### Art. 60.

##### *Disposizioni transitorie «Sportello unico per le attività economiche»*

1. Per agevolare l'avvio e lo sviluppo di attività economiche nella Regione, in via transitoria e per la durata di 365 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni riportate nel presente articolo si applicano a tutti i procedimenti amministrativi aventi natura concessiva o autorizzativa, di competenza delle strutture regionali dipartimentali sulla base della legislazione statale e regionali, per interventi comunque connessi alle attività economiche ed ai procedimenti e sub-procedimenti ad essi strumentali, conseguenti o comunque connessi, previsti obbligatoriamente dalla legge, ad iniziativa, d'ufficio o di parte.

2. I procedimenti amministrativi di cui al comma 1 devono essere conclusi con la massima tempestività, mediante l'adozione di un atto o di un provvedimento espresso. Il termine entro il quale i procedimenti devono essere conclusi è stabilito, in quarantacinque giorni, salvo che non sia diversamente disposto con specifiche norme di legge statale.

3. Il termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte. Qualora venga rilevata l'incompletezza o erroneità della documentazione allegata alla domanda, il responsabile del procedimento, provvederà con la massima urgenza a chiedere informalmente agli interessati, mediante comunicazioni telefoniche, via fax o posta elettronica, ed eventualmente audizioni personali di integrare o regolarizzare la documentazione, annotando, in calce alla domanda, la data e gli estremi della richiesta. Il periodo di tempo relativo alla fase d'integrazione o regolarizzazione, non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento.

4. In caso di inutile decorso del termine previsto al comma 2, per la conclusione del procedimento da parte delle strutture dipartimentali regionali competenti, l'adozione del provvedimento è demandata ad un'apposita struttura di livello dirigenziale, costituita nell'ambito della presidenza della giunta regionale, denominata «Sportello Unico», alla quale sono attribuite funzioni istituzionali nello specifico settore degli interventi comunque connessi alle attività economiche.

5. Qualora i predetti interventi comportino, nelle diverse fasi, il coinvolgimento di più strutture dipartimentali regionali competenti per materia, l'attivazione dello «Sportello Unico», determina l'unificazione del procedimento in capo alla struttura unica. Allo scopo di assicurare economicità, efficienza, efficacia e rispondenza, al pubblico interesse dell'azione amministrativa, lo «Sportello Unico» adotterà misure organizzative che garantiscono l'unicità del procedimento.

6. I dirigenti comunicano tempestivamente al presidente della Regione, tramite lo «Sportello Unico», ed ai rispettivi assessori l'elenco dei procedimenti amministrativi non conclusi, con l'adozione degli atti o dei provvedimenti entro il termine di quarantacinque giorni previsto dal comma 2, specificandone le ragioni e dando ogni utile informazione per la sollecita conclusione dei procedimenti.

7. La violazione o l'elusione delle norme previste dal presente articolo, la grave inosservanza delle direttive generali e comunque le inerzie e i ritardi nello svolgimento delle funzioni attinenti alle attività economiche sono elementi che devono essere negativamente valutati in sede di accertamento della responsabilità dirigenziale disciplinata dall'art. 21 del decreto legislativo n. 29 del 1993, così come modificato ed integrato dal decreto legge 30 marzo 2001 n. 165. Degli stessi elementi, si tiene conto per il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali.

8. Lo «Sportello Unico» svolge compiti di vigilanza sullo svolgimento dei procedimenti di cui al comma 1 e presenta al presidente della Regione una relazione semestrale, contenenti dati e informazioni sull'attività espletata dalle varie strutture dipartimentali e sulle eventuali criticità riscontrate. In particolare, la relazione deve indicare i ritardi, le inerzie, i comportamenti inefficienti o antieconomici e ogni altro elemento che abbia impedito il raggiungimento ottimale degli obiettivi, le connesse eventuali responsabilità e le misure correttive di natura normativa, organizzativa, gestionale o attinenti ai controlli volte a migliorare la qualità dell'azione amministrativa regionale nel settore delle attività economiche.

9. Il Presidente della Regione costituisce con proprio decreto lo «Sportello Unico», attribuendo ad esso le risorse umane, materiali e finanziarie adeguate quantitativamente e qualitativamente per lo svolgimento delle funzioni, tenendo conto delle effettive esigenze. Lo stesso decreto individua, nell'ambito del personale regionale, il dirigente preposto alla struttura, che assume il ruolo di responsabile del procedimento, nonché il dirigente o funzionario incaricato di sostituirlo, in caso di assenza o temporaneo impedimento o allorché si verificano situazioni di incompatibilità.

10. Il responsabile del procedimento è investito della titolarità di tutte le funzioni e della competenza a provvedere a tutti gli adempimenti necessari per la conclusione tempestiva ed efficace del procedimento. Nel caso di procedimenti che comportino complesse attività per le quali sono necessarie specifiche conoscenze non possedute dal personale dello «Sportello Unico», il responsabile del procedimento può avvalersi delle competenti strutture dipartimentali regionali per il compimento degli atti istruttori o solo per alcuni di essi.

11. Qualora in un procedimento amministrativo concernente attività economiche siano coinvolti interessi pubblici affidati alle cure di diverse strutture dipartimentali, il responsabile dello «Sportello Unico», può indire, in conformità ai principi contenuti nell'art. 24 della legge n. 241/1990 e sulla base delle direttive del presidente della Regione, una conferenza di servizi, che assume le proprie determinazioni a maggioranza, dei presenti.

12. La conferenza dei servizi è sempre indetta quando sia necessario acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni sub-regionali e gli stessi non siano stati ottenuti, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento, pur essendo stati formalmente richiesti.

13. Le direttive del presidente della Regione possano prevedere l'indizione della conferenza di servizi, a cura sempre del responsabile dello «Sportello Unico» delle attività economiche, anche nei casi in cui sono coinvolti nel procedimento interessi di pertinenza di enti sub-regionali.

Art. 61.

*Norma finale*

1. La pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione degli atti amministrativi già di competenza degli organi statali sostituisce, a tutti gli effetti, la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, nei *Bollettini ufficiali* dei Ministeri, nel foglio annunci legali della provincia.

Art. 62.

*Abrogazione di norme*

1. È abrogata la legge regionale 17 maggio 1976, n. 14.

Art. 63.

*Norma di rinvio*

1. Per quanto non previsto nella presente legge, si applicano le norme contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 14 settembre 2001

CHIARAVALLOTTI

01R0487

## REGIONE SARDEGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 9 marzo 2001, n. 1/L.

**Regolamento ex art. 7 della legge regionale n. 29 del 1993, in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici ammessi a finanziamento regionale.**

*(Pubblicato nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 23 del 4 agosto 2001)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto l'art. 2, III comma, lettera a) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante: «Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della giunta, della presidenza e degli assessorati regionali»;

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, concernente: «Legge quadro in materia di lavori pubblici»;

Vista la legge regionale 8 luglio 1993, n. 29, concernente: «Norme in materia di lavori pubblici e modifiche alle leggi regionali 27 aprile 1984, n. 13, 4 ottobre 1955, n. 16, 7 giugno 1989, n. 29, 13 aprile 1990, n. 6 e 20 aprile 1993, n. 17»;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 371 del 19 dicembre 1985;

Considerato che il consiglio regionale, nella seduta del 22 febbraio 2001, ha approvato il regolamento di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 27 dello statuto speciale per la Sardegna;

EMANA:

Il seguente decreto, recante: «Regolamento ex art. 7 della legge regionale n. 29 del 1993, in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici ammessi a finanziamento regionale».

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1.

#### *Ambito di applicazione*

1. Comma non ammesso a registrazione dalla Corte dei conti
2. Gli enti e le pubbliche amministrazioni, richiamati negli articoli 1 e 11, penultimo comma, della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, che intendono appaltare, concedere o affidare la realizzazione di lavori pubblici che si svolgono nell'ambito del territorio regionale, sono tenuti all'applicazione delle seguenti disposizioni per la validità dell'intero procedimento.

### Art. 2.

#### *Qualificazione delle imprese*

1. La qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori pubblici di cui all'articolo 1 del presente regolamento, attestata sulla base delle disposizioni seguenti, costituisce condizione sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità economico-finanziaria, dell'idoneità tecnica e organizzativa, della dotazione di attrezzature tecniche e dell'adeguato organico medio annuo delle imprese ai fini della partecipazione alle gare d'appalto dei lavori pubblici di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

2. Per i lavori il cui importo a base d'asta sia pari o inferiore a lire 150.000.000 le imprese interessate dimostrano di svolgere un'attività lavorativa adeguata a quella richiesta per la realizzazione dei lavori oggetto dell'appalto, presentando in sede di gara il certificato di iscrizione alla Camera di commercio o la dichiarazione personale sostitutiva.

3. Comma non ammesso a registrazione dalla Corte dei conti
4. Comma non ammesso a registrazione dalla Corte dei conti

### Art. 3.

#### *Organismo di qualificazione*

1. La qualificazione delle imprese che intendono partecipare agli appalti di lavori pubblici di cui all'articolo 1 è attribuita da una commissione permanente, costituita presso l'assessorato regionale dei lavori pubblici.

2. Comma non ammesso a registrazione dalla Corte dei conti
3. Le funzioni di segretario, con attività verbalizzante, sono svolte da un dipendente, assegnato al servizio dei contratti ed appartenente almeno alla sesta fascia funzionale.
4. Comma non ammesso a registrazione dalla Corte dei conti
5. Le deliberazioni sono assunte con la presenza di almeno metà più uno dei componenti e con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

6. Contro le deliberazioni della commissione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione, è ammesso ricorso alla giunta regionale la quale, entra i sessanta giorni successivi, ove non ritenga di respingerlo, può disporre, per una sola volta, il riesame da parte della commissione.

7. Un estratto delle deliberazioni della commissione è pubblicato, entro trenta giorni dalla loro adozione, nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

8. Comma non ammesso a registrazione dalla Corte dei conti

9. La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, su proposta dell'assessore dei lavori pubblici.

10. La commissione è convocata dal presidente, o dal suo delegato, con un preavviso di almeno cinque giorni.

11. Gli ordini del giorno delle sedute sono comunicati ai componenti al momento della convocazione.

12. L'esposizione alla commissione degli argomenti in discussione è affidata, almeno dieci giorni prima della riunione, dal servizio dei contatti ad un componente che redige, sottoscrivendola, una relazione redatta secondo il modello previamente predisposto.

13. Copia della domanda e dell'annesso corredo documentale concernente la richiesta di qualificazione o di variazione della situazione dell'impresa interessata, viene affidata dal predetto servizio al componente della commissione ai fini della relazione di cui al comma 12.

14. La commissione, nella sua prima seduta, stabilisce le regole interne per il suo funzionamento ed approva la modulistica da utilizzare ai fini del presente regolamento.

15. Le decisioni della commissione sono comunicate alle imprese interessate entro trenta giorni dalla loro adozione dal direttore del Servizio dei contratti che provvede, altresì, alla raccolta delle notizie sull'idoneità tecnica, finanziaria, organizzativa e morale degli imprenditori.

### Art. 4.

#### *Casellario regionale*

1. Le imprese qualificate vengono iscritte in un apposito casellario denominato Albo regionale appaltatori che, già istituito ai sensi della legge regionale 27 aprile 1984, n. 13, è diviso in quattro sezioni:

- a) consorzi di società, di cooperative o di imprese;
- b) cooperative;
- c) imprese individuali;
- d) società.

2. Il casellario o l'Albo ha sede presso l'assessorato dei lavori pubblici, Servizio dei contratti, ed è tenuto dal personale addetto designato dal competente dirigente che forma la segreteria dell'Albo.

3. L'iscrizione al casellario si comprova mediante attestazione, rilasciata dal competente Servizio dei contratti, valevole per tre anni dalla data della deliberazione della commissione di cui all'art. 3.

4. Alla presentazione della domanda di qualificazione ovvero di revisione, di variazione delle specializzazioni o di aumento della classifica, le imprese versano l'importo fisso di L. 300.000 a titolo di contributo alle spese di tenuta e aggiornamento del casellario.

5. Nel casellario sono inseriti in via informatica per ogni impresa qualificata i seguenti dati:

- a) denominazione e ragione sociale, indirizzo, partita IVA e codice fiscale, numero di matricola, data di iscrizione alla Camera di commercio;
- b) rappresentanti legali, direttori tecnici e organi con poteri di rappresentanza;
- c) categorie ed importi della qualificazione conseguita;
- d) data dell'ultima attestazione conseguita e data di cessazione dell'efficacia dell'attestazione di qualificazione;
- e) cifra d'affari in lavori, costo complessivo del personale e costo degli ammortamenti nell'ultimo quinquennio;
- f) natura ed importo dei lavori eseguiti in ogni categoria nell'ultimo quinquennio;
- g) elenco dell'attrezzatura tecnica in proprietà o in locazione finanziaria;

h) data di cancellazione o sospensione dal casellario e motivi della cancellazione o della sospensione;

i) eventuali procedure concorsuali pendenti.

Art. 5.

*Categorie e classifiche*

1. Comma non ammesso a registrazione dalla Corte dei conti

2. Comma non ammesso a registrazione dalla Corte dei conti

3. La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori pubblici di cui all'articolo 1, nei limiti della propria classifica attribuita, incrementata di un quinto. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate, la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziate, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Art. 6.

*Categorie di opere*

Articolo non ammesso a registrazione dalla Corte dei conti

Art. 7.

*Classifiche*

Articolo non ammesso a registrazione dalla Corte dei conti

TITOLO II

REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE

Art. 8.

*Domanda di qualificazione*

1. Le imprese interessate al conseguimento della qualificazione devono dimostrare il possesso dei requisiti di cui al presente titolo.

2. La documentazione del possesso dei requisiti è allegata alla domanda di qualificazione da presentare all'assessorato regionale dei lavori pubblici - Servizio dei contratti - Albo regionale appaltatori.

3. Nella domanda di qualificazione, il rappresentante dell'impresa dichiara di essere a conoscenza, ai sensi e per tutti gli effetti previsti dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, delle finalità del trattamento dei dati dell'impresa e delle persone fisiche che ne fanno parte e di essere informato e di dare informazione alle medesime persone fisiche che i dati di cui sopra sono oggetto di pubblicazione per i fini istituzionali dell'amministrazione riguardanti l'esecuzione dei lavori pubblici.

4. L'impresa può chiedere di essere qualificata a più categorie di lavoro purché sia in possesso dei requisiti per ciascuna di esse.

5. La domanda e la documentazione relativa presentata dall'impresa, prima di essere affidate ai relatori, sono sottoposte all'istruttoria da parte del competente ufficio dell'Albo che provvede ad accertare la presenza dei requisiti previsti. Tale ufficio compila una scheda, contenente i dati dell'impresa e i requisiti presentati, che è consegnata al relatore per l'esposizione in commissione.

Art. 9.

*Requisiti d'ordine generale*

1. I requisiti di ordine generale occorrenti per ottenere la qualificazione sono:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;

b) assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

c) inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato per delitti contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione e condanna con pena superiore ad un anno di reclusione per delitti non colposi o preterintenzionali, ovvero inesistenza di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale per reati che incidono sulla moralità professionale;

d) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o dei paesi di residenza;

e) inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;

f) iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura - Ufficio registro delle imprese - ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 - riguardante i seguenti requisiti:

1) l'indicazione dell'oggetto sociale e dell'attività che devono essere adeguati alle categorie di lavoro per le quali l'impresa chiede l'iscrizione al casellario delle imprese qualificate;

2) il riferimento alla legge 5 marzo 1990, n. 46, per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di impiantistica (qualora l'impresa voglia operare nel settore);

3) la dichiarazione che l'impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo state iniziate, né essendo in corso a suo carico procedure fallimentari, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, scioglimento e liquidazione;

4) le generalità e l'indicazione dei rappresentanti legali, degli amministratori, dei consiglieri e dei procuratori in carica con la specifica dei poteri conferiti ai medesimi nonché di tutti i direttori tecnici della società; nel caso di società in accomandita semplice, devono essere indicati tutti gli accomandatari e tutti i direttori tecnici e nel caso di società in nome collettivo tutti i componenti e tutti i direttori tecnici;

5) l'assenza di cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste nell'art. 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal decreto legislativo n. 490 del 1994;

h) assolvimento degli oneri contributivi dovuti agli enti previdenziali, assicurativi e alle Casse edili, qualora dovuti, derivanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

2. I requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) sono comprovati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione che deve essere rilasciata:

a) da tutti i direttori tecnici e da tutti i componenti, se trattasi di società in nome collettivo;

b) da tutti i direttori tecnici e da tutti gli accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice;

c) da tutti i direttori tecnici e da tutti i rappresentanti legali per ogni altro tipo di società, consorzi e cooperative;

d) da tutti i procuratori speciali o generali della società.

3. I requisiti di cui alla lettera f) del comma 1 sono comprovati mediante presentazione del certificato di iscrizione alla Camera di commercio - Ufficio registro imprese.

4. I requisiti di cui alla lettera h) del comma 1, sono dimostrati mediante certificazione dei medesimi enti e casse edili.

Art. 10.

*Requisiti di ordine speciale*

1. I requisiti di ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:

a) capacità economica e finanziaria;

b) capacità tecnica e organizzativa;

c) dotazione di attrezzature tecniche;

d) adeguato organico medio annuo.

2. Ai fini del rispetto dei requisiti di ordine speciale, l'importo della classifica 09 (illimitato) di cui all'art. 7 è convenzionalmente stabilito pari a L. 40.000.000.000.

3. Per concorrere agli appalti di importo a base di gara superiore a L. 40.000.000.000 l'impresa, oltre alla qualificazione di cui al presente regolamento, deve dimostrare di aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d'affari in lavori, ottenuta mediante attività diretta o indiretta, non inferiore a tre volte l'importo a base di gara.

#### Art. 11.

##### *Capacità economica e finanziaria*

1. La capacità economica e finanziaria è dimostrata:

a) da idonee referenze bancarie rilasciate da istituti di credito, indicati dall'impresa nella domanda di iscrizione, concernenti la solidità finanziaria dell'impresa;

b) dalla cifra di affari in lavori realizzata dall'impresa negli ultimi cinque anni mediante attività diretta ed indiretta non inferiore al 100 per cento della somma degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie. Per la determinazione dell'importo complessivo della cifra d'affari concorre interamente il valore dell'attrezzatura per effetto dell'applicazione del comma 2 dell'art. 18 del presente regolamento.

2. La cifra d'affari in lavori relativa all'attività diretta è comprovata:

a) per le ditte individuali, le società di persone, i consorzi di cooperative, i consorzi di imprese artigiane e i consorzi stabili che effettuano esclusivamente attività di costruzione ai sensi dell'art. 12 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, con le dichiarazioni annuali I.V.A. e con il modello unico corredati dalla relativa ricevuta di presentazione;

b) per le società di capitali e le società di cooperative che effettuano esclusivamente attività di costruzione, con la presentazione dei bilanci annuali redatti ai sensi dell'art. 2423 e seguenti del codice civile riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano, corredati della relativa nota che ne attesti l'avvenuto deposito.

3. La cifra d'affari in lavori relativa all'attività indiretta, in proporzione alle quote di partecipazione dell'impresa richiedente, è comprovata con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità alle Direttive europee, e della relativa nota di deposito dei consorzi di cui all'art. 10, comma 1, lettere e) ed e-bis) della legge n. 109 del 1994 e delle società fra imprese riunite dei quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti dai soggetti consorziati.

#### Art. 12.

##### *Capacità tecnica e organizzativa*

1. La capacità tecnica ed organizzativa dell'impresa è dimostrata con la presentazione di certificati dai quali risulti che l'impresa ha eseguito lavori analoghi a quelli per i quali l'imprenditore chiede la qualificazione.

2. Per lavori analoghi si intendono i lavori rientranti nella tabella di classificazione delle opere generali e specializzate di cui all'art. 6.

3. I certificati sono rilasciati:

a) se trattasi di lavori pubblici, da un funzionario tecnico in servizio, responsabile di ufficio statale, regionale, provinciale, comunale o di altri enti pubblici che hanno curato l'appalto dell'opera; nel caso in cui manchi il responsabile tecnico dei suddetti uffici i certificati sono rilasciati dal rappresentante dell'ente pubblico e vistati da un tecnico dell'ente medesimo; se i lavori pubblici sono stati eseguiti dall'impresa interessata all'iscrizione con contratto di subappalto, i certificati contengono anche l'esplicita indicazione della ditta appaltante e gli estremi dell'autorizzazione concessa per il subappalto;

b) se trattasi di lavori privati, dal direttore dei lavori ovvero dal committente; la dichiarazione è sempre vistata dall'ufficio del genio civile, competente per territorio, che accerta e conferma i lavori eseguiti. A corredo dei certificati dei lavori privati, l'interessato allega copia delle fatture il cui importo deve corrispondere all'ammontare dei lavori eseguiti indicati nel certificato.

4. L'ufficio del genio civile competente per territorio appone sul certificato il visto di conferma sui lavori.

5. Sia per i lavori pubblici che per quelli privati il certificato, inoltre, indica:

a) il nominativo del direttore tecnico - con relativo codice fiscale - sotto la cui direzione i lavori sono stati eseguiti dall'impresa interessata all'iscrizione;

b) l'oggetto e il luogo dell'opera eseguita, con la menzione dell'ente pubblico o del committente a favore dei quali l'opera è stata realizzata; l'oggetto dell'opera deve essere esaurientemente descritto con tutte le caratteristiche salienti del lavoro effettuato in modo che si possa individuare inequivocabilmente la categoria di opera corrispondente; i lavori eseguiti devono rientrare nella tabella di classificazione delle categorie di opere sopra indicate;

c) l'importo della categoria del lavoro prevalente ed eventualmente l'importo delle categorie dei lavori scorporabili;

d) il periodo di inizio e termine dei lavori;

e) la data e il numero del contratto di appalto (se trattasi di lavori pubblici);

f) che i lavori sono stati, regolarmente e con buon esito, portati a termine, senza dar luogo a vertenze con il committente;

g) gli estremi della certificazione liberatoria rilasciata dalle casse edili riconosciute, ai sensi delle vigenti disposizioni, per l'assolvimento degli oneri contributivi dovuti a favore dei lavoratori dipendenti.

6. I lavori di cui al presente articolo riguardano quelli eseguiti negli ultimi cinque anni antecedenti la data della domanda di qualificazione; nel caso di lavori iniziati in epoca precedente, i certificati contengono la parte dei lavori eseguiti nel quinquennio utile.

7. Per i lavori in corso di esecuzione alla data di presentazione della domanda di qualificazione, i certificati indicano l'importo dei lavori contabilizzati sulla base degli stati di avanzamento emessi nel quinquennio utile ed eseguiti alla data del rilascio del certificato.

8. L'importo dei lavori è costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta, incrementato dall'eventuale revisione dei prezzi e dall'importo delle riserve riconosciute all'impresa con esclusione dei compensi riconosciuti, a titolo risarcitorio.

#### Art. 13.

##### *Criteri di valutazione dell'attività lavorativa eseguita per conto terzi*

1. L'attribuzione alle categorie di qualificazione individuate dalle tabelle di cui all'art. 6 e relative ai lavori eseguiti per conto di soggetti pubblici ovvero di soggetti sottoposti all'applicazione delle leggi in materia di opere pubbliche, è effettuata con riferimento alla categoria prevalente indicata nel bando di gara o nella lettera d'invito.

2. I lavori privati, non sottoposti al vincolo delle leggi in materia di lavori pubblici, effettuati in regime privatistico ai sensi delle sole norme del codice civile, sono sottoposti, come indicato all'art. 12, all'accertamento del servizio del genio civile competente per territorio che attesta la conformità dei lavori certificati a quelli eseguiti dall'impresa richiedente sia per l'importo che per categoria di lavoro.

3. I certificati di esecuzione dei lavori privati contengono, al pari dei lavori pubblici, oltre la categoria prevalente dei lavori, l'eventuale suddivisione per le altre categorie di lavoro e i relativi importi, la puntuale ed esauriente descrizione della tipologia dei lavori medesimi per consentire all'organo deliberante la corretta attribuzione della qualificazione secondo le categorie e classifiche di cui agli articoli 6 e 7.

4. L'attività lavorativa svolta dalle imprese per conto di committenti privati è accertata con:

a) copia conforme del contratto di affidamento dei lavori, regolarmente registrato;

b) nell'eventualità che non sia stato stipulato formale contratto di appalto, possono essere prodotte, in copia conforme all'originale, scritture private, atti di impegno, lettere di commessa, buoni d'ordine, atti di cottimo, contabilità dei lavori, purché da essi si desuma la volontà negoziale delle parti;

c) la documentazione individuata nelle lettere a) e b) e, in ogni caso, i certificati dei lavori privati, devono essere sempre suffragati dalle fatture emesse dalla ditta esecutrice dei lavori a favore del committente; la somma degli importi netti delle fatture deve corrispondere agli importi indicati dal committente o dal direttore dei

lavori nei certificati, parimenti detta corrispondenza deve sussistere tra la categoria di lavoro indicata nel certificato dei lavori eseguiti e quella indicata nelle fatture;

d) copia conforme, per tutti i lavori, della concessione o autorizzazione edilizia.

5. La verifica delle fatture da parte del genio civile non ha valore di controllo sulla regolarità della fattura medesima né sulla sua regolare iscrizione nei registri contabili dell'impresa, ma ha valore di un'attività amministrativa finalizzata al controllo della corrispondenza delle categorie di lavoro, dei relativi importi e del periodo dei lavori nelle stesse indicati con quanto dichiarato nel certificato rilasciato dal committente privato. La difformità tra questi elementi porta come conseguenza il diniego, da parte del competente ufficio, del visto favorevole sui certificati.

6. Per casi più complessi, l'ufficio del genio civile può disporre sopralluoghi dei quali si redige il processo verbale.

7. Gli uffici istruttori del genio civile conservano nei propri archivi la documentazione e i verbali dei sopralluoghi effettuati; copia di detta documentazione deve essere messa a disposizione della commissione di valutazione, qualora necessaria per consentire una più congrua valutazione dell'idoneità tecnica-organizzativa del richiedente.

8. L'esito favorevole dell'accertamento è annotato dal servizio del genio civile competente sul certificato dei lavori mediante apposizione della dicitura di rito che deve contenere la data e la firma, unitamente a quella del dirigente responsabile, del funzionario preposto, tenuto all'asseverazione delle fatture, delle categorie di lavoro e degli importi eseguiti per conto dei committenti privati.

#### Art. 14.

##### *Criteri di valutazione dell'attività lavorativa eseguita per conto proprio*

1. L'attività lavorativa eseguita per proprio conto ricorre quando i lavori privati sono eseguiti per conto della stessa impresa e perché l'opera finita rimane di proprietà della ditta esecutrice per i fini connessi all'esercizio dell'azienda o perché l'opera deve essere immessa nel mercato per fini commerciali.

2. In tal caso l'accertamento non può riferirsi alle fatture che, qualora esistenti, rispecchino il valore commerciale del prodotto finito e non anche il valore connesso alla costruzione in sé considerata.

3. L'accertamento è effettuato al netto di ogni utile dell'impresa, in stretta connessione con il costo sopportato dall'impresa per la sola costruzione (forniture materiali e mano d'opera) sulla base dei seguenti elementi di riferimento:

a) parametri fisici (costo di una costruzione stabilito a metro quadrato o metro cubo secondo prescrizioni o indici ufficiali o usuali di mercato correnti nel luogo ove insiste la costruzione; nel caso di edilizia abitativa si fa riferimento ai valori stabiliti in via generale dal decreto dell'assessore dei lavori pubblici n. 362/2 dell'11 settembre 1995, pubblicato nel BURAS n. 43 del 22 dicembre 1995, supplemento straordinario n. 3;

b) progetto approvato;

c) contabilità lavori, ove esistente.

4. Per casi di lavoro in proprio si applicano anche le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'art. 13.

#### Art. 15.

##### *Criteri di valutazione della capacità tecnica organizzativa lavori eseguiti*

1. La capacità tecnica delle imprese è soggetta ai seguenti parametri di valutazione:

a) attribuzione della classifica fino all'importo di L. 1.000.000.000:

1) l'importo complessivo dei lavori, eseguiti in ciascuna delle categorie di lavoro per cui si chiede la qualificazione, non deve essere inferiore a quello della classifica richiesta ovvero a quello della classifica attribuita dalla commissione di valutazione;

b) attribuzione della classifica da L. 2.000.000.000 fino alla classifica di L. 30.000.000.000:

1) esecuzione di lavori, eseguiti in ciascuna delle categorie di lavoro per cui si chiede la qualificazione, per un importo complessivo non inferiore al 90 per cento della classifica richiesta ovvero della classifica attribuita dalla commissione di valutazione;

2) esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 40 per cento dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55 per cento dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65 per cento dell'importo della qualificazione richiesta;

c) attribuzione della classifica di oltre L. 30.000.000.000:

1) l'attribuzione di tale classifica è soggetta alla dimostrazione dei requisiti tecnici di cui alla precedente lettera b) con riferimento all'importo convenzionalmente stabilito in L. 40.000.000.000.

#### Art. 16.

##### *Criteri di valutazione della capacità tecnica organizzativa dei lavori diretti*

1. La capacità tecnica ed organizzativa delle imprese che chiedono la qualificazione può essere dimostrata anche mediante l'attività di direzione dei lavori pubblici o privati certificabili secondo i parametri e le condizioni previsti dall'art. 12.

2. Per attività di direzione si intende esclusivamente l'attività materiale, strettamente connessa a quella di cantiere, esercitata dal direttore tecnico o dai direttori tecnici di un'impresa riferita all'ultimo quinquennio e deve riguardare lavori analoghi a quelli della specializzazione richiesta affidati ad altre imprese.

3. Gli importi dei lavori indicati nei certificati attestanti la direzione dei lavori sono valutati abbattendo ad un decimo l'importo complessivo di essi; in ogni caso l'importo massima di iscrizione concedibile non può superare l'importo di L. 2.000.000.000.

4. Tale, qualificazione è, inoltre, subordinata a:

a) che i lavori siano stati eseguiti da altre imprese della cui condotta sia stato responsabile uno dei direttori tecnici dell'impresa che chiede la qualificazione;

b) che i soggetti designati dall'impresa che chiede la qualificazione quali direttori tecnici, abbiano ricoperto la medesima funzione per conto di altre imprese - iscritte all'albo nazionale dei costruttori o all'albo regionale degli appaltatori ovvero qualificate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 - per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa; lo svolgimento delle funzioni in questione è dimostrato con l'esibizione del certificato dell'A.N.C. o A.R.A. o attestazione rilasciata ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000.

5. I soggetti nominati direttori tecnici dalla impresa qualificata non possono far valere la capacità tecnica dimostrata con lavori diretti qualora non siano trascorsi cinque anni dalla precedente dimostrazione; a tal fine devono produrre un'apposita dichiarazione.

6. La qualificazione conseguita ai sensi del presente articolo è collegata al direttore tecnico che l'ha consentita e può essere confermata sulla base di autonoma e specifica valutazione se l'impresa provvede alla sostituzione del direttore tecnico o dei direttori tecnici uscenti con soggetti aventi analoga idoneità.

7. I lavori diretti sono presi in considerazione solamente per la prima iscrizione di ogni singola categoria di lavoro. L'aumento dell'importo nella medesima categoria di lavoro è consentito soltanto se documentato con certificati di lavori eseguiti.

#### Art. 17.

##### *Criteri particolari di valutazione della capacità tecnica*

1. L'attribuzione di alcune categorie di opere richiede la presenza di particolari elementi.

2. La qualificazione nella categoria di opera generale OG2 «restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali» è concessa a condizione che l'impresa abbia eseguito lavori pubblici volti alla conservazione, al ripristino e al consolidamento statico di immobili aventi caratteristiche artistiche o che comunque siano vincolati ai sensi

del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni ambientali), di competenza della Soprintendenza per i beni architettonici, artistici e storici.

3. Nel caso in cui altri soggetti privati provvedano all'esecuzione di questo genere di opere, è necessario che la competente Soprintendenza confermi espressamente la qualità del lavoro e la sua esecuzione sull'immobile vincolato.

4. Nel caso di esecuzione di scavi archeologici (OS 25), i certificati dei lavori devono riportare la conferma della competente soprintendenza archeologica.

#### Art. 18.

##### *Dotazione di attrezzatura tecnica*

1. La dotazione di attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, dei mezzi d'opera e dell'equipaggiamento tecnico, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, necessari per l'esecuzione dei lavori. Essa dev'essere adeguata alla categoria di lavoro e all'importo di qualificazione richiesto ed è comprovata mediante autocertificazione, rilasciata dal rappresentante legale dell'impresa, contenente l'indicazione specifica e matricolare di tutti i mezzi d'opera.

2. La dotazione dell'attrezzatura è riferita all'ultimo quinquennio sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o canoni di noleggio per un valore complessivo quinquennale non inferiore al 2 per cento della cifra di affari in lavori, costituito per almeno la metà dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria.

3. Qualora la percentuale dell'attrezzatura tecnica sia inferiore alla percentuale di cui al comma 2, la cifra di affari è figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le percentuali richieste; la cifra d'affari così figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del requisito di cui all'art. 11, comma 1, lettera b).

4. Alla percentuale richiesta per l'attrezzatura concorre, in proporzione alle quote di competenza dell'impresa, anche l'attrezzatura dei consorzi e delle società fra imprese riunite.

5. L'ammortamento è comprovato:

a) da parte delle ditte individuali e da parte delle società di persone con la presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi corredate delle ricevute di presentazione e di autocertificazione relative alla quota riferita alla attrezzatura tecnica. L'ammortamento può essere rilevato nel prospetto di determinazione dei redditi ai fini I.R.P.E.F. o nel prospetto dei dati di bilancio oppure nel prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri; qualora dalla dichiarazione non risultino tali dati, l'ammortamento è comprovato da autocertificazione del legale rappresentante, corredata del libro dei beni ammortizzabili vidimato;

b) da parte dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e dalle società di capitale con la presentazione dei bilanci annuali, riclassificati in base alle norme europee, corredate della relativa nota di deposito; la quota di ammortamento riferita all'attrezzatura tecnica è quella risultante dalla nota integrativa nel «prospetto dei movimenti delle immobilizzazioni per voce»; qualora la nota integrativa non contenga tali informazioni è sufficiente un'autocertificazione del legale rappresentante dell'impresa che, a richiesta della commissione di qualificazione, deve essere corredata di copia del libro dei beni ammortizzabili vidimato che attesti l'effettiva ripartizione degli ammortamenti.

6. Qualora l'attrezzatura tecnica non sia di proprietà dell'impresa richiedente la qualificazione ma sia da questa assunta in locazione finanziaria o in noleggio, l'impresa richiedente deve presentare i relativi contratti da cui si desumano i canoni effettivamente ed annualmente corrisposti.

#### Art. 19.

##### *Adeguato organico medio annuo*

1. L'adeguato organico medio annuo è dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15 per cento della cifra di affari in lavori effettivamente realizzati, di cui almeno il 40 per cento per il personale operaio. In alternativa l'organico medio annuo può essere dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10 per cento della cifra di affari

in lavori, di cui almeno l'80 per cento per personale tecnico laureato o diplomato. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria. Per le imprese individuali e per le società di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione I.N.A.I.L.

2. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente è documentato:

a) da parte delle ditte individuali e da parte delle società di persone con la presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi corredate delle ricevute di presentazione. Il costo complessivo da ripartire può essere rilevato o nel prospetto di determinazione dei redditi ai fini IRPEF, o nel prospetto dei dati e notizie rilevanti ai fini dei coefficienti presuntivi di ricavo oppure ancora nel prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri. Qualora dalla dichiarazione non risultino tali dati, il costo complessivo è comprovato da autocertificazione del legale rappresentante corredata della documentazione I.N.P.S. che ne attesti l'importo. La ripartizione del costo tra personale operaio e personale tecnico laureato o diplomato può essere comprovata in base al numero medio di dipendenti diviso per categorie attestato da autocertificazione del legale rappresentante, suscettibile di verifica attraverso la richiesta di copia del libro paga ed altra documentazione I.N.P.S., I.N.A.I.L. o casse edili comprovante la consistenza dell'organico;

b) da parte dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e dalle società di capitale con la presentazione dei bilanci annuali, riclassificati in base alle norme europee, corredate della relativa nota di deposito. Il costo complessivo è quello risultante dalla voce «costi per il personale» del conto economico. La ripartizione del costo tra personale operaio e personale tecnico laureato o diplomato può essere comprovata in base al numero medio di dipendenti diviso per categorie attestato da autocertificazione del legale rappresentante, suscettibile di verifica attraverso la richiesta di copia del libro paga ed altra documentazione I.N.P.S., I.N.A.I.L. o casse edili comprovante la consistenza dell'organico.

3. Qualora il costo del personale sia inferiore alle percentuali indicate nel comma 1, la cifra d'affari è figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le percentuali richieste; la cifra d'affari così figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del requisito di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b).

4. Alle percentuali richieste per il costo complessivo del personale dipendente concorrono, in proporzione alle quote di competenza dell'impresa, anche il costo per il personale dipendente dei consorzi e delle società fra imprese riunite.

#### Art. 20.

##### *Lavori eseguiti in subappalto*

1. I lavori eseguiti in regime di subappalto possono essere utilizzati dall'impresa subappaltatrice per l'intero importo dei lavori eseguiti corrispondenti alle categorie di lavoro elencate all'art. 6, a condizione che il committente abbia rilasciato la prescritta autorizzazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. I certificati dei lavori rilasciati dal committente ai sensi dell'art. 12 devono indicare gli estremi della predetta autorizzazione.

2. L'impresa aggiudicataria dell'appalto principale può utilizzare l'importo complessivo dei lavori se l'importo delle lavorazioni subappaltate non supera il 30 per cento dell'importo complessivo. In caso contrario l'ammontare complessivo dei lavori viene decurtato della quota eccedente.

#### Art. 21.

##### *Consorzi di imprese*

1. I consorzi di imprese costituiti ai sensi del comma 1, lettere b), c) ed e) dell'art. 10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, sono qualificati sulla base delle qualificazioni delle singole imprese consorziate. I requisiti richiesti sono così dimostrati:

a) per quanto riguarda la capacità economica e finanziaria, mediante la cifra d'affari propria o dei propri consorziati conseguita ai sensi all'art. 11;

b) per quanto riguarda la dotazione di attrezzature tecniche, mediante l'attrezzatura propria o in dotazione stabile dei propri consorziati comprovata ai sensi dell'art. 18;

c) per quanto riguarda il requisito relativo all'organico medio annuo si deve far riferimento al costo complessivo del personale direttamente dipendente del consorzio o dei propri consorziati, dimostrato secondo le previsioni di cui all'art. 19;

d) il requisito della capacità tecnica può essere dimostrato con la presentazione di certificati di lavori eseguiti o diretti dal direttore tecnico del consorzio ovvero da ciascuna delle imprese consorziate; se il consorzio è costituito tra imprese iscritte all'albo regionale degli appaltatori, in luogo dei certificati dei lavori eseguiti o diretti, la capacità tecnica può essere dimostrata con la presentazione dei certificati comprovanti la qualificazione delle imprese consorziate con riferimento ad una determinata categoria di opera generale o specializzata; in questo ultimo caso la qualificazione è acquisita per la classifica corrispondente all'importo pari e immediatamente inferiore alla somma delle classifiche possedute da tutte le imprese consorziate; per la classifica di importo illimitato è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione.

#### Art. 22.

##### *Direttore tecnico*

1. Il direttore tecnico è il soggetto responsabile della conduzione tecnica dell'impresa; egli compie tutti gli adempimenti di carattere tecnico e organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori da eseguire.

2. Le società comunque costituite nonché i consorzi di imprese nominano uno o più direttori tecnici. Analogamente provvedono le imprese individuali qualora il titolare non ne sia anche direttore tecnico.

3. Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dall'amministratore o dal socio, deve essere dipendente dell'impresa stessa o in possesso di contratto di opera professionale regolarmente registrato. Il rapporto di dipendenza è dimostrato con la produzione di copia del libro paga o altra documentazione I.N.P.S., I.N.A.L.

4. È fatto divieto alla medesima persona di ricoprire contemporaneamente l'incarico di direttore tecnico in più imprese qualificate; a tal fine la domanda dell'impresa richiedente la qualificazione deve essere corredata della dichiarazione di unicità di incarico rilasciata dal soggetto nominato direttore tecnico.

5. La mancanza di almeno un direttore tecnico non consente all'impresa di svolgere legittimamente la sua attività imprenditoriale.

6. La scelta del direttore tecnico avviene nei seguenti modi:

a) per la qualificazione in categorie di lavoro con classifica di importo superiore alla V della tabella di cui all'art. 7, è necessaria la laurea in ingegneria o in architettura;

b) per la qualificazione in categorie di lavoro con classifica pari o inferiore alla V, è ammesso il possesso del diploma di geometra o di equivalente titolo di studio tecnico ovvero il possesso di particolare esperienza nel settore delle costruzioni acquisita mediante l'attività di direzione di cantiere, con rapporto di lavoro dipendente, dimostrata con certificati di lavori eseguiti e realizzati da altra impresa negli ultimi cinque anni; il rapporto di lavoro dipendente è dimostrato con la produzione del libro paga o altra documentazione I.N.P.S. o I.N.A.I.L.

c) per la qualificazione delle imprese nelle categorie aventi ad oggetto beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali ovvero per gli scavi archeologici, la direzione tecnica è affidata a soggetto in possesso di laurea in conservazione di beni culturali o in architettura; per la qualificazione nelle medesime categorie di lavoro con classifica pari o inferiore alla IV, il direttore tecnico, qualora non possieda la laurea, deve essere dotato di esperienza professionale, acquisita in tali lavori quale direttore di cantiere con rapporto di lavoro dipendente presso un'altra impresa, per un periodo non inferiore a cinque anni. Tale esperienza è comprovata da idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione e rilasciati dall'autorità preposta alla tutela dei beni e con la produzione di copia del libro paga o altra documentazione I.N.P.S., I.N.A.I.L.

#### Art. 23.

##### *Variatione o sostituzione dei direttori tecnici*

1. Al fine di poter confermare la qualificazione di un'impresa che abbia sostituito o aggiunto uno o più direttori tecnici, i nuovi soggetti devono possedere una capacità tecnica analoga a quella posseduta dai soggetti uscenti e dimostrare il possesso dei requisiti di cui agli articoli 16 e 22.

2. Se l'impresa non provvede alla sostituzione dei direttori tecnici uscenti, è disposta la revoca ovvero la riduzione della qualificazione nelle categorie ed importi corrispondenti, in connessione, rispettivamente, alla mancanza o alla minor capacità tecnica dei nuovi direttori tecnici.

#### TITOLO III

#### MODIFICHE DEI REQUISITI, DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA STRUTTURA DELLE IMPRESE

#### Art. 24.

##### *Atti di trasformazione delle aziende*

1. Nei casi di trasformazione delle imprese, quali il conferimento, la fusione per incorporazione e la cessione di azienda, i nuovi soggetti risultanti da dette operazioni mediante atto pubblico notarile, possono avvalersi della capacità economico-finanziaria, della capacità tecnica e organizzativa, della dotazione delle attrezzature e dell'organico medio annuo ovvero della qualificazione già posseduti dalle imprese originarie; a tal fine dai medesimi atti pubblici si deve desumere che al momento del trasferimento i nuovi soggetti mantengono le capacità operative, finanziarie e tecniche e che detti requisiti, compresa la qualificazione, vengono acquisiti dall'impresa richiedente.

#### Art. 25.

##### *Conferimento d'azienda*

1. Le imprese individuali o societarie già qualificate che intendono conferire la propria azienda in un'altra impresa, devono nominare quale direttore tecnico la stessa persona che ricopriva tale incarico nella ditta individuale o società originaria, fatta salva la possibilità di sostituirlo con altro soggetto avente una capacità tecnica ritenuta idonea rispetto alla qualificazione posseduta dall'impresa originaria.

#### Art. 26.

##### *Fusione per incorporazione*

1. Qualora le imprese manifestino la volontà di unire in un unico soggetto la propria organizzazione, gli organici, i mezzi d'opera, le proprie capacità finanziarie e tecniche al fine di potenziare la propria attività imprenditoriale nel settore delle costruzioni, il criterio da seguire per la qualificazione da assentire al nuovo soggetto risultante dalla fusione tiene conto delle migliori prestazioni imprenditoriali che, in virtù della sommatoria delle suindicate capacità, tale nuovo soggetto acquisisce.

2. La qualificazione da attribuire ai soggetti risultanti dalle avvenute fusioni o incorporazioni deve risultare dalla sommatoria delle qualificazioni già possedute dai soggetti coinvolti nelle suddette trasformazioni, a condizione che il nuovo direttore tecnico o i nuovi direttori tecnici dell'impresa cessionaria siano in possesso dei requisiti necessari ai sensi del presente regolamento, per la qualificazione del nuovo soggetto nelle categorie e classifiche risultanti dalla fusione.

#### Art. 27.

##### *Cessione d'azienda*

1. L'impresa cessionaria può conservare la medesima qualificazione già posseduta dall'impresa cedente l'intero ramo o semplicemente un ramo di azienda a condizione che il nuovo direttore tecnico o i nuovi direttori tecnici dell'impresa cessionaria siano in possesso dei requisiti necessari, ai sensi del presente regolamento, per la qualificazione del nuovo soggetto nelle categorie e classifiche risultanti dalla cessione.

## Art. 28.

*Decesso del titolare di impresa individuale*

1. È ammesso il recupero della qualificazione posseduta dal titolare di una ditta individuale, nell'ipotesi di decesso di quest'ultimo, a favore dell'erede o degli eredi a condizione che il direttore tecnico del nuovo soggetto sia in possesso dei particolari requisiti previsti dal presente regolamento e che l'impresa richiedente mantenga le capacità operative, finanziarie e tecniche dell'impresa già appartenente al titolare deceduto.

## Art. 29.

*Variazioni*

1. Le imprese iscritte al casellario di cui all'art. 4 comunicano alla segreteria, entro il termine di trenta giorni dal loro verificarsi, tutte le variazioni nei loro requisiti, organizzazione e strutture che siano rilevanti ai fini del presente regolamento.

2. È fatto obbligo alle stazioni appaltanti di comunicare alla segreteria ogni utile notizia ai fini degli eventuali provvedimenti di competenza della commissione di cui all'art. 3.

## Art. 30.

*Rinnovo dell'attestazione di qualificazione*

1. Almeno tre mesi prima della scadenza del termine triennale di validità dell'attestazione, l'impresa può chiederne il rinnovo, effettuato secondo le procedure di cui all'art. 32.

2. Da tale data di attestazione decorre il nuovo termine di efficacia fissato dall'art. 4.

3. Nei casi di conferimento, fusione per incorporazione, cessione d'azienda o di un ramo di azienda o in caso di recupero della qualificazione per decesso del titolare di una ditta individuale, l'attestazione rilasciata alle imprese che hanno dato origine al nuovo soggetto continua a produrre la propria efficacia fino allo scadere del triennio decorrente dal rilascio della medesima attestazione. È fatta salva la facoltà per i nuovi soggetti di richiedere, per un nuovo triennio, il rinnovo dell'attestazione che avviene sulla base della revisione operata secondo le condizioni previste nell'art. 32.

## Art. 31.

*Aumento di classifica ed estensione a nuove categorie di lavoro*

1. Le imprese interessate possono chiedere l'aumento della classifica per ciascuna delle categorie di lavoro già possedute ovvero l'estensione ad altre categorie di lavoro purché sia decorso almeno un anno dalla data dell'attestazione precedente.

2. L'aumento da una classifica inferiore ad una superiore e l'estensione a nuove categorie è soggetta all'accertamento della capacità tecnica e organizzativa, di cui all'art. 12, con riferimento alle classifiche che si intende aumentare o alle categorie di lavori di cui si chiede l'estensione. In tali casi, il possesso della percentuale della cifra d'affari è riferita alla sommatoria tra gli importi di qualificazione conseguiti, per i quali si chiede la conferma, e gli importi delle nuove qualificazioni richieste.

3. Per la dimostrazione della capacità tecnica e organizzativa, l'impresa può far riferimento alla documentazione già in possesso della segreteria dell'albo purché questa rientri nell'ultimo quinquennio di riferimento.

4. L'impresa richiedente l'aumento o l'estensione deve sottoporsi alla revisione generale di cui all'art. 32.

5. L'aumento della classifica o l'estensione a nuove categorie di lavoro comporta il rinnovo dell'attestazione della qualificazione che ha efficacia per un triennio.

## Art. 32.

*Revisione generale delle qualificazioni*

1. La revisione delle qualificazioni è soggetta all'accertamento dei seguenti requisiti:

a) requisiti generali di cui all'art. 9;

b) idonee referenze bancarie rilasciate da istituti di credito indicati dall'impresa richiedente la revisione;

e) dotazione della direzione tecnica avente i requisiti previsti dall'art. 22;

d) cifra d'affari in lavori derivante da attività diretta ed indiretta, documentata e determinata ai sensi dell'art. 11, non inferiore al 100 per cento della somma degli importi di qualificazione conseguiti nelle categorie di lavoro di cui all'art. 6; alle qualificazioni per un importo illimitato si attribuisce il valore convenzionale di L. 40.000.000.000;

e) dotazione stabile di attrezzatura tecnica documentata e determinata ai sensi dell'art. 18;

f) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente dimostrato e determinato ai sensi dell'art. 19.

2. Nel caso in cui i requisiti di cui al comma 1. lettere e) ed f), non rispettino i valori previsti rispetto alla cifra di affari in lavori, questa è figurativamente ridotta in misura proporzionale in modo da ristabilire le percentuali richieste.

3. I requisiti di cui al comma 1, lettere d), e) ed f), sono riferiti al quinquennio antecedente la data di richiesta della revisione.

4. L'impresa che dimostra di possedere i requisiti richiesti è confermata nella qualificazione, per categorie di opere e classifiche corrispondenti.

5. L'impresa che non dimostri il possesso di tali requisiti deve indicare, con richiesta motivata, quali categorie di opere intende cancellare o in quali delle medesime categorie intende ridurre gli importi corrispondenti, in modo da rientrare nei requisiti stabiliti, pena la mancata conferma delle qualificazioni possedute, fatta comunque salva la facoltà della commissione di cui all'art. 3 di provvedere d'ufficio.

## Art. 33.

*Prima attuazione della revisione*

1. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultano regolarmente iscritte all'albo regionale degli appaltatori sono soggette ad una prima revisione generale che avviene secondo le seguenti modalità:

a) per l'attribuzione della qualificazione nelle categorie di opere con classifiche pari o inferiori all'importo di L. 500.000.000, l'impresa deve dimostrare:

1) di possedere i requisiti indicati nell'art. 32, comma 1, lettere a) e b);

2) di aver almeno un direttore tecnico con il possesso del diploma di geometra o di equivalente titolo di studio tecnico ovvero il possesso di particolare esperienza nel settore delle costruzioni acquisita mediante l'esecuzione di lavori ovvero l'espletamento di attività di direzione di cantiere con rapporto di lavoro dipendente presso un'altra impresa, riferito a lavori eseguiti generalmente negli ultimi cinque anni per un importo complessivo non inferiore al 50 per cento della sommatoria delle classifiche ovvero degli importi richiesti e da comprovare con idonei certificati attestanti tale condizione e con la produzione di copia del libro paga o altra documentazione I.N.P.S., I.N.A.I.L.;

b) per l'attribuzione della qualificazione nelle categorie di opere con classifica superiore all'importo di L. 500.000.000, si procede ai sensi dell'art. 32.

2. All'impresa sottoposta a revisione è attribuita la qualificazione delle categorie di opere che trovano corrispondenza con quelle indicate nell'art. 6, come rappresentato nella tabella A allegata al presente regolamento.

3. Per quanto riguarda l'attribuzione degli importi di qualificazione per ciascuna delle suddette categorie di lavoro, all'impresa viene attribuita la classifica immediatamente inferiore all'importo risultante dalla precedente iscrizione fermo restando l'obbligo dell'accertamento positivo dei requisiti di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b), c), e), f); il requisito di cui all'art. 32, lettera d) è invece ridotto al 50 per cento. Alle imprese che risultano già iscritte all'A.R.A. per importi

illimitati viene attribuita la classifica di L. 30.000.000.000, fatta salva la possibilità di ottenere la classifica illimitata alle condizioni di cui all'art. 32. Per la dimostrazione del possesso della capacità tecnica e organizzativa all'importo illimitato si attribuisce il valore convenzionale di L. 40.000.000.000.

4. In deroga a tali disposizioni:

a) le imprese, già iscritte all'A.R.A. con categorie di lavoro fino all'importo di L. 150.000.000, sono cancellate dall'albo, fatta salva la possibilità di chiedere la qualificazione per importi superiori rientranti nelle classifiche stabilite dall'art. 7, previa dimostrazione dei requisiti di cui all'art. 31;

b) le imprese, già iscritte all'A.R.A. con categorie di lavoro fino all'importo di L. 240.000.000, possono beneficiare dell'adeguamento della qualifica fino all'importo di L. 300.000.000 purché dimostrino di possedere i requisiti previsti al comma 1, lettera a), dell'art. 33.

5. Entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, tutte le imprese iscritte all'A.R.A. devono presentare la domanda di revisione, ai sensi del presente articolo, corredata della documentazione richiesta.

6. Nel caso in cui la revisione non venga chiesta entro il termine sopra stabilito, l'impresa non può più godere del beneficio della medesima revisione, fatta salva la possibilità di sottoporsi a nuova qualificazione presentando la documentazione richiesta.

Art. 34.

*Revoca dell'attestazione di qualificazione*

1. Con provvedimento della commissione di cui all'art. 3, è disposta la cancellazione di un'impresa qualificata nei seguenti casi:

- a) qualora abbia cessato la propria attività;
- b) per il decesso del titolare dell'impresa individuale;
- c) per il venir meno di uno dei requisiti generali previsti dall'art. 9 e che ne avevano consentito la qualificazione;
- d) per grave e ripetuta negligenza nell'esecuzione dei lavori accerata dalle amministrazioni competenti;
- e) in tutti gli altri casi cui facciano riferimento altre disposizioni vigenti di legge in materia di esecuzione di opere pubbliche.

Art. 35.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Cagliari, 9 marzo 2001

FLORIS

**01R0546**

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA  
Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**  
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA  
Corso V. Emanuele, 146  
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ  
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**  
LIBRERIA UFFICIO IN  
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**  
LIBRERIA DE LUCA  
Via Riccitelli, 6

## BASILICATA

- ◇ **MATERA**  
LIBRERIA MONTEMURRO  
Via delle Beccherie, 69  
GULLIVER LIBRERIE  
Via del Corso, 32
- ◇ **POTENZA**  
LIBRERIA PAGGI ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**  
LIBRERIA NISTICÒ  
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**  
LIBRERIA DOMUS  
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**  
LIBRERIA IL TEMPERINO  
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**  
LIBRERIA L'UFFICIO  
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**  
LIBRERIA AZZURRA  
Corso V. Emanuele III

## CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**  
CARTOLIBRERIA AMATO  
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Vasto, 15  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Matteotti, 30-32  
CARTOLIBRERIA CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**  
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA  
Via F. Paga, 11  
LIBRERIA MASONE  
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**  
LINEA SCUOLA  
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**  
LIBRERIA RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**  
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO  
Via Caravita, 30  
LIBRERIA GUIDA 1  
Via Portalba, 20-23  
LIBRERIA GUIDA 2  
Via Merliani, 118  
LIBRERIA I.B.S.  
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**  
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO  
Via Fava, 51;

- ◇ **NOLA**  
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA  
Via Fonseca, 59
- ◇ **POLLA**  
CARTOLIBRERIA GM  
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**  
LIBRERIA GUIDA  
Corso Garibaldi, 142

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**  
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI  
Piazza Tribunali, 5/F  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Castiglione, 1/C  
GIURIDICA EDINFORM  
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**  
LIBRERIA BULGARELLI  
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**  
LIBRERIA BETTINI  
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**  
LIBRERIA PASELLO  
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**  
LIBRERIA CAPPELLI  
Via Lazzaretto, 51  
LIBRERIA MODERNA  
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**  
LIBRERIA GOLIARDICA  
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**  
LIBRERIA PIROLA PARMA  
Via Farini, 34/D
- ◇ **RAVENNA**  
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO  
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ **REGGIO EMILIA**  
LIBRERIA MODERNA  
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**  
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**  
CARTOLIBRERIA ANTONINI  
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**  
LIBRERIA MINERVA  
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**  
LIBRERIA TERGESTE  
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**  
LIBRERIA BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
LIBRERIA TARANTOLA  
Via Vittorio Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ **FROSINONE**  
LIBRERIA EDICOLA CARINCI  
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**  
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE  
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**  
LIBRERIA LA CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**  
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA  
Via S. Maria Maggiore, 121  
LIBRERIA DE MIRANDA  
Viale G. Cesare, 51/E-F-G  
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO  
Via San Martino della Battaglia, 35

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA  
Viale Ippocrate, 99  
LIBRERIA IL TRITONE  
Via Tritone, 61/A  
LIBRERIA MEDICHINI  
Via Marcantonio Colonna, 68-70  
LA CONTABILE  
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**  
LIBRERIA MANNELLI  
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**  
LIBRERIA "AR"  
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrere  
LIBRERIA DE SANTIS  
Via Venezia Giulia, 5

## LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**  
CARTOLERIA GIORGINI  
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**  
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI  
& DARIO CERIO  
Galleria E. Martino, 9
- ◇ **IMPERIA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE  
Viale Matteotti, 43/A-45

## LOMBARDIA

- ◇ **BRESCIA**  
LIBRERIA QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**  
LIBRERIA CORRIDONI  
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**  
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO  
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**  
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI  
Via Mentana, 15
- ◇ **GALLARATE**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)  
LIBRERIA TOP OFFICE  
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**  
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI  
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**  
LA LIBRERIA S.a.s.  
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**  
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI  
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**  
LIBRERIA CONCESSIONARIA  
IPZS-CALABRESE  
Galleria V. Emanuele II, 13-15  
FOROBONAPARTE S.r.l.  
Foro Bonaparte, 53
- ◇ **MONZA**  
LIBRERIA DELL'ARENGARIO  
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**  
LIBRERIA GALASSIA  
Corso Mazzini, 28
- ◇ **VARESE**  
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO  
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

**MARCHE**

- ◇ **ANCONA**  
LIBRERIA FOGOLA  
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**  
LIBRERIA PROSPERI  
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA  
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**  
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA  
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**  
LA BIBLIOFILA  
Via Ugo Bassi, 38

**MOLISE**

- ◇ **CAMPOBASSO**  
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.  
Via Capriglione, 42-44
- ◇ **CENTRO LIBRARIO MOLISANO**  
Viale Manzoni, 81-83

**PIEMONTE**

- ◇ **ALBA**  
CASA EDITRICE I.C.A.P.  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**  
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI  
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**  
LIBRERIA GIOVANNACCI  
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**  
CASA EDITRICE ICAP  
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**  
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA  
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**  
CARTIERE MILIANI FABRIANO  
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**  
LIBRERIA MARGAROLI  
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**  
CARTOLIBRERIA COPPO  
Via Galileo Ferraris, 70

**PUGLIA**

- ◇ **ALTAMURA**  
LIBRERIA JOLLY CART  
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**  
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO  
Via Arcidiacono Giovanni, 9
- ◇ **LIBRERIA PALOMAR**  
Via P. Amedeo, 176/B
- ◇ **LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI**  
Via Sparano, 134
- ◇ **LIBRERIA FRATELLI LATERZA**  
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**  
LIBRERIA PIAZZO  
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**  
LIBRERIA VASCIAVEO  
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**  
LIBRERIA PATIERNO  
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**  
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO  
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**  
LIBRERIA IL PAPIRO  
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**  
LIBRERIA IL GHIGNO  
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**  
LIBRERIA FUMAROLA  
Corso Italia, 229

**SARDEGNA**

- ◇ **CAGLIARI**  
LIBRERIA F.LLI DESSI  
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**  
LIBRERIA CANU  
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**  
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 11
- ◇ **LIBRERIA AKA**  
Via Roma, 42

**SICILIA**

- ◇ **ACIREALE**  
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.  
Via Caronda, 8-10
- ◇ **CARTOLIBRERIA BONANNO**  
Via Vittorio Emanuele, 194
- ◇ **AGRIGENTO**  
TUTTO SHOPPING  
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**  
LIBRERIA SCIASCIA  
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**  
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA  
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**  
LIBRERIA LA PAGLIA  
Via Etna, 393
- ◇ **LIBRERIA ESSEGICI**  
Via F. Riso, 56
- ◇ **LIBRERIA RIOLO FRANCESCA**  
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**  
LIBRERIA LA SENORITA  
Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**  
LIBRERIA PIROLA MESSINA  
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Via Ruggero Settimo, 37
- ◇ **LIBRERIA FORENSE**  
Via Maqueda, 185
- ◇ **LIBRERIA S.F. FLACCOVIO**  
Piazza V. E. Orlando, 15-19
- ◇ **LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.**  
Piazza S. G. Bosco, 3
- ◇ **LIBRERIA DARIO FLACCOVIO**  
Viale Ausonia, 70
- ◇ **LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO**  
Via Villaermosa, 28
- ◇ **LIBRERIA SCHOOL SERVICE**  
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**  
LIBRERIA DI LORENZO  
Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**  
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA  
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**  
LIBRERIA LO BUE  
Via Cascio Cortese, 8

**TOSCANA**

- ◇ **AREZZO**  
LIBRERIA PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**  
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»  
Via Cavour, 46/R
- ◇ **LIBRERIA MARZOCCO**  
Via de' Martelli, 22/R
- ◇ **LIBRERIA ALFANI**  
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**

- ◇ **NUOVA LIBRERIA**  
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**  
LIBRERIA AMEDEO NUOVA  
Corso Amedeo, 23-27
- ◇ **LIBRERIA IL PENTAFOGLIO**  
Via Fiorenza, 4/B
- ◇ **LUCCA**  
LIBRERIA BARONI ADRI  
Via S. Paolino, 45-47
- ◇ **LIBRERIA SESTANTE**  
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**  
LIBRERIA VALLERINI  
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI  
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**  
LIBRERIA GORI  
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**  
LIBRERIA TICCI  
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Puccini, 38

**TRENTINO-ALTO ADIGE**

- ◇ **TRENTO**  
LIBRERIA DISERTORI  
Via Diaz, 11

**UMBRIA**

- ◇ **FOLIGNO**  
LIBRERIA LUNA  
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**  
LIBRERIA SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82
- ◇ **LIBRERIA LA FONTANA**  
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**  
LIBRERIA ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

**VENETO**

- ◇ **BELLUNO**  
LIBRERIA CAMPDEL  
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**  
LIBRERIA CANOVA  
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**  
LIBRERIA DIEGO VALERI  
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**  
CARTOLIBRERIA PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**  
CARTOLIBRERIA CANOVA  
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA-MESTRE**  
LIBRERIA SAMBO  
Via Torre Belfredo, 60
- ◇ **VERONA**  
LIBRERIA L.E.G.I.S.  
Via Adigetto, 43
- ◇ **LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE**  
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**  
LIBRERIA GALLA 1880  
Corso Palladio, 11

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

### PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Ministero del Tesoro - *Provvedimento 1° febbraio 2001 (G.U. n. 78 del 3 aprile 2001)*  
*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001*  
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001*

#### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili*

	Lire	Euro		Lire	Euro
<b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			<b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale .....	508.000	262,36	- annuale .....	106.000	54,74
- semestrale .....	289.000	149,26	- semestrale .....	68.000	35,12
<b>Tipo A1</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			<b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale .....	416.000	214,85	- annuale .....	267.000	137,89
- semestrale .....	231.000	119,30	- semestrale .....	145.000	74,89
<b>Tipo A2</b> - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:			<b>Tipo F</b> - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale .....	115.500	59,65	- annuale .....	1.097.000	566,55
- semestrale .....	69.000	35,64	- semestrale .....	593.000	306,26
<b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			<b>Tipo F1</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale .....	107.000	55,26	- annuale .....	982.000	507,16
- semestrale .....	70.000	36,15	- semestrale .....	520.000	268,56
<b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:					
- annuale .....	273.000	140,99			
- semestrale .....	150.000	77,47			

*Integrando con la somma di L. 150.000 (€ 77,47) il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della <i>serie generale</i> .....	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione .....	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi ed esami»</i> .....	2.800	1,45
Prezzo di vendita di un fascicolo <i>indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione .....	1.500	0,77
<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	1.500	0,77
<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione .....	1.500	0,77

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .....	162.000	83,67
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	1.500	0,77

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .....	105.000	54,23
Prezzo di vendita di un fascicolo separato .....	8.000	4,13

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) .....	1.300.000	671,39
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale .....	1.500	0,77
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) .....	4.000	2,07

*N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.*

#### PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .....	474.000	244,80
Abbonamento semestrale .....	283.000	146,16
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	1.550	0,80

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.**

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite  
☎ 06 85082149/2221/2276 - Fax 2520

Ufficio inserzioni  
☎ 800-864035 - Fax 85082242

Numero verde  
☎ 800-864035



\* 4 1 1 1 3 0 0 4 7 0 0 1 \*

**L. 6.000**  
**€ 3,10**